



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

LA GESTIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI DI “SECONDA ACCOGLIENZA” IN FAVORE DI STRANIERI (2014-2015)

Deliberazione 29 dicembre 2016, n. 19/2016/G



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**LA GESTIONE DEL SISTEMA
DEI SERVIZI DI “SECONDA ACCOGLIENZA”
IN FAVORE DI STRANIERI
(2014-2015)**

Relatore

Cons. Mauro Oliviero

Hanno collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Marina Morgantini, Giuseppina Coccia, Marco Dante

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	7
* * *	
Relazione	11
Sintesi	13
CAPITOLO I - Oggetto dell'indagine	15
CAPITOLO II - L'accoglienza in Italia	19
1. Premessa	19
2. L'assistenza ai richiedenti asilo	19
2.1. Categorie c.d. vulnerabili	22
3. Prima accoglienza	22
3.1. <i>Hotspot</i>	27
4. Seconda accoglienza - Sprar	29
5. Titoli di soggiorno dei beneficiari Sprar	31
CAPITOLO III - Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati	33
1. Introduzione	33
2. Il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati	36
2.1. Verifica a campione sui contributi ai progetti degli enti locali	38
3. Anci	44
4. Cittalia	45
5. Il sistema degli Sprar	50
5.1. I progetti per l'accoglienza	50
5.2. I posti dell'accoglienza	54
5.3. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo-Fnpsa	59
5.3.1. Accesso alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per gli anni 2016/2017	66
5.4. La capacità ricettiva	66
5.5. Il piano finanziario	68
5.6. I costi delle strutture Sprar	69
5.7. Gli enti gestori	73
5.8. I servizi erogati ai beneficiari accolti nello Sprar	74
5.9. Presentazione del rendiconto e controlli	75
6. Il sostegno ai comuni "specialmente colpiti" dall'emergenza migratoria	76
7. L'accoglienza dei minori non accompagnati (anni 2014-2020)	76
8. La pubblicità per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza	78

9. Attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza ...	80
10. Uscita dall'accoglienza Sprar	82
CAPITOLO IV - Conclusioni e raccomandazioni	87

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 - Beneficiari accolti negli Sprar (anno 2014-2015)	32
Tabella n. 2 - Media nazionale giornaliera e annuale per singolo posto	44
Tabella n. 3 - Personale Cittalia dedicato al Progetto servizio centrale	49
Tabella n. 4 - Distribuzione geografica dei posti Sprar 2014	53
Tabella n. 5 - Distribuzione geografica dei posti Sprar mese di giugno 2016	54
Tabella n. 6 - Finanziamenti comunitari Fami Anno 2015	61
Tabella n. 7 - Quadro riepilogativo risorse finanziarie bilancio dello Stato - Sprar	61
Tabella n. 8 - Capitoli di spesa 2311.1-2351.8-2352.1 Fnpsa - gestione anno 2014	64
Tabella n. 9 - Capitoli di spesa 2311.1-2352.1 Fnpsa - gestione anno 2015	65
Tabella n. 10 - Spesa Sprar in base ai budget preventivi del 90 per cento dei progetti 2015	72
Tabella n. 11 - Valore <i>pro capite</i> giornaliero della spesa Sprar (anno 2014)	73
Tabella n. 12 - Msna in 2^ accoglienza resisi irreperibili. Anni 2010-2014	85
Tabella n. 13 - Contenziosi anni 2010-2015 (al 7 aprile)	183
Tabella n. 14 - Contenziosi regioni del nord-ovest	183
Tabella n. 15 - Contenziosi regioni del nord-est	184
Tabella n. 16 - Contenziosi regioni del centro e Sardegna	184
Tabella n. 17 - Contenziosi Regione Sicilia	185
Tabella n. 18 - Contenziosi regioni del sud	185

INDICE DEI GRAFICI

Grafico n. 1 - 147 enti locali a cui sono stati approvati progetti per quindici posti e relativi costi	40
Grafico n. 2 - 147 enti locali a cui sono stati approvati progetti per quindici posti e costo medio annuale <i>pro capite</i>	41
Grafico n. 3 - 73 enti locali a cui sono stati approvati progetti per venticinque posti e relativi costi	42
Grafico n. 4 - 73 enti locali a cui sono stati approvati progetti per 25 posti e costo medio annuale <i>pro capite</i>	43
Grafico n. 5 - Posti della rete Sprar	56
Grafico n. 6 - Panoramica nazionale della rete Sprar 2014	58
Grafico n. 7 - Costo giornaliero per persona	70
Grafico n. 8 - Soggetti accolti nella rete Sprar 2014	70
Grafico n. 9 - Esiti accoglienza Sprar 2014	84
Grafico n. 10 - Esiti accoglienza Sprar 2015	84
Grafico n. 11 - Incidenza irreperibilità Msna. Anni 2010-2014	86

* * *

ALLEGATI

Allegato 1 - Criteri di selezione della Commissione di valutazione dei progetti Sprar	93
Allegato 2 - Contributi e finanziamenti 2014	97
Allegato 3 - Costi in euro per singoli posti	109
Allegato 4 - Enti attuatori individuati dagli enti locali 2014	123
Allegato 5 - Contributi e finanziamenti 2015	151
Allegato 6 - Diritto d'asilo, legislazione internazionale, nazionale e procedure italiane	165

DELIBERAZIONE



Deliberazione n. 19/2016/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Adunanza del I Collegio

del 1° dicembre 2016

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 19 dicembre 2013, n. 16, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2014;

vista la relazione, presentata dal cons. Mauro Oliviero, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito a "La gestione del sistema dei servizi di "seconda accoglienza" in favore di stranieri (2014-2015)";

vista l'ordinanza in data 21 novembre 2016, n. 19, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per l'adunanza del 1° dicembre 2016, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 4699 del 22 novembre 2016, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:

- Ministero dell'interno: Gabinetto del Ministro, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Commissione nazionale per il diritto di Asilo, Organismo indipendente di valutazione della *performance*, Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Anci - Servizio centrale per il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati;
- Fondazione Cittalia,

udito il relatore, cons. Mauro Oliviero;

uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:

- per il Ministero dell'interno, il dott. Carmine Valente, il dott. Angelo Trovato, la dott.ssa Carmen Cosentino e la dott.ssa Anna Maria Ventola;

- per l'Anci, il dott. Luca Pacini, la dott.ssa Federica Raschellà e la dott.ssa Daniela Borredon,

- per la fondazione Cittalia, la dott.ssa Daniela Di Capua,

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente “La gestione del sistema dei servizi di “seconda accoglienza” in favore di stranieri (2014-2015)”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’interno;
- Anci.

Le amministrazioni interessate:

- adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
- comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il consigliere relatore
f.to Oliviero

Il presidente
f.to D’Auria

Depositata in segreteria il 29 dicembre 2016

La dirigente
f.to Troccoli

RELAZIONE

Sintesi

Il Sistema di protezione e accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) è destinato a diventare il modello di riferimento per l'accoglienza nazionale, tant'è che, con l'avviso pubblicato il 7 ottobre 2015, è stato deciso l'ampliamento della relativa capacità ricettiva di altri 10.000 posti.

Va precisato che, alla data odierna, non esiste ancora un'unica banca dati a fronte delle diverse istituzioni che operano e raccolgono i dati relativi agli immigrati: il Ministero dell'interno (Dipartimento di pubblica sicurezza e Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione) e il Ministero del lavoro.

Sussiste, pertanto, la necessità di costruire un sistema informatico, integrato ed affidabile, che garantisca un riferimento conoscitivo certo e che possa essere di ausilio per migliorare la gestione dell'accoglienza.

Il Ministero dell'interno, solo per i centri Sprar, con esclusione della gestione delle strutture governative, ha impegnato e speso per l'accoglienza, nel 2015, 208,072 milioni.

Il sistema dei richiedenti asilo, così come oggi è strutturato, presenta una serie di criticità, tra le quali si possono evidenziare le seguenti:

- l'inevitabile ricorso alle strutture temporanee di prima accoglienza, con oltre 82.000 posti sparsi sul territorio, richiede necessariamente un continuo monitoraggio degli *standard* di ricezione e la gestione di possibili resistenze con le comunità locali;
- sono ancora notevolmente lunghi i tempi di esame e di decisione dei ricorsi per la definizione delle richieste di protezione internazionale, anche se il Ministero dell'interno ha raddoppiato il numero delle commissioni territoriali competenti;
- l'attuale incapacità da parte del ministero di tracciare la presenza e gli spostamenti dei richiedenti asilo, anche da una struttura all'altra, rende evidente la necessità di fornirsi di un adeguato sistema informativo capace di monitorare l'equa distribuzione sul territorio nazionale dei soggetti interessati, stante anche l'urgente necessità di prestare attenzione ai dati sui minori, la cui realtà effettiva è solo parzialmente conosciuta;
- per una maggiore implementazione della rete Sprar, sussiste la necessità di un potenziamento e ampliamento della rete dei comuni coinvolti nell'accoglienza;

- con specifico riguardo all'attivazione degli *hub* regionali e nel quadro di una *governance* territoriale partecipata, si auspica un'effettiva verifica, da parte del Ministero dell'interno, dell'attività concertativa nei tavoli di coordinamento a livello regionale, in quanto organismi fondamentali, necessari ad assumere decisioni e connesse responsabilità;
- l'attuale scarsa applicazione dello strumento dei rimpatri suggerisce l'opportunità che la relativa problematica venga urgentemente affrontata nella sede europea al fine di rendere più incisiva l'attuazione dell'istituto;
- il ministero, in ragione dei propri obblighi di vigilanza, dovrà promuovere, in via preventiva, le misure organizzative e di verifica idonee affinché, a parte le attività di controllo rimesse alla responsabilità professionale del solo revisore indipendente, si possano individuare, a livello locale, i presidi utili a contrastare tutti i possibili fattori di rischio che possano determinare inefficienze. In tale ottica appare necessario che sia implementata una banca dati da cui poter estrapolare informazioni disaggregate quali: il costo complessivo del personale, le spese generali per l'assistenza, le consulenze, ecc.

CAPITOLO I

OGGETTO DELL'INDAGINE

In Europa si assiste, da alcuni anni, ad una rilevante affluenza di immigrati, soprattutto dalla fascia subsahariana e dal medio-oriente.

Il sistema di accoglienza italiano – fino alla chiusura del periodo emergenziale, durato dal 2002 al 1° gennaio 2013 – non era strutturato per accogliere il flusso enorme di persone che il clima di instabilità politica ed economica aveva determinato in vaste aree del continente africano e del medio-oriente asiatico.

Occorre segnalare che l'Italia è il terzo paese europeo per numero di richiedenti asilo, dopo la Germania e la Svezia, ma è anche quello che ha registrato il maggior incremento dei richiedenti asilo nell'anno 2015.

Le persone accolte nel Sistema di protezione e accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), nel 2015, sono state 29.761.

I progetti hanno messo a disposizione 21.613 posti per i rifugiati con una rete di 376 enti locali titolari di progetto (339 comuni, 29 province e 8 unioni di comuni) per circa 800 comuni interessati per l'accoglienza.

Oltre il 40 per cento delle presenze si è registrato nel Lazio (22,4 per cento del totale nazionale con 2.500 posti su Roma) e in Sicilia (20,1 per cento), seguite dalla Puglia (9,4 per cento) e dalla Calabria (8,9 per cento).

Il numero di minori stranieri non accompagnati accolti nei progetti dello Sprar sono stati 1.640 su una rete attiva di 977 posti.

I progetti Sprar hanno erogato complessivamente 259.965 servizi che hanno riguardato principalmente l'assistenza sanitaria (20,7 per cento), la formazione (16,6 per cento), le attività multiculturali (15 per cento), l'alloggio (14,9 per cento), l'istruzione/formazione (10,9 per cento) e l'inserimento scolastico dei minori (9,5 per cento).

Tali dati indicano chiaramente come queste attività favoriscano sempre più l'integrazione con tutti i possibili effetti positivi sia sulle persone che sulle comunità locali. Infatti il valore aggiunto del modello Sprar, rispetto alle strutture di prima accoglienza, deriva proprio dalla collaborazione coi territori, dall'efficacia degli interventi di integrazione ed,

in sostanza, dalla sostenibilità in termini di rapporto tra persone accolte e popolazione residente.

Secondo i dati forniti dal Servizio centrale, le figure professionali impiegate nelle attività quotidiane dei progetti sono state 8.291 ed in base al ruolo ricoperto, la maggioranza dei professionisti sono stati: gli operatori di accoglienza (22 per cento), i mediatori culturali (12,1 per cento), il personale amministrativo (10,1 per cento), gli operatori legali (6,9 per cento), il personale ausiliario (5,6 per cento), gli insegnanti di italiano (5,1 per cento) e i coordinatori di *équipe* (5 per cento).

Il modello di accoglienza Sprar risulta cresciuto negli ultimi anni in termini numerici, però rappresenta meno di un quarto rispetto a tutte le altre forme di accoglienza presenti del nostro paese.

Gli Sprar sono centri di accoglienza integrata (ovvero di 2° livello), i quali, in aggiunta ai centri di primo livello (Centri di primo soccorso e accoglienza-Cpsa, Centri di accoglienza-Cda, Centri di accoglienza per richiedenti asilo-Cara, Centri di identificazione ed espulsione-Cie), realizzano anche specifiche attività di accompagnamento all'inserimento socio-economico degli stranieri richiedenti asilo attraverso la conoscenza del territorio, l'effettivo accesso ai servizi pubblici e la costruzione di percorsi individuali di autonomia.

La presente relazione analizza, in particolare, l'utilizzo delle risorse tratte dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui al d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990 (art. 1-*sexies e septies*), con cui il Ministero dell'interno ha finanziato i servizi di accoglienza ed i percorsi di integrazione di coloro i quali hanno richiesto la protezione internazionale in Italia (cap. 2352 del Ministero dell'interno).

Va aggiunto che, a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra, l'Italia beneficia di un aiuto economico da parte dell'Unione europea da destinare, in generale, alle politiche e al sistema di asilo.

In particolare, dal 20 maggio 2014, a seguito dell'introduzione del Regolamento Ue n. 516/2014, è stato istituito il Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) che ha accorpato i precedenti Fondo europeo per l'integrazione, Fondo europeo per i rifugiati e Fondo europeo rimpatri.

Nella Conferenza unificata del 10 luglio 2014 è stato approvato il “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati” che ha previsto un sistema articolato di soccorso e assistenza:

gli *hub* regionali e la ridefinizione della rete Sprar, quale sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e dei minori non accompagnati¹.

Il recente d.lgs. n. 142/2015, che ha recepito le direttive europee n. 2013/32/UE e n. 2013/33/UE, ha proseguito il percorso di consolidamento della nuova disciplina dell'accoglienza.

¹ La definizione è contenuta nell'art. 2, c. 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, secondo cui il minore non accompagnato è lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

CAPITOLO II

L'ACCOGLIENZA IN ITALIA

Sommario: 1. Premessa. - 2. L'assistenza ai richiedenti asilo. - 2.1. Categorie c.d. vulnerabili. - 3. Prima accoglienza. - 3.1. *Hotspot*. - 4. Seconda accoglienza-Sprar. - 5. Titoli di soggiorno dei beneficiari Sprar.

1. Premessa

Questo capitolo analizza le modalità di utilizzo delle risorse tratte dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui al d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990 (art. 1-*sexies* e *septies*), con cui il Ministero dell'interno ha finanziato i servizi di accoglienza ed i percorsi di integrazione di coloro i quali hanno richiesto la protezione internazionale in Italia (cap. 2352 del Ministero dell'interno).

2. L'assistenza ai richiedenti asilo

Nella Conferenza unificata Stato-regioni del 10 luglio 2014 fu raggiunta un'intesa tra Governo, regioni ed enti locali, per la definizione di un "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati".

Alla base di tale accordo vi era il proposito di abbandonare la strategia emergenziale degli interventi, fino a quel momento posta in essere, per dare inizio ad una cooperazione tra i diversi livelli di "governance" statali e territoriali, allo scopo di costruire, in ottemperanza alle direttive europee, un sistema unico di accoglienza riconducibile al c.d. "modello degli Sprar".

L'accordo ha previsto, per l'appunto, il sistema dello Sprar quale perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati.

Il piano ha stabilito uno stanziamento di 370 milioni per l'anno 2014, di cui 70 per i minori non accompagnati, specificatamente per:

- la raccolta in mare degli immigrati;

- lo smistamento entro 48 ore in centri regionali per l'identificazione (definiti *hub* regionali);
- l'allocazione e l'integrazione degli immigrati nei comuni.

L'obiettivo del piano è stato quello dell'avvio di un processo di accoglienza strutturato, in grado di rispondere in maniera idonea e veloce all'arrivo di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati.

Il sistema, in generale, è articolato nel modo seguente:

1) **la fase del soccorso e della prima assistenza**, che si realizza in strutture governative a ciò deputate e con tempi di permanenza contenuti al fine di garantire il massimo *turn over* delle presenze, evitando così la saturazione dei centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di prima accoglienza dislocate sui territori regionali.

In tale stadio deve essere effettuata la procedura di identificazione, il primo *screening* sanitario, un'attività informativa e la prima individuazione dei nuclei familiari e le persone vulnerabili;

2) **la fase della prima accoglienza e qualificazione**, che si attua nei centri *hub* regionali e interregionali ove devono essere accolti gli stranieri che abbiano espresso, nella fase del soccorso, la volontà di richiedere protezione per il tempo necessario alla:

- formalizzazione della domanda di protezione,
- conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della commissione o della sezione territoriale competente,
- individuazione della migliore collocazione possibile negli organismi degli Sprar;

3) **la fase della seconda accoglienza ed integrazione**, incentrata nel sistema Sprar, che diventa il riferimento all'accoglienza di 2° livello, significando che eventuali soluzioni attuate in via d'urgenza dovranno avere soltanto un ruolo residuale.

L'intesa raggiunta ha riguardato anche i minori stranieri non accompagnati, per i quali è stata prevista l'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ed alta specializzazione, destinate ad accogliere i minori nella fase del primo ritrovamento, al fine dell'identificazione, dell'accertamento dell'età e dello *status* (anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti in altri paesi Ue) e della pianificazione dell'accoglienza nell'ambito degli Sprar che, perciò, dovranno essere adeguatamente potenziati e finanziati.

Il d.lgs. n. 142/2015 conferma le succitate fasi nell'ambito del sistema di accoglienza, specificando che:

- nella fase di prima accoglienza (artt. 9 e 11 del decreto) e soccorso, i cittadini stranieri vengono accolti nei centri di primo soccorso e assistenza, istituiti, ai sensi della l. n. 563/1995 (c.d. legge Puglia), nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci. Nei medesimi centri è avviata anche l'attività di identificazione che può essere completata, anche in seguito, nei centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo, in cui si procede inoltre alla verbalizzazione della domanda;
- la fase di seconda accoglienza prevede che il richiedente identificato, che ha formalizzato la domanda di asilo ed è privo di mezzi di sussistenza, sia indirizzato al sistema di accoglienza predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell'interno (Sprar).

Un Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno, opererà al rafforzamento della collaborazione con gli enti territoriali, allo scopo di ottimizzare il sistema di accoglienza.

La legge ha previsto anche tavoli regionali, presso le prefetture capoluogo di regione, demandati ad attuare tali linee programmatiche, compresi i criteri di ripartizione regionale dei richiedenti da fissare d'intesa con la Conferenza unificata.

Gli aspetti di novità, rispetto al precedente d.lgs. n. 140/2005, sono costituiti:

- dall'abrogazione della possibilità di corrispondere un sussidio economico diretto al richiedente asilo;
- dall'allungamento da tre a sei mesi della validità iniziale del permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- da una maggiore attenzione alla verifica delle condizioni di vulnerabilità e all'accoglienza dei minori in particolare;
- da un più rapido accesso del richiedente al mercato del lavoro;
- dal rafforzamento dell'attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza.

2.1. Categorie c.d. vulnerabili

Il d.lgs. n. 142/2015 individua, in linea alla direttiva europea, nella categoria delle “persone vulnerabili” i soggetti che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari, come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali ed anche coloro che hanno subito gravi forme di violenza legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Per tali categorie sono previsti speciali servizi di accoglienza sia nei centri governativi di prima accoglienza che nell’ambito degli Sprar.

La sussistenza di esigenze particolari è comunicata anche alla prefettura presso cui è insediata la commissione per l’eventuale predisposizione di misure di garanzia procedurale, come l’assistenza di personale di sostegno durante il colloquio con la medesima commissione.

I richiedenti protezione internazionale identificati anche come vittime della tratta di esseri umani vengono inseriti nei programmi e percorsi previsti dal d.lgs. n. 286/1998² con previsione di una verifica periodica della sussistenza di tali situazioni da parte di personale qualificato.

Per garantire un’accoglienza adeguata ai minori non accompagnati, devono essere allestiti centri di prima accoglienza specializzati, gestiti dal Ministero dell’interno, anche in convenzione con gli enti locali titolari di progetti Sprar, sollevando così i comuni, su cui oggi grava l’onere di tale compito.

3. Prima accoglienza

L’art. 9 del decreto n. 142/2015 dispone che “Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281,

² Per l’assistenza e le cure a coloro che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, si rinvia alle linee guida per gli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici già previste dall’art. 27, c. 1-*bis*, del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'art. 16”.

La nuova disciplina si inserisce nell'ambito di specifiche strutture temporanee già operative sul territorio nazionale, sorte per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di immigrati e cioè i centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), i centri di accoglienza (Cda), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e i centri di identificazione ed espulsione (Cie).

In particolare³:

a) i **Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa)**, istituiti con decreto interministeriale del 16 febbraio 2006, sono le prime strutture in cui vengono ospitati i potenziali richiedenti asilo, al momento del loro arrivo in Italia. In questi centri i migranti ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono foto-segnalati, possono richiedere la protezione internazionale per poi essere, successivamente, a seconda delle loro condizioni, trasferiti nelle altre tipologie di centri⁴. Generalmente, il trattenimento presso queste strutture non supera le 48 ore, con il conseguente trasferimento presso altri centri;

b) i **Centri di accoglienza (Cda)**, istituiti con la l. n. 563/1995⁵, vengono accolti tutti gli stranieri irregolari, rintracciati sul territorio nazionale o fermati al passaggio di frontiera, per il tempo necessario all'identificazione e all'accertamento sulla regolarità della permanenza in Italia.

Queste strutture, non essendo adibite all'accoglienza esclusiva dei richiedenti asilo, hanno la finalità di fornire una prima assistenza e di emanare un provvedimento che stabilisca la condizione giuridica degli ospiti, definendone l'identità e la legittimità della loro

³ Per maggiori dettagli si rinvia all'allegato n. 6.

⁴ Questi i centri Cpsa sul territorio:

- Agrigento, Lampedusa (Centro di primo soccorso e accoglienza);
- Cagliari, Elmas (Centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di Cara);
- Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza);
- Ragusa, Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza).

Generalmente, il trattenimento presso queste strutture non supera le 48 ore, con il conseguente trasferimento presso altri centri.

⁵ D.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla l. 29 dicembre 1995, n. 563, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia (c.d. legge Puglia).

permanenza o la disposizione di un eventuale allontanamento dal territorio italiano. Lo straniero irregolare, che richiede la protezione internazionale, viene invece inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), per l'identificazione e l'avvio delle procedure relative alla protezione internazionale⁶.

c) i **Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara)**, istituiti nel 2002 con la denominazione di Centri di identificazione (Cdi), sono disciplinati dal d.p.r. n. 303/2004, dal d.lgs. n. 25/2008 (cui si deve l'attuale denominazione), dal d.p.r. n. 21/2015⁷ e dal d. lgs. n. 142/2015.

Il periodo di “accoglienza” non dovrebbe eccedere i 35 giorni, oltre i quali il richiedente asilo dovrebbe ricevere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile fino alla definizione della richiesta di asilo. Di fatto, a causa dei ritardi delle commissioni territoriali nella definizione delle domande di protezione internazionale ricevute, i tempi di permanenza superano in genere i sei mesi, protraendosi sino alla comunicazione delle decisioni adottate. Alcuni Cara svolgono anche la funzione di Cda, diventando, di fatto, degli organismi “ibridi” di accoglienza, con la conseguenza che il conteggio dei posti totali disponibili risulta difficile da effettuare. Il d.p.r. n. 21/2015⁸, in vigore dal 20 marzo 2015, come già precedentemente illustrato, disciplina dettagliatamente, all'art. 11, gli aspetti procedurali relativi alla gestione dei Cara.

⁶ I centri sul territorio sono:

- Gorizia, Gradisca d'Isonzo;
- Ancona, Arcevia;
- Roma, Castelnuovo di Porto;
- Foggia, Borgo Mezzanone;
- Bari, Palese;
- Brindisi, Restinco;
- Lecce, Don Tonino Bello;
- Crotone, Loc. S. Anna;
- Catania, Mineo;
- Ragusa, Pozzallo;
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago;
- Agrigento, Lampedusa;
- Trapani, Salina Grande;
- Cagliari, Elmas.

⁷ Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, c. 1, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

⁸ Abroga le disposizioni del d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303 e del d.p.r. 15 maggio 1990, n. 136.

E' previsto il diritto di accesso nei Cara, oltre che dei parlamentari, dei rappresentanti dell'Unhcr, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e degli avvocati dei richiedenti. Possono accedervi previa autorizzazione alcune figure istituzionali specificatamente elencate ed i rappresentanti degli organi di informazione "debitamente identificati".

Si evidenzia che il d.p.r. succitato rischia di essere già obsoleto in quanto emanato ben sette anni dopo il d.lgs. n. 25/2008⁹, (che rimandava, per le modalità di attuazione, all'emanazione di specifici regolamenti), a sua volta scaturito in attuazione della direttiva n. 2005/85/Ce, ormai superata dalla nuova 2013/32/UE del 26 giugno 2013. Quest'ultima ha riscritto le procedure comuni in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale ed è stata recepita (insieme alla direttiva n. 33/2013/UE) con il d.lgs. n. 142/2015 il quale dispone, all'art. 9, che "I centri di accoglienza per richiedenti asilo (c.d. Cara), già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgeranno le funzioni previste dal presente decreto";

d) i Centri di identificazione e espulsione (Cie) già Cpt - Centri di permanenza temporanea, Centri di assistenza straordinaria (Cas) istituiti dal d.l. n. 92/2008 (convertito dalla l. n. 125/2008), sono disciplinati dall'art. 14 del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come modificato dall'art. 12 della l. n. 189/2002.

Essi sono destinati al trattenimento degli stranieri irregolari in attesa di espulsione, nonché di cittadini comunitari, qualora non sia possibile procedere al loro allontanamento in attesa della convalida dell'autorità giudiziaria o del nulla osta, se sottoposti a procedimento penale.

Nel caso di richiedenti asilo, affluiscono nei Cie coloro che:

- sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra per gravi reati (crimini di guerra o contro l'umanità);

⁹ Art. 38. Regolamenti di attuazione. 1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al c. 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

- sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione irregolare e prostituzione;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera.

Hanno la funzione di consentire accertamenti sull'identità degli immigrati in vista di una possibile espulsione. Quanto alla durata del trattenimento, si rinvia all'art. 3, lett. e), della l. n. 161/2014¹⁰ di modifica dell'art. 14 del Testo unico sull'immigrazione, il quale stabilisce che "In ogni caso, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni".

I centri di identificazione ed espulsione hanno sede in Torino, Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta.

Il Piano di accoglienza, emanato il 12 aprile 2011 dal Dipartimento della protezione civile, ha stabilito che la distribuzione sul territorio è determinata in base alla percentuale relativa di popolazione residente in ogni singola regione o provincia autonoma rispetto al totale nazionale, mediante un sistema modulare che individua per ogni territorio il numero massimo di migranti da accogliere in rapporto agli arrivi.

A chiusura del sistema, il d.lgs. n. 142/2015 ha previsto la possibilità di allestire strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie.

L'accoglienza è assicurata fino alla decisione della commissione territoriale ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale, fino all'esito dell'istanza di sospensiva e/o alla definizione del procedimento di primo grado. La durata massima del trattenimento ai fini dell'esame della

¹⁰ "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento".

domanda di protezione internazionale è fissata in dodici mesi¹¹, termine che appare adeguato, tenuto conto dei tempi di esame della domanda da parte della commissione e dei tempi dell'eventuale ricorso giurisdizionale. Ove il trattenimento sia già in corso, il questore ne chiederà la proroga per ulteriori sessanta giorni per consentire l'esame della domanda.

Tale periodo è poi prorogabile per tutto il tempo in cui l'interessato è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale fino al termine massimo sopra indicato. In ogni caso, il trattenimento è mantenuto solo finché ne sussistono i presupposti. Se il richiedente trattenuto chiede di essere rimpatriato, il provvedimento di espulsione è immediatamente adottato o eseguito: la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

Alla data del 30 gennaio 2016 i migranti presenti nelle varie strutture di accoglienza (Cpsa, Cda, Cara e Sprar) sono risultati circa 104.750.

Il settore della prima accoglienza sarà oggetto di ulteriore indagine che è stata già programmata per il corrente anno.

3.1. *Hotspot*

Nella riunione dell'Unione europea, tenuta il 22 settembre 2015 a Bruxelles in tema di migrazione, si è proposto di sviluppare un sistema di prima accoglienza per i migranti irregolari nei “punti caldi” (*hotspot*) in cui si registra il maggior numero di arrivi (principalmente in Italia e in Grecia) per identificare e registrare i migranti e profughi oltre che per permettere loro di entrare nel programma di ricollocamento all'interno del territorio europeo.

Il ricollocamento riguarda i richiedenti asilo arrivati in Italia tra il 16 settembre 2015 e il 7 settembre 2017, cioè nel periodo di due anni indicato dal Consiglio europeo. Potrà però interessare anche quelli arrivati in Italia dal 15 agosto 2015 a condizione che abbiano fatto domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.

Dell'istituzione degli *hotspot* vi era traccia già nell' “Agenda per la migrazione”, quale documento della Commissione europea pubblicato a maggio 2015.

¹¹ Secondo la banca dati del Servizio centrale dello Sprar, il periodo di attesa per l'audizione con le competenti commissioni territoriali dei beneficiari accolti mediamente si aggira sui dodici mesi, partendo dalla prima richiesta, spesso due/tre mesi di attesa per la formalizzazione della domanda in questura, fino alla notifica dell'audizione.

Tali strutture, create per sostenere i paesi più esposti ai nuovi arrivi (quindi Italia, Grecia e Ungheria¹²), sono nate per identificare rapidamente i migranti, per registrarli, foto-segnalarli e raccogliere le loro impronte digitali.

Sostanzialmente, le varie autorità nazionali e gli agenti della polizia di frontiera saranno coadiuvati da tecnici e esperti di agenzie europee come Europol (l'Ufficio di polizia europeo), l'Easo (l'Agenzia europea per il diritto d'asilo), l'Eurojust (per la cooperazione giudiziaria tra varie autorità nazionali contro la criminalità), Frontex (l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea).

La collaborazione tra autorità europee e nazionali risponde all'esigenza di distinguere i migranti richiedenti asilo dai cosiddetti "migranti economici" (cioè che fuggono dalla povertà e non dalla guerra e dalla violenza) e di esercitare un controllo ai fini della lotta contro il terrorismo.

In Italia sono stati identificati come *hotspot* i porti di Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Lampedusa e nel 2016 dovrebbero aprire anche i centri di Taranto e Augusta, anche se all'inizio del 2016 sono risultati attivi solo i siti di Lampedusa, Trapani e Pozzallo. Il quartier generale di controllo per tutti i centri sarà a Catania. I centri avranno una *capacity* fino a 2.200 persone¹³.

Il meccanismo – a regime – prevede che tutti i migranti sbarchino in uno dei siti *hotspot* individuati, affinché possano essere garantite nell'arco di 24/48 ore le operazioni di *screening* sanitario, preidentificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilità), registrazione e foto-segnalamiento per ingresso illegale.

La fase successiva prevede che:

- a) i richiedenti asilo vengano, di norma, trasferiti nei centri di accoglienza presenti sul territorio per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale (attraverso la compilazione del c.d. modello C3) e per il proseguimento dell'iter;

¹² In Grecia si dovrebbe allestire un quartier generale per gli istituendi cinque *hotspot* al porto del Pireo e gli stessi saranno dislocati a Lesbo, Chio, Samo, Leros e Kos. Mentre per l'Ungheria, che da mesi si oppone alla redistribuzione dei profughi, non si conoscono specifiche indicazioni.

¹³ Pozzallo (300 posti), Porto Empedocle (300 posti), Trapani (400 posti), Lampedusa (500 posti), Augusta (300) e Taranto (400).

- b) gli appartenenti alle nazionalità *in clear need of protection*¹⁴, con il sostegno dell'Easo (*European asylum support office*) e dell'Unhcr, ricevono un'informazione mirata sulla procedura di *relocation*. Contemporaneamente, attraverso l'Unità Dublino, Punto di contatto nazionale (*National contact point*), saranno svolte le attività di scambio informativo con gli Stati membri, utili al completamento della procedura che si conclude con il trasferimento degli interessati, con volo aereo, allo Stato di assegnazione;
- c) infine, le persone che non manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale, né di sottoporsi all'iter procedurale finalizzato alla *relocation*, a cura delle competenti forze di polizia, saranno sottoposte agli ulteriori accertamenti previsti dalla vigente normativa.

Dall'indagine è emerso che non sono state previste specifiche stime da parte del Ministero dell'interno circa la *capacity* degli *hotspot* di ospitare per più giorni i migranti, in ragione dei grossi flussi già registrati nel mese di gennaio 2016 (4.704 soggetti) i quali, rispetto allo stesso periodo del 2015 (3.528 soggetti), rappresentano un aumento del 33,33 per cento.

Con la limitata *capacity* di 2.200 posti degli *hotspot* (che, comunque, non è attualmente totalmente a regime) si fa strada il timore che gli stessi, alla luce dei continui flussi di arrivi, non riescano a contenere il fenomeno immigratorio, divenendo dei “colli di bottiglia” esposti a soluzioni “dell'ultimo minuto” con aggravio di costi per il bilancio dello Stato.

4. Seconda accoglienza-Sprar

Il Sistema di protezione e accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), per come novellato dall'art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, prevede che il richiedente asilo, identificato e che ha formalizzato la domanda, ma privo di mezzi di sussistenza, sia avviato a tale sistema di accoglienza che è predisposto dagli enti locali, ma è cofinanziato da quest'ultimi per il 5 per cento, mentre per la differenza dal Ministero dell'interno (95 per cento).

Già nel 2001 il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) avevano siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione di un

¹⁴ Ai richiedenti asilo “*in clear need of protection*” appartengono quelle nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione internazionale è pari o superiore al 75 per cento sulla base delle statistiche Eurostat quadrimestrali. Attualmente, i migranti appartenenti alle nazionalità siriani, eritrei e iracheni.

“Programma nazionale asilo”.

E’ nato, così, il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell’interno ed enti locali.

La l. n. 189/2002 (che nell’art. 32 ha aggiunto l’art. 1-*sexies* al d.l. n. 416/1989) ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Attraverso la stessa legge il Ministero dell’interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone la gestione all’Anci.

Al sistema, che si fonda sul coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, possono accedere tutti i richiedenti asilo che non debbano essere obbligatoriamente inviati nei Cara o nei Cie ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 25/2008.

Sono, poi, individuati gli enti locali demandati ad accogliere, nell’ambito dei servizi da essi apprestati, i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni (previste dai precedenti artt. 1-*bis* e 1-*ter*) di trattenimento nei centri di identificazione (c. 1).

L’apparato è, altresì, contraddistinto dalla natura pubblica delle risorse messe a disposizione. Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo art. 1-*sexies* del d.l. n. 416/1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo *ad hoc*, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa), istituito dal successivo art. 1-*septies*.

Le disponibilità del fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno e sono destinate alle iniziative dei comuni e province, in misura non superiore al 95 per cento del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale (artt. 1-*sexies* e 1-*septies* d.l. n. 416/1989).

Lo Sprar, dunque, è costituito dalla rete degli enti locali che accedono ai finanziamenti del Fnpsa. Il Ministero dell’interno, tramite il Servizio centrale, infatti, emana un bando (originariamente annuale, poi triennale, oggi biennale) per l’assegnazione dei posti finanziati. I singoli enti locali interessati, congiuntamente ad organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio, precedentemente selezionate a livello locale, partecipano a tale iniziativa presentando il proprio progetto. I progetti possono essere ritenuti da un’apposita

commissione di valutazione “idonei” e finanziati o “non idonei”. In alcuni casi i progetti “idonei” non sono stati attivati per mancanza di fondi.

I progetti prevedono l'accoglienza di singoli e/o famiglie in appartamenti o in centri collettivi, e lo svolgimento di una serie di attività per favorire la loro integrazione sul territorio.

Tutti i progetti territoriali dello Sprar offrono l'assistenza sanitaria e sociale, attività multiculturale, l'inserimento scolastico dei minori, mediazione linguistica e interculturale, orientamento e informazione legale, servizi per l'alloggio e per l'inserimento lavorativo e per la formazione.

I progetti possono essere rivolti ai c.d. beneficiari ordinari, oppure ai c.d. vulnerabili (minori non accompagnati, nuclei monoparentali, vittime di tortura, beneficiari con disagio psichico), in presenza di condizioni fisiche o psicologiche che rendono particolarmente delicata l'attività di accoglienza e che richiedono interventi specifici.

5. Titoli di soggiorno dei beneficiari Sprar

I migranti accolti nella rete Sprar nell'anno 2015 sono stati beneficiari per il 58 per cento di protezione internazionale, il 19 per cento di protezione umanitaria, il 13 per cento di protezione sussidiaria e solo il 10 per cento ha ottenuto lo status di rifugiato.

Rispetto al 2014 sono diminuiti i richiedenti asilo che raggiungevano il 61 per cento (-3 punti percentuali), mentre sono aumentati di 4 punti percentuali i beneficiari con protezione umanitaria. Inoltre è diminuito di un punto percentuale la componente dei rifugiati, mentre quella dei beneficiari con protezione sussidiaria è rimasta invariata.

L'aumento dei beneficiari con protezione umanitaria ha interessato sensibilmente i minori stranieri non accompagnati e i beneficiari disabili e/o con disagio mentale, passando i primi dal 10 al 34 per cento, ed i secondi dal 26 al 42 per cento.

I dati disponibili, per gli anni 2014 e 2015, sono stati compendati nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Beneficiari accolti negli Sprar (anno 2014-2015)

Beneficiari accolti negli Sprar anno 2014-2015		
Tipo permesso	2015 %	2014 %
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	10,7	13
PROTEZIONE UMANITARIA	32,3	15
RICHIEDENTE ASILO	46,3	61
RIFUGIATO	10,7	11
TOTALE COMPLESSIVO	100	100
categoria ordinari		
Tipo permesso	%	%
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	14	14
PROTEZIONE UMANITARIA	20	14
RICHIEDENTE ASILO	57	60
RIFUGIATO	9	12
TOTALE	100	100
categoria disagio mentale e disabilità		
Tipo permesso	%	%
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	14	14
PROTEZIONE UMANITARIA	42	26
RICHIEDENTE ASILO	22	42
RIFUGIATO	20	18
TOTALE	100	100
categoria minori non accompagnati		
Tipo permesso	%	%
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	4	2
PROTEZIONE UMANITARIA	34	10
RICHIEDENTE ASILO	59	85
RIFUGIATO	3	3
TOTALE	100	100

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

CAPITOLO III

IL SISTEMA DI PROTEZIONE

PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. - 2.1. Verifica a campione sui contributi ai progetti degli enti locali. - 3. Anci. - 4. Cittalia. - 5. Il sistema degli Sprar. - 5.1. I progetti per l'accoglienza. - 5.2. I posti dell'accoglienza. - 5.3. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo-Fnpsa. - 5.3.1. Accesso alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per gli anni 2016/2017. - 5.4. La capacità ricettiva. - 5.5. Il piano finanziario. - 5.6. I costi delle strutture Sprar. - 5.7. Gli enti gestori. - 5.8. I servizi erogati ai beneficiari accolti nello Sprar. - 5.9. Presentazione del rendiconto e controlli. - 6. Il sostegno ai comuni "specialmente colpiti" dall'emergenza migratoria. - 7. L'accoglienza dei minori non accompagnati (anni 2014-2020). - 8. La pubblicità per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza. - 9. Attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza. - 10. Uscita dall'accoglienza Sprar.

1. Introduzione

Il Ministero dell'interno ha pubblicato un Rapporto¹⁵ con cui si sottolinea la particolarità del sistema di accoglienza degli immigrati, caratterizzato da diverse tipologie di strutture: centri governativi, strutture temporanee aperte dai prefetti e rete Sprar che rivestono funzioni diverse, come modelli organizzativi, voci di costo e tempi di permanenza.

Parallelamente all'evoluzione del fenomeno migratorio, si è creato nel nostro paese un sistema di accoglienza che vede al centro la rete degli enti locali che realizza progetti di accoglienza integrata sul territorio: il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Lo Sprar ha come obiettivo principale l'acquisizione dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Al centro del Sistema di protezione vi sono le persone accolte, le quali, non essendo meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, sono protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Di conseguenza, il trattamento proposto dallo Sprar è di "accoglienza integrata", con la quale si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione, funzionali all'integrazione sociale.

¹⁵ "Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia – Aspetti, procedure, problemi", Roma 21 ottobre 2015.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che sono: la mediazione linguistico-culturale, l'accoglienza materiale, l'orientamento e accesso ai servizi del territorio, la formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, la tutela legale e la tutela psico-socio-sanitaria.

Per attivare il sistema, gli enti locali, come già detto, possono utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui al successivo par. 5.3). Con questo strumento, vengono assegnati contributi in favore degli enti locali che presentino progetti destinati all'accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria. Occorre premettere che le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza: Ministero dell'interno ed enti locali;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";
- le sinergie avviate sul territorio con gli "enti gestori", i soggetti del terzo settore che contribuiscono alla realizzazione degli interventi.

I progetti di accoglienza, presentati sulla scorta di appositi bandi, sono sottoposti all'esame di una Commissione di valutazione composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (Upi). Compongono, inoltre, la commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Acnur) ed un rappresentante delle regioni.

Sulla base del decreto ministeriale del 7 agosto 2015 la Commissione, nel corso della valutazione, si riserva la facoltà di:

- a) chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda;
- b) chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarità formali della documentazione ricevuta.

In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste.

La Commissione, sulla base delle domande di contributo pervenute, si riserva altresì la facoltà di stabilire un costo massimo degli interventi.

Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, la Commissione può chiedere all'ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando.

In tal caso, l'ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente la domanda ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.

Il d.m. 30 luglio 2013 – bando Sprar 2014/2016 – ha previsto le modalità di assegnazione del contributo statale agli enti locali che erogano servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Per le valutazioni di tali domande di contributo la Commissione di valutazione si è riunita quattro volte nel 2013 e sei volte nel 2014 e all'esito dell'esame delle domande ha approvato due graduatorie, una per le domande di contributo per “interventi di accoglienza ordinaria” ed un'altra “per servizi esclusivamente destinati a persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata”, assegnando i punteggi secondo le modalità di cui all'allegato 1.

Analogamente, il d.m. 27 aprile 2015 – bando Sprar minori 2015/2016 – ha previsto le modalità di assegnazione del contributo statale agli enti locali che erogano servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati. Per la valutazione delle domande di contributo la commissione nel 2015 si è riunita sedici volte.

La partecipazione alle Commissioni non comporta compensi o rimborsi.

Va precisato che, fino al 2015, il Ministero dell'interno pubblicava nel relativo bando le linee guida con i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso degli enti locali, nonché la ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; oggi, invece, le medesime linee guida trovano collocazione nel decreto del 10 agosto 2016¹⁶, emanato nell'ottica del superamento dell'attuale sistema di accoglienza duale (strutture temporanee, da una parte, Sprar dall'altra), con il quale si vuole:

¹⁶ Il decreto, pubblicato in G.U. il 27 agosto 2016, ha per oggetto le “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)”.

- a) favorire la stabilità dei servizi di accoglienza integrata già attivi nel sistema Sprar per una distribuzione più diffusa e più equa;
- b) semplificare le procedure per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata già attivi nel sistema Sprar;
- c) snellire le modalità di accesso degli enti locali al sistema Sprar.

Le principali novità del decreto riguardano l'introduzione di un sistema d'accesso permanente con cui:

- 1. gli enti locali già titolari di una progettualità Sprar, se in fase di conclusione, potranno presentare domanda di prosecuzione e se vorranno realizzare nuovi progetti Sprar potranno presentare le loro domande in qualsiasi momento dell'anno;
- 2. un'apposita commissione permanente valuterà le domande due volte l'anno.

Il decreto ha introdotto, altresì, nuove modalità di funzionamento dello Sprar, in particolare:

- due decorrenze annuali sia per le graduatorie dei nuovi progetti che per la prosecuzione di quelli già attivi;
- una commissione permanente di verifica delle domande di prosecuzione e di valutazione delle nuove domande d'accesso;
- l'utilizzo della figura di un revisore esterno a tutela dell'ente titolare nel controllo delle procedure amministrative;
- la possibilità, nel corso del triennio di attività, di sottoporre variazioni del servizio di accoglienza finanziato.

2. Il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Ai sensi dell'art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989, al fine di ottimizzare e facilitare il coordinamento a livello nazionale della rete degli enti locali costituenti lo Sprar, il Ministero dell'interno ha attivato, affidandolo in convenzione all'Anci, il Servizio centrale, organo di informazione, promozione consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati.

Al Servizio centrale spettano i compiti di:

- monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;

- creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo;
- supporto ad Anci¹⁷ negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (Fer).

Il Servizio centrale ricopre il suo ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di tortura e di violenza.

Tale struttura cura, inoltre, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, e – in una logica di scambio tra centro e periferia – opera affinché le esperienze dei territori diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano *standard* di qualità.

In particolare, la gestione operativa è espletata dal personale del Servizio centrale attraverso un programma di visite di controllo ai singoli progetti territoriali, monitorando il *turn over* e gli spostamenti dei beneficiari attraverso una banca dati, il tipo di servizi erogati nei vari progetti attivati, il livello di integrazione e complementarietà fra le varie attività di informazione, orientamento, assistenza sociale e legale per verificare, nel complesso, l'esecuzione delle azioni.

Il Servizio centrale, inoltre, svolge per i comuni e le province, attività di formazione e di aggiornamento degli operatori dei progetti territoriali e relativa consulenza; a tal fine si è dotato di strumenti operativi e d'informazione consistenti in una serie di manuali che forniscono agli operatori territoriali indicazioni sulla gestione dei servizi affidati, illustrano le modalità di tenuta dei registri contabili e le tipologie di spese ammissibili nella gestione dei progetti, guidano alla stesura dei rendiconti annuali.

¹⁷ Fino al 2008.

2.1. Verifica a campione sui contributi ai progetti degli enti locali

Nell'ambito dell'istruttoria sono stati oggetto di analisi i progetti presentati nel biennio 2014-2015 dal maggior numero di enti locali e precisamente: 73 enti che hanno offerto ciascuno 25 posti di accoglienza "ordinari" e 147 enti locali che ne hanno offerti 15. Pertanto sono stati esclusi quelli che avevano presentato il maggiore o minore numero di posti e il campione, così prescelto, è da considerare compreso in un intervallo di confidenza statisticamente significativo.

In particolare, dai relativi riscontri si è osservato che gli impegni finanziari assunti non sono stati coerenti in molte realtà locali a parità di numero di posti "ordinari" offerti, mentre vi è stata uniformità di costi (euro 35 *pro capite* fisso) per i c.d. posti "aggiuntivi"¹⁸.

Il delta differenziale è emerso dal confronto tra i finanziamenti richiesti dagli enti territoriali, i quali, a parità di posti di accoglienza offerti, hanno stimato costi diversi e, conseguentemente, ricevuto assegnazioni non omogenee.

Ad esempio, per l'anno 2015, sia il Comune di Ostuni (Br) che il Comune di Ercolano (Na) hanno richiesto, per quindici posti, un finanziamento rispettivamente, il primo per un importo di euro 279.195 ed il secondo di soli euro 146.170. La differenza (91 per cento) appare chiaramente sproporzionata.

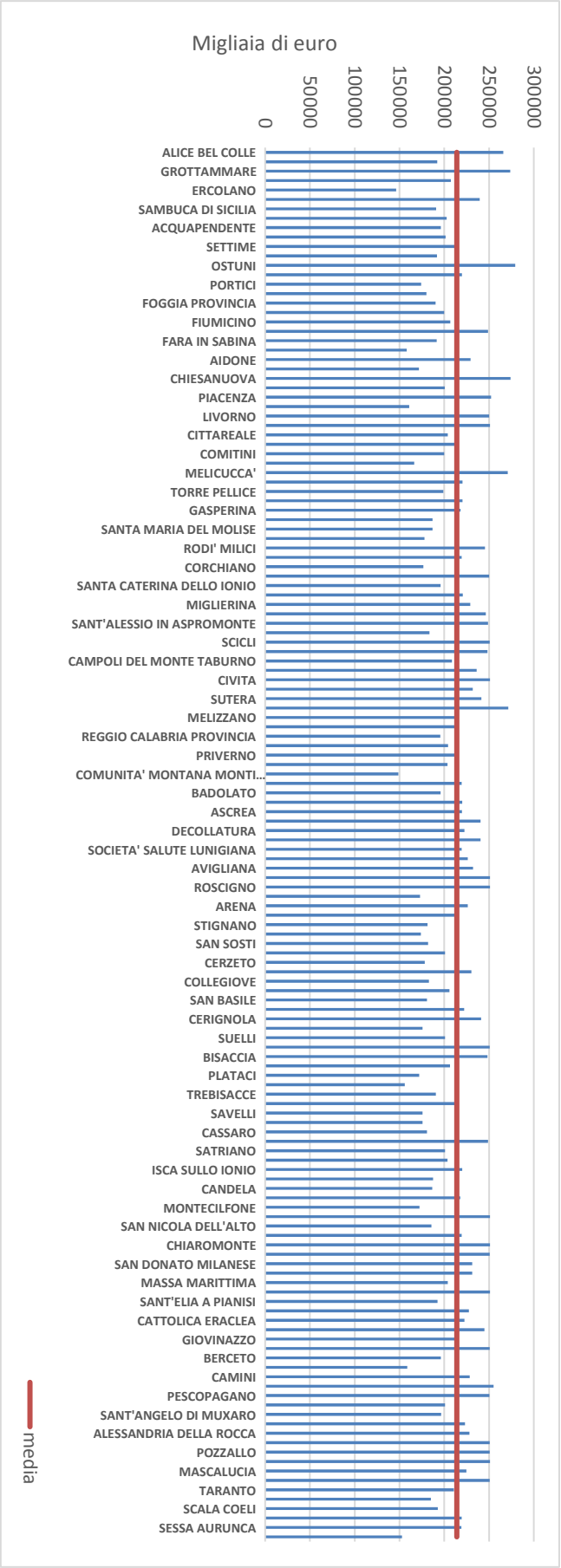
Analogamente, sempre per l'anno 2015, in relazione allo stesso numero di posti gestiti (n. 25), nell'ambito del medesimo contesto regionale, è paradossale la differenza (+51 per cento) tra i 304.037 euro richiesti dal Comune di Licata (Ag), rispetto ai 460.337 euro del Comune

¹⁸ Il decreto del Ministero dell'interno del 30 luglio 2013 all'art. 6 ha previsto che: 1. l'ente locale che presenta domanda di contributo ha l'obbligo di garantire, nel corso del triennio di vigenza del bando, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi su richiesta della Direzione centrale per il tramite del Servizio centrale. 2. L'attivazione ha carattere facoltativo per gli enti locali che presentino domande riferite a servizi per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria o per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata. 3. La percentuale di posti aggiuntivi viene calcolata in base al numero di posti effettivamente finanziati secondo i seguenti criteri: a) da un minimo obbligatorio di 40 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti fino a 25 posti; b) da un minimo obbligatorio di 30 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 26 fino a 50 posti; c) da un minimo obbligatorio di 20 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 51 posti e oltre. I posti vanno calcolati con arrotondamento per difetto all'unità inferiore. 4. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all'ente locale. Non è necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle Linee guida. 5. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli enti locali sono tenuti ad attivare, i primi sei posti, entro i successivi sette giorni lavorativi. I restanti posti andranno attivati entro e non oltre i successivi venti giorni lavorativi. 6. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un costo *pro die/pro capite* pari ad euro 35.

di Chiaromonte Gulfi (Ra).

I successivi grafici illustrano, a parità di posti offerti, le oscillazioni di costi e la media matematica degli stessi.

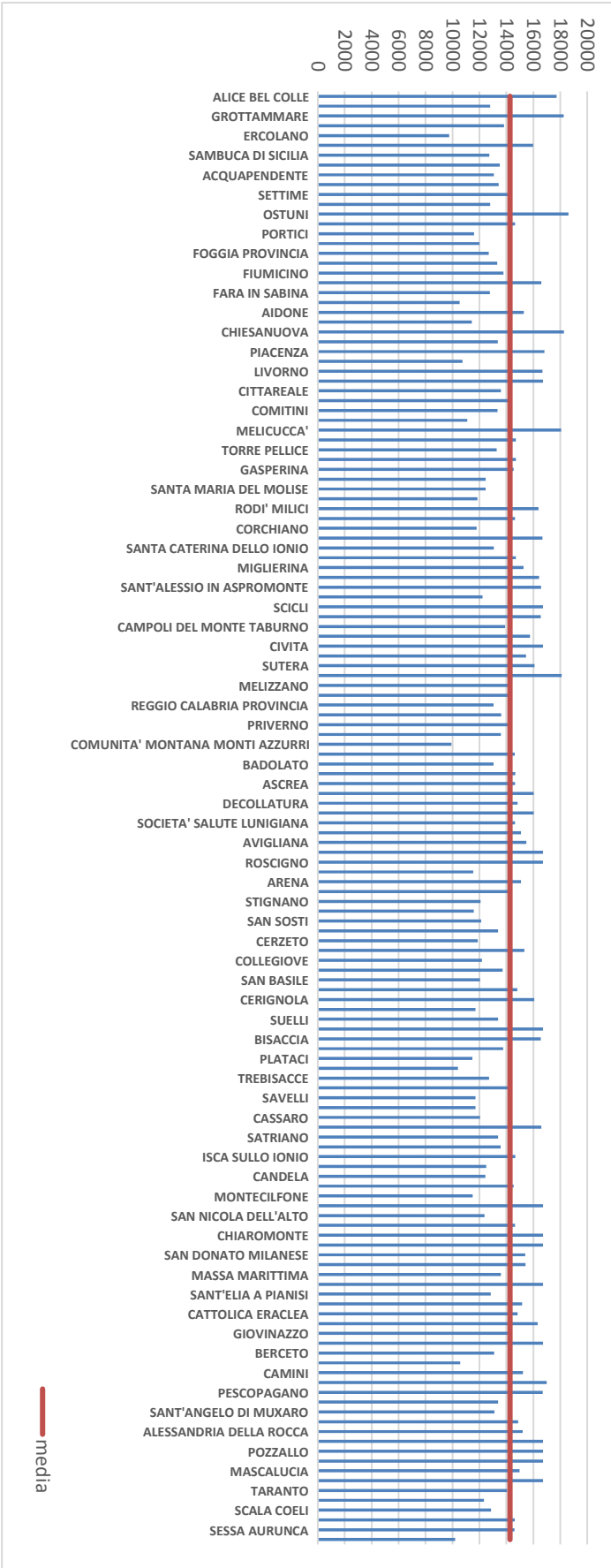
Grafico n. 1 - 147 enti locali a cui sono stati approvati progetti per quindici posti e relativi costi



N.B. La tabella è rappresentativa di un campione di n. 147 enti, ma per esigenze di leggibilità del grafico, ne sono evidenziati solo n. 74.

Grafico n. 2 - 147 enti locali approvati progetti per quindici posti e costo medio annuale *pro capite*

in migliaia di euro



N.B. La tabella è rappresentativa di un campione di n. 147 enti ma per motivi di leggibilità del grafico, ne sono evidenziati n. 74.

Grafico n. 3 - 73 enti locali a cui sono stati approvati progetti per venticinque posti e relativi costi

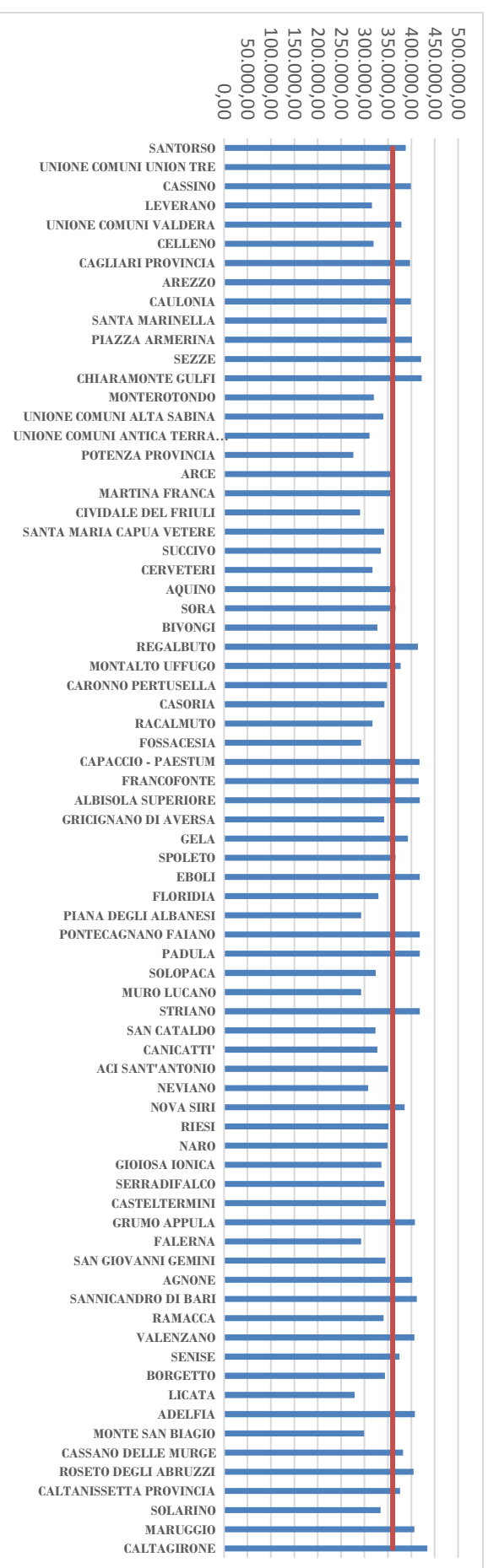
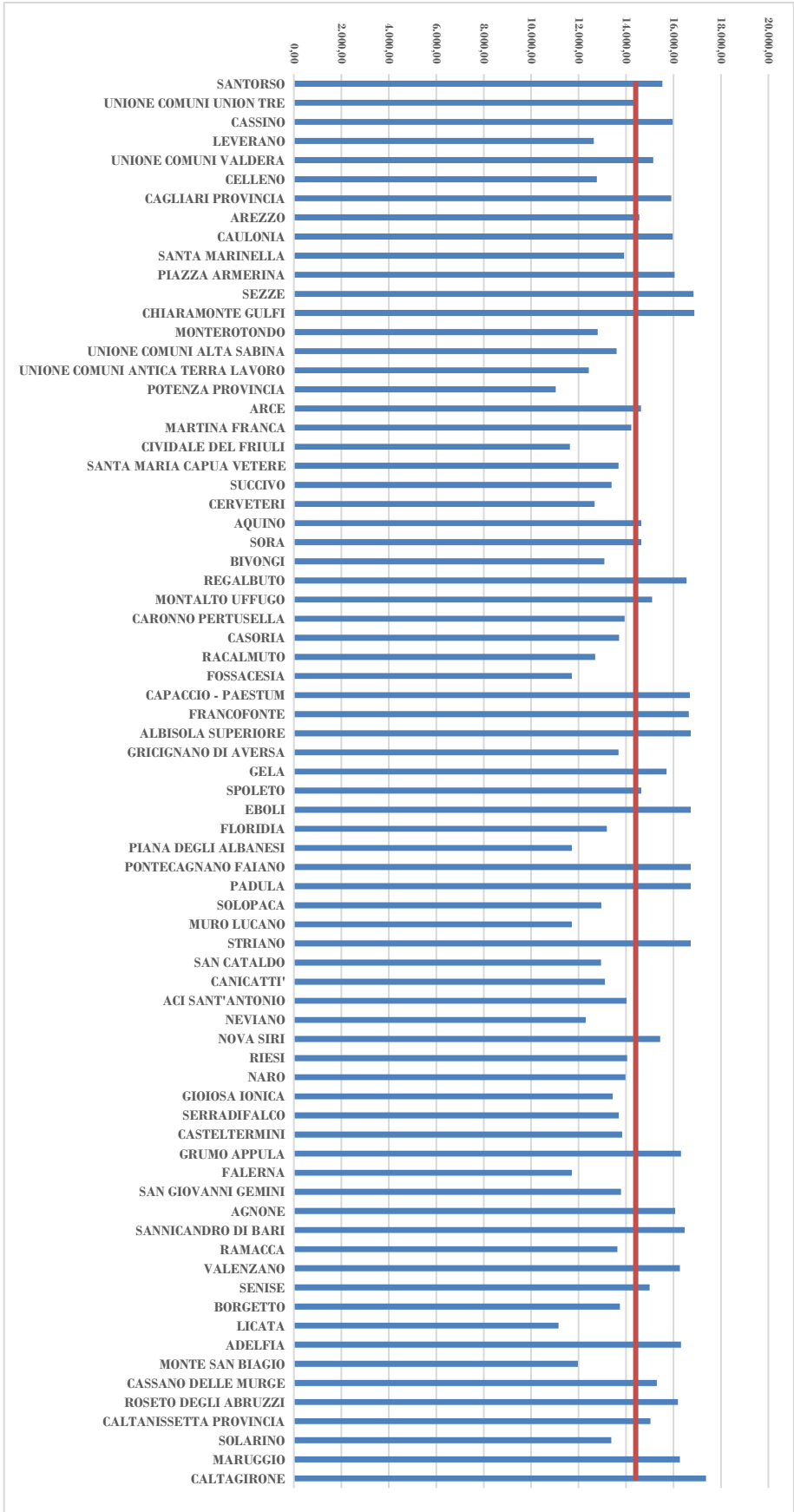


Grafico n. 4 - 73 enti locali approvati progetti per venticinque posti e costo medio annuale *pro capite*



Tale evidenza mette in luce un'inadeguata analisi preventiva dell'importo necessario per affrontare le spese di sostegno e di intervento per ogni immigrato, importo che varia anche in relazione alla tipologia di posti "assegnati" ovvero in "aggiuntiva".

Ne discende la necessità che il ministero, giovandosi dell'esperienza maturata, inserisca nei futuri bandi di concorso specifici parametri quali-quantitativi che fissino il limite massimo di spesa, a parità di posti assegnati. Ciò consentirebbe di modulare uniformemente e preventivamente possibili incongruenze che originano la differenza economica fra gli Sprar presenti sul territorio nazionale che offrono gli stessi servizi e le medesime prestazioni.

Per arginare tali criticità non appare ancora adeguato quanto previsto dal recente decreto ministeriale del 10 agosto 2016 che, all'art. 17, consente alla commissione di risolvere tali incongruenze solo *ex post* e quindi con aggravio di tempi per la definizione efficace e solerte della procedura di assegnazione.

Come risulta dalla tabella seguente, il costo medio *pro capite*, per l'anno 2014, è stato di euro 39, mentre per l'anno 2015 è stato di euro 42.

Tabella n. 2 - Media nazionale giornaliera e annuale per singolo posto

Anno	n. posti ordinari	Numero comuni	media giornaliera nazionale per singolo posto €	media annuale per singolo posto €
2014	25	73	39,09	14.407,00
2015	25	73	41,96	15.442,00
2014	15	147	39,47	14.267,00
2015	15	147	42,32	15.316,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

3. Anci

I rapporti tra il Ministero dell'interno e l'Anci sono stati regolati da apposite convenzioni, adottate il 21 dicembre 2007 (per il triennio 2008-2010) e il 20 dicembre 2010 (per il triennio 2011-2013).

Attualmente è in vigore la convenzione triennale 2014-2016 sottoscritta in data 16 dicembre 2013.

Con detti accordi si è affidata all'Anci la gestione del Servizio centrale, per l'esecuzione delle attività di:

1) monitoraggio della presenza sul territorio dei richiedenti o titolari di protezione internazionale, gestione delle informazioni inerenti le persone accolte e interventi realizzati dai progetti territoriali aderenti allo Sprar;

2) diffusione delle informazioni sugli interventi;

3) assistenza tecnica agli enti locali.

L'Anci si è impegnata a svolgere le attività sopra indicate, nei limiti del finanziamento concesso (5.152.100 euro per ciascun anno del triennio per un totale di 15.456.300 euro), con il supporto di risorse umane e strumentali proprie e di strutture controllate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'importo complessivo di cui sopra è a copertura di 18.000 posti e, qualora si dovessero attivare posti aggiuntivi, verrà riconosciuto all'Anci un ulteriore finanziamento di euro 219.000 per ogni scaglione di 2.000 posti.

4. Cittalia

In ragione delle convenzioni di cui sopra, a sua volta l'Anci, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto operativo della fondazione Cittalia.

Nata nel 2008, Cittalia - Fondazione Anci Ricerche - è la struttura dell'Anci dedicata agli studi ed alle ricerche sui temi di principale interesse per i comuni italiani: ambiente, istituzioni, innovazione, per poi focalizzarsi su *welfare* e società, inclusione sociale, partecipazione e gestione degli spazi pubblici e politiche urbane, con l'obiettivo di sviluppare politiche pubbliche efficaci a migliorare le loro capacità di programmazione, gestione e valutazione. Cittalia fornisce anche informazioni e servizi sui principali programmi di finanziamento europei e supporto alle attività di euro progettazione.

Cittalia fornisce anche informazioni e servizi sui principali programmi di finanziamento europei e supporto alle attività di euro-progettazione.

Si tratta di una fondazione che ha una propria contabilità civilistica e presenta un bilancio secondo le regole delle società di capitali.

Dal 2011 Cittalia ha ampliato gli obiettivi e la missione, integrando nella propria struttura l'attività di "supporto" del Servizio centrale, con lo scopo di fornire consulenza, assistenza tecnica, informazioni e di fare formazione alle autorità locali e agli operatori della rete Sprar, oltre che dare appoggio all'Anci per monitorare la presenza di rifugiati e richiedenti asilo sul territorio nazionale.

Però la fondazione, nel proprio sito Internet, dichiarava che aveva "al suo interno il Servizio centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)".

A seguito di preventiva segnalazione di questa Corte, l'Anci, con nota prot. 81/DIRAMM(LP/db-16 del 29 novembre 2016, ha comunicato che, nel frattempo, ha provveduto ad apportare la relativa modifica nel seguente modo:

"a) sul sito Anci è stato pubblicato ...: «Anci gestisce, su convenzione con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989, il Servizio centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Tale struttura ha compiti di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza tecnica agli enti locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di "accoglienza integrata" e compongono la rete dello Sprar". In tale attività, Anci si avvale del supporto della propria articolazione organizzativa interna, Fondazione Cittalia»;

b) sul sito della fondazione Cittalia, è stato pubblicato ...: «Cittalia, in quanto articolazione interna all'organizzazione amministrativa di Anci, fornisce attività di supporto al Servizio centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), la cui gestione è affidata ad Anci, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989. Il Servizio centrale ha compiti di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza tecnica agli enti locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di "accoglienza integrata" e compongono la rete dello Sprar»".

Il trasferimento di funzioni da parte del Ministero, per la gestione del Servizio centrale all'Anci, prevede un budget complessivo di euro 15.456.300,00 per il triennio 2014/2016, e, a sua volta, l'Anci, per tale servizio, si affida al supporto della Fondazione Cittalia con un costo triennale di euro 10.995.300,00 (circa l'80 per cento del budget complessivo previsto dal ministero).

Nonostante la succitata delega all'Anci, la competente Direzione centrale dovrà porre la sua attenzione sulle modalità con cui l'associazione stessa esercita, in concreto, i propri compiti ricorrendo all'ausilio del supporto di un soggetto terzo (Cittalia).

In sostanza, l'attività attribuita alla Fondazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal ministero per incarichi ben definiti, nel senso che essi non potranno essere, per come avviene oggi, un supporto indefinito in relazione alla generalità delle funzioni trasmesse dal ministero all'Anci (delegato primario).

Conseguentemente, gli specifici adempimenti dovranno essere indicati con precisione nell'atto di conferimento.

Ciò anche, indipendentemente dalla funzione generale di controllo, per esplicita previsione normativa (art. 16, comma III, d.lgs. n. 81/2008), laddove è stabilito che il delegante ministero, quale "datore di lavoro", è sempre il titolare di doveri di vigilanza e di controllo sull'attività delegata.

Le attività di supporto svolte dalla fondazione Cittalia debbono essere, cioè, preventivamente conosciute dal ministero, in quanto la competente Direzione centrale possa in ogni momento intervenire per modulare, variare e regolare gli interventi posti in essere (controllo contestuale).

In generale, il fatto che durante lo svolgimento di un progetto si presenti la necessità di introdurre modifiche è assolutamente fisiologico e ciò non indica necessariamente la presenza di anomalie. Anzi, in molti casi per il ministero potrebbe costituire una fonte di vantaggi e di opportunità, a fronte di mutate esigenze (che nell'ambito del fenomeno dell'immigrazione si possono facilmente presentare successivamente all'attività di pianificazione), poter calibrare immediatamente i giusti correttivi e rimedi per non limitarsi, come avviene oggi, ad attendere l'anno successivo per constatare, dai rendiconti dell'anno precedente (quindi solo *ex post*), cosa sia stato effettivamente realizzato dalla stessa fondazione Cittalia.

Da segnalare, altresì, il tema della presenza, in capo all'Anci, sia dei compiti propri di un soggetto associativo e rappresentativo dei comuni, sia delle funzioni pubbliche di monitoraggio e controllo in ordine all'attuazione dei progetti gestiti dagli stessi enti. In tale situazione, reputa la Corte che, al di là dell'essenziale ruolo di collegamento svolto dall'Anci fra il Ministero dell'interno e i comuni, una riflessione vada compiuta sulla opportunità che compiti di verifica indipendente sull'attuazione dei progetti siano affidati ad un organo distinto dai soggetti che gestiscono o monitorano i progetti stessi. Altrettanto rilevante sarà l'esercizio dei controlli interni ad opera dell'apposito organismo di controllo del Ministero.

Infine, secondo i dati forniti, la Fondazione svolge la sua attività di supporto con le seguenti unità operative:

Tabella n. 3 - Personale Cittalia dedicato al Progetto servizio centrale

PERSONALE CITTALIA DEDICATO AL PROGETTO SERVIZIO CENTRALE		
ANNO 2015		
Rapporto contrattuale	Inquadramento Totale	
Collaboratore	parzialmente dedicato	8
	interamente dedicato	47
Collaboratore/Totale		55
Dipendente	Impiegato	32
	Funzionario	1
Dipendente/Totale		33
Dipendente	Impiegato distaccato	2
	Dirigente distaccato	1
Dipendente/Totale		3
Totale complessivo		91

Attività svolte dal personale Cittalia interamente dedicato	Totale
Amministrazione personale	1
Assistenza e monitoraggio	21
Assistenza e monitoraggio -ambito legale	2
Banca dati	9
Comunicazione e ricerca	12
Direttore del S.C.	2
Formazione e comunicazione	2
Rendicontazione Prog. Sprar	19
Segreteria	8
Tutor regionale	13
Supporto al Coordinamento	1
Assistenza tecnica e Banca Dati	1
Totale complessivo	91

RUOLO	ATTIVITA'
Impiegato	Supporto tecnico-amministrativo e di rendicontazione
Impiegato	Supporto alla gestione tecnico-amministrativa
Dirigente	Coordinamento e Rapporti con la Committenza
Dirigente	Coordinamento e supervisione tecnico-amministrativa
Impiegato	Supporto organizzativo alle attività di comunicazione
Impiegato	Supervisione e coordinamento delle attività di comunicazione e diffusione
Totale Dipendenti coinvolti 6	
Percentuale media di impegno del personale Cittalia 42,93%	

Fonte: Cittalia.

5. Il sistema degli Sprar

5.1. I progetti per l'accoglienza

I progetti di accoglienza della rete Sprar nel 2013 erano stati 151 (con 128 enti locali interessati e 3.000 posti finanziati, a cui erano stati aggiunti altri 6.402 posti straordinari), mentre nel 2014 gli stessi erano più che raddoppiati, arrivando a n. 432¹⁹ progetti (con 381 enti locali interessati, presenti in 93 province e in 19 regioni).

L'accoglienza Sprar, per l'anno 2015, rimane praticamente immutata con altrettanti 430 progetti (con 379 enti locali interessati di cui 340 comuni, 31 province e 8 unioni di comuni) di cui 348 per categorie ordinarie, 52 per minori non accompagnati e 30 per persone con disagio mentale o disabilità.

In data 30 maggio 2016 è stato firmato il decreto con cui sono stati approvati e ammessi al finanziamento²⁰ per l'anno 2016-2017, i progetti presentati dagli enti locali (174 progetti per l'accoglienza ordinaria e 17 per l'accoglienza con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata) che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria. I servizi di accoglienza sono prestati a partire dal 1° giugno 2016.

Nel 2015 le strutture abitative della rete dello Sprar sono state 2.545 (330 in più rispetto al 2014, per un totale di oltre 21.613 posti finanziati), ed hanno ospitato, in media, 8 beneficiari ciascuna.

Gli alloggi sono rappresentati principalmente da tre tipologie di strutture: appartamenti (n. 2.092 pari all'82 per cento), centri collettivi (n. 305 pari al 12 per cento) e comunità alloggio (n. 148 pari al 6 per cento), quasi esclusivamente destinate a minori non accompagnati che occupano n. 87 delle 148 comunità alloggio.

Rispetto al 2014, è cresciuta di 2 punti percentuali l'incidenza degli appartamenti, dedicati per il 64,5 per cento a uomini singoli o donne singole, mentre per il restante 35,5 per cento la destinazione è per donne sole con figli, minori e famiglie. I centri di accoglienza collettivi sono destinati per il 79,7 per cento agli uomini e alle donne singole, mentre il restante 20,3 per cento riguarda nuclei familiari, donne sole con figli minori e minori stranieri

¹⁹ In realtà, dalla risposta della fondazione Cittalia i progetti per l'anno 2014 risultano essere stati n. 434. V. allegato n. 2.

²⁰ In base alle risorse disponibili sui capp. 2311 p.g. 1, 2352 p.g. 1.

non accompagnati.

Complessivamente, le strutture sono destinate per il 5 per cento alle donne con minori, per il 25 per cento a nuclei familiari completi, per il 6 per cento ai minori stranieri non accompagnati, per il 4 per cento a donne sole, per il 50 per cento a uomini singoli e per il 10 per cento possono accogliere sia uomini che donne secondo le necessità del momento.

Per quanto riguarda la residenza presso strutture pubbliche o abitazioni private, dei 29.698 beneficiari accolti, 29.484 (pari al 99,3 per cento del totale) sono stati ospitati presso strutture messe a disposizione dagli enti locali afferenti al Sistema di protezione. Le restanti 214 persone (pari allo 0,7 per cento) sono state inserite in accoglienza esterna da parte di alcuni progetti, utilizzando i residui finanziari degli anni precedenti.

L'ubicazione è quasi sempre all'interno del centro cittadino delle città o comunque limitrofe alle zone residenziali e collegate con un servizio di mezzi pubblici. Ogni struttura dovrebbe offrire un numero sufficiente di servizi igienici, camere con adeguati posti letto e spazi comuni quali sala *tv*, sala da pranzo e sala lettura.

Da segnalare che oltre il 40 per cento delle presenze si registra nel 2015 nelle regioni Lazio (22,4 per cento del totale nazionale) e Sicilia (20,1 per cento), seguite da Puglia (9,4 per cento) e Calabria (8,9 per cento)²¹. Nelle rimanenti regioni la presenza è inferiore al 6 per cento, ad esclusione della Valle d'Aosta dove non vi sono progetti Sprar.

Gli enti locali, ammessi al finanziamento a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fnpsa), dovranno realizzare fino al 31 dicembre 2016, nell'ambito dello Sprar, anche le attività inerenti i progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, come stabilito dal decreto del Ministero dell'interno del 27 aprile 2015. Il contributo per l'accoglienza è previsto per un importo massimo pari a euro 45 *pro die/pro capite*, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, così come previsto dal piano finanziario preventivo.

A seguito di tale decreto sono stati approvati 73 nuovi progetti, che vanno ad aggiungersi a quelli finanziati con il precedente bando, ampliando così la rete di altri mille posti di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, con uno stanziamento dedicato pari a 21 milioni di euro.

²¹ Pertanto, tali quattro regioni sono i territori con la maggiore capienza dello Sprar essendo il complessivo di posti pari al 60,8 per cento del totale nazionale.

Rispetto alla distribuzione geografica dei posti, le regioni con il maggior numero di comuni interessati sono la Sicilia con sedici comuni, seguita dalla Calabria con tredici, dall'Emilia-Romagna con dieci, dalla Puglia con nove, dalla Lombardia con sei e, infine, dalla Campania e dal Molise con quattro comuni.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

- stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'ammissione al contributo;
- presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
- presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio di banca dati relativa alle presenze ed ai servizi erogati;
- presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel manuale unico di rendicontazione;
- effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente gestore nel più breve tempo possibile dalla data di accredito degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.

Tabella n. 4 - Distribuzione geografica dei posti Sprar 2014

REGIONE	2014			Tasso di incidenza %
	TOTALE (con posti aggiuntivi)	n. enti locali attuatori	n. progetti	
ABRUZZO	227	5	5	1,1
BASILICATA	406	12	13	2
CALABRIA	1.894	49	53	9,1
CAMPANIA	1.155	30	30	5,6
EMILIA ROMAGNA	748	14	17	3,6
FRIULI VENEZIA GIULIA	318	7	9	1,5
LAZIO	4.791	33	38	23,1
LIGURIA	308	6	7	1,5
LOMBARDIA	942	21	24	4,5
MARCHE	538	14	16	2,6
MOLISE	440	13	13	2,1
PIEMONTE	883	13	16	4,3
PUGLIA	1.864	52	57	9
SARDEGNA	88	3	3	0,4
SICILIA	4.782	81	97	23,1
TOSCANA	547	14	15	2,6
TRENTINO ALTO ADIGE	149	1	2	0,7
UMBRIA	371	7	11	1,8
VENETO	293	7	8	1,4
TOTALI	20.744	382	434	100

Fonte: Sprar.

Tabella n. 5 - Distribuzione geografica dei posti Sprar al mese di giugno 2016

REGIONE	Giugno 2016			Tasso di incidenza %
	TOTALE (con posti aggiuntivi)	n. enti locali attuatori	n. progetti	
ABRUZZO	332	8	8	1,24
BASILICATA	479	15	16	1,79
CALABRIA	3.022	90	102	11,32
CAMPANIA	1.496	42	43	5,60
EMILIA ROMAGNA	1.122	22	32	4,20
FRIULI VENEZIA GIULIA	409	9	11	1,53
LAZIO	4.877	40	46	18,27
LIGURIA	488	10	11	1,83
LOMBARDIA	1.459	42	48	5,46
MARCHE	817	21	25	3,06
MOLISE	545	17	17	2,04
PIEMONTE	1.331	27	30	4,98
PUGLIA	2.761	76	90	10,34
SARDEGNA	223	10	10	0,84
SICILIA	5.223	95	123	19,56
TOSCANA	887	21	25	3,32
TRENTINO ALTO ADIGE	149	1	2	0,56
UMBRIA	440	11	15	1,65
VENETO	641	17	20	2,40
TOTALI	26.701	574	674	100

Fonte: Sprar.

5.2. I posti dell'accoglienza

Nel corso degli anni il Sistema degli Sprar si è sviluppato sia per la capacità dei posti messi a disposizione per l'accoglienza, sia per il numero dei beneficiari accolti, andando a

regime solo nella seconda metà del 2005, a seguito dell’emanazione del regolamento di attuazione della l. n. 189/2002²², e del d.lgs. n. 140/2005, che ha recepito la direttiva europea n. 2003/9/Ce, recante le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Di conseguenza, per l’attuazione del quadro normativo, era stato adottato, ai sensi dell’art. 1-*sexies*, c. 3, il decreto del Ministro dell’interno 28 novembre 2005, il quale aveva stabilito le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale asilo, nonché i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso. Lo stesso decreto aveva determinato il contributo economico di prima assistenza in favore dei richiedenti asilo che, privi di mezzi di sostentamento, non venivano accolti nel Sistema Sprar o nei centri governativi Cara (cfr. art. 6, c. 7, d.lgs. n. 140/2005) ed assicurava, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale asilo, la continuità degli interventi e dei servizi previsti dal Fer - Fondo europeo per i rifugiati (oggi Fami).

L’importo di tale contributo economico di prima assistenza e le relative modalità di erogazione era determinato dal Ministero dell’interno con il decreto annuale di finanziamento dello Sprar (art. 1-*sexies*, c. 3, lett. c), l. n. 39/1990)²³. Detto contributo è stato soppresso con il d.lgs. n. 142/2015.

I decreti emanati in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008, 5 agosto 2010 e, da ultimo, 30 luglio 2013, hanno successivamente modificato il decreto 28 novembre 2005, in ragione delle necessità di apportare alcune variazioni a detta disciplina, sia in ordine alla semplificazione della scala dei punteggi prevista per la valutazione delle domande, sia in relazione alle accresciute e mutate esigenze di accoglienza.

I continui flussi di migranti giunti in Italia e richiedenti protezione internazionale hanno obbligato ad un adeguamento della capacità di accoglienza del Sistema sia in termini numerici che qualitativi.

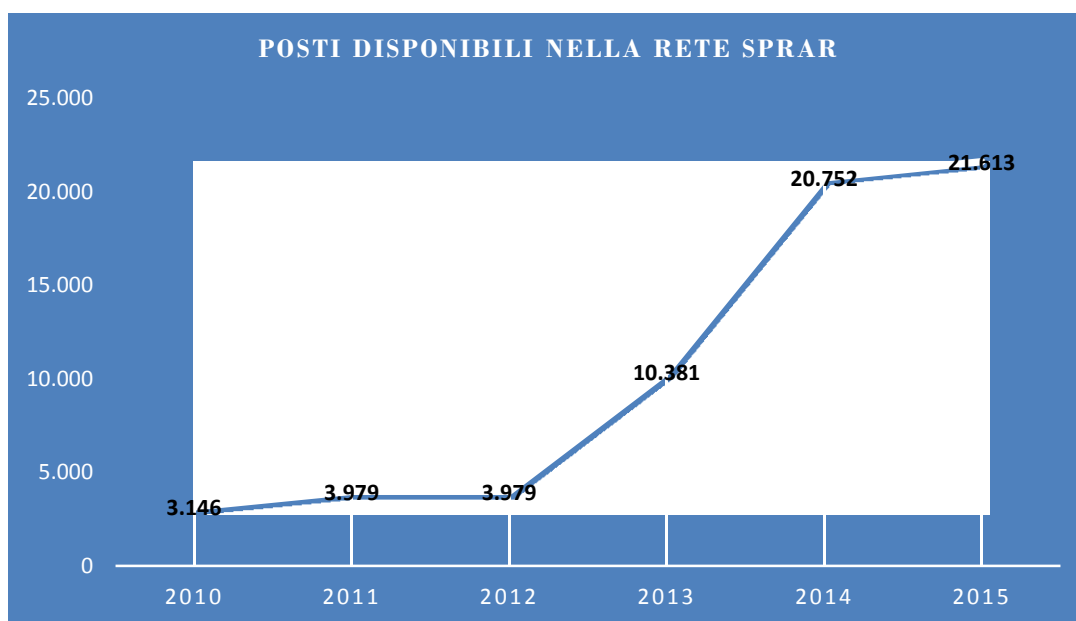
²² Adottato con d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303, recante “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato”.

²³ Poteva richiedere il contributo lo straniero che avesse richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e avesse diritto all’accoglienza e per il quale non era possibile individuare un posto in accoglienza nei centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ovvero nei centri governativi. Il richiedente quindi doveva trovarsi in uno stato di indigenza accertato dall’Ufficio di polizia. *Riferimenti normativi*: d.lgs. 28 novembre 2005, n. 140, art. 6, c. 7; d.l. n. 416/1989, convertito con modificazioni dalla l. n. 39/1990, art. 1-*sexies*, c. 3; decreto del Ministero dell’interno del 28 novembre 2005, art. 14.

Inizialmente, nel 2003, i posti riservati in queste strutture erano 1.365, progressivamente aumentati, fino ad arrivare nel 2010, ai 3.000 posti finanziati dal Fnpsa per mezzo delle risorse dell'otto per mille, vi è stato, poi, un incremento di ulteriori 146 posti (che sono giunti ad un totale di 3.146).

Il Ministero dell'interno ha ampliato negli anni i posti di accoglienza Sprar, come dal seguente grafico:

Grafico n. 5 - Posti della rete Sprar



Complessivamente, i progetti finanziati dal Fnpsa nel 2014 hanno reso disponibili 20.752 posti in accoglienza, di cui 19.514 destinati alle categorie ordinarie, 943 all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e 295 per persone con disagio mentale e disabilità fisica. Per il 2015 i posti finanziati sono stati 21.613 di cui 20.356 destinati alle categorie ordinarie, 977 all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e 280 per persone con disagio mentale e disabilità fisica.

I posti strutturalmente finanziati dal bando 2014-2016²⁴ sono stati 12.602, a cui si sono sommati 8.150 posti aggiuntivi (6.002 posti aggiuntivi attivati da luglio 2014; ulteriori 1.932 posti aggiuntivi attivati da ottobre 2014; 216 posti aggiuntivi per minori non accompagnati).

²⁴ D.m. 30 luglio 2013.

Nel 2014 sono stati 21.660 i beneficiari accolti nei progetti ordinari, 272 nei progetti per disabili e disagio mentale e 1.142 in quelli per minori stranieri non accompagnati, per un totale di 23.074 accolti e si precisa che 113 beneficiari sono transitati in più progetti Sprar.

Di conseguenza, il numero effettivo degli accolti per il 2014 è stato di 22.961, mentre nel 2015 il numero è aumentato complessivamente a 29.761 unità.

Inoltre al 20 settembre 2015 i minori ospitati nelle strutture del Ministero dell'interno sono stati n. 1.688 in quindici centri finanziati con fondi Fami e n. 1.318 accolti nello Sprar dedicato ai minori.

Il numero dei minori non accompagnati ammessi negli Sprar è destinato a salire, considerando che il nuovo sistema, delineato dall'intesa in Conferenza unificata del 10 luglio 2014 e confermato dalla legge di stabilità 2015, elimina, ai soli fini dell'accoglienza, la distinzione tra "minori stranieri non accompagnati" richiedenti asilo e non.

Per ampliare ulteriormente la capacità ricettiva degli Sprar è stato pubblicato, il 7 ottobre 2015, il nuovo bando 2016-2017 rivolto agli enti locali che prestano o intendano prestare servizi di accoglienza e che permette di aggiungere ulteriori 10.000 posti.

Il bando, inoltre, contiene una notevole riduzione del cofinanziamento dei comuni che dal 20 per cento scende al 5 per cento.

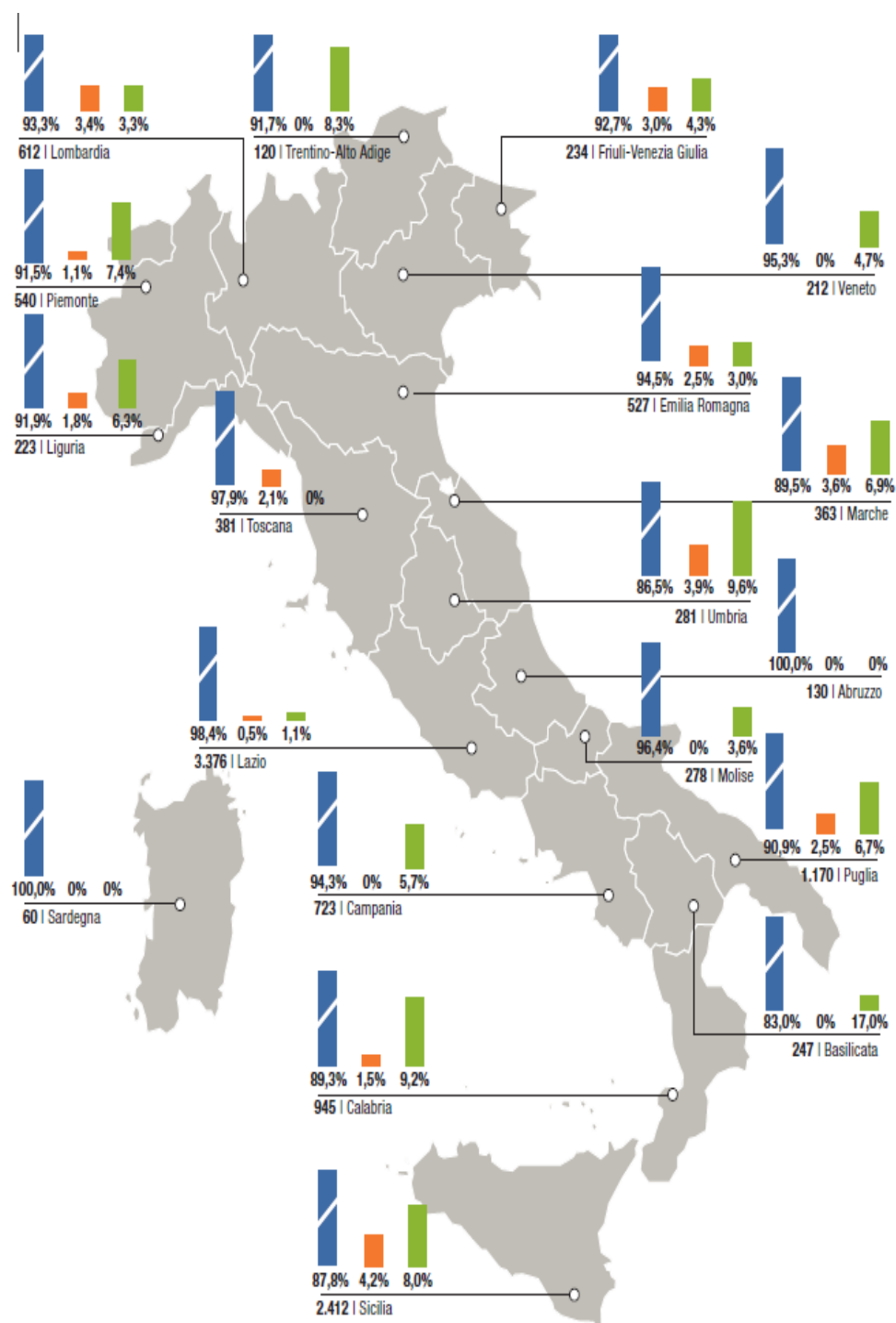
Nella seguente tabella si riporta la distribuzione geografica dei posti di accoglienza della rete Sprar per categorie ordinarie, disagio mentale e Msna.

Grafico n. 6 - Panoramica nazionale della rete Sprar 2014

Mappa 1

I posti di accoglienza della rete SPRAR per categorie di progetto (dato aggregato su base regionale)
Valori percentuali e assoluti

Ordinari
Disagio mentale
MSNARA



5.3. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo-Fnpsa

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo viene gestito direttamente dal Ministero dell'interno che provvede alla sovvenzione di quegli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Oltre agli stanziamenti previsti sul capitolo di bilancio ordinario²⁵, al fondo confluiscono, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, anche le risorse del Fondo europeo per i rifugiati.

Con il Fnpsa vengono assegnati contributi in favore degli enti locali che presentino progetti destinati all'accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'interno fornisce le linee guida che specificano i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso degli enti locali fino alla ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita da²⁶:

- 1) risorse oggi iscritte al cap. 2351.8 (fino al 2014), 2311.1 e 2352.1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
- 2) assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, oggi confluito nel Fami;
- 3) contributi o donazioni disposte dai privati, enti o organizzazioni anche internazionali ed altri organismi dell'Unione europea.

Il piano di ripartizione del fondo è definito dalla Commissione di valutazione delle domande di contributo, che assegna a ciascun ente locale, sulla base delle graduatorie di cui

²⁵ Capitolo n. 2352.

²⁶ Art. 1-*septies*, d.l. n. 416/1989 (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - cap. 2359 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'art. 1-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al c. 1, lett. b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al medesimo c. 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

all'art. 9, c. 1, del d.m. 30 luglio 2013, un sostegno finanziario non superiore al 95 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 8 del decreto e sentita la Conferenza unificata²⁷, adotta il decreto di ripartizione del fondo.

Della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo è data diffusione mediante la pubblicazione sui siti Internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale. Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonché alla prefettura Utg territorialmente competente.

I pagamenti a carico del Fondo Fami (50 per cento quota comunitaria e 50 per cento quota nazionale) hanno avuto inizio dal mese di settembre 2015, con l'apertura del conto n. 5949 di contabilità speciale intestato al competente Dipartimento del ministero; ciò in quanto i primi finanziamenti comunitari sono pervenuti ad agosto 2015, dopo l'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano degli interventi 2014-2020.

Sullo stesso conto sono state versate le restanti entrate comunitarie e pagati gli ultimi interventi concernenti il Fei (Fondo europeo integrazione) relativi alla conclusiva annualità 2013, fino a chiusura definitiva del Fondo stesso avvenuta in data 31 marzo 2016.

Per quanto riguarda l'ultima annualità 2013 in chiusura dei fondi Fer (Fondo Europeo Rifugiati) e Fr (Fondo europeo Rimpatri) i pagamenti finali residui nel 2015 sono stati effettuati direttamente da parte dell'Igrue²⁸.

Ciò stante, il Fondo Fami ha presentato, sulla base del Rendiconto 2015, le seguenti risultanze:

²⁷ Di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

²⁸ Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - Ragioneria dello Stato.

Tabella n. 6 - Finanziamenti comunitari - Fami anno 2015

DESCRIZIONE	COMUNITARIO	NAZIONALE	TOTALE
ACCREDITAMENTI	22.074.904,39	22.074.904,39	44.149.808,78
EROGAZIONI RENDICONTATE	1.936.905,43	10.143,70	1.947.049,13
SALDO DISPONIBILE	20.137.998,96	22.064.760,69	42.202.759,65

Fonte: Ucb Ministero interno - dati aggiornati al 4 agosto 2016.

Le risorse finanziarie, tratte dal bilancio dello Stato, per l'anno 2014 e per l'anno 2015 sono:

Tabella n. 7 - Quadro riepilogativo risorse finanziarie bilancio dello Stato Sprar

ANNO	Capitolo	Stanzamenti	Impegnato e pagato posti Sprar	Altri impegni	Residui	Disponibilità in competenza al 31 dicembre
2014	2311.1 2351.8 2352.1	206.427.800,00	196.293.945,79	8.152.100,00	2.748.105,35 0,00 3.000.000,00	1.981.754,21
2015	2311.1 2352.1	213.495.041,54	208.072.142,36	5.414.255,14	4.384.824,89 5.874.202,27	8.644,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Il ministero, in particolare, ha fatto fronte agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo, innanzitutto, con le risorse di cui al d.l. n. 120/2013, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito con l. 13 dicembre 2013, n. 137), che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni per l'anno 2013.

Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, è stata assegnata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014).

La l. n. 147/2013 ha disposto (con l'art. 1, c. 204) che, per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a tremila unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-*septies* del d. l. n. 416/1989, è incrementato di 3 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Il fondo è stato ulteriormente incrementato, con il d. l. n. 119/2014, di 50,8 milioni per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati-Sprar, oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi sono stati destinati, per il 2014, 62,7 milioni (art. 6); a questi fondi il legislatore ha aggiunto 60 milioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese impreviste e 53 milioni stanziati in sede di assestamento²⁹.

L'art. 1, cc. 179 e 180, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), reca il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Il c. 179 incrementa la dotazione del fondo di 187,5 milioni annui a decorrere dal 2015. Il finanziamento è finalizzato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, mentre il c. 180 rende permanente lo stanziamento di 3 milioni, autorizzato, per il solo 2014, dalla legge di stabilità del 2013 in favore del fondo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) con una capienza pari o superiori a tremila unità.

Come illustrato analiticamente nelle successive tabelle, il capitolo più significativo, il n. 2352/1 (Sprar), ha avuto nel 2014 uno stanziamento iniziale pari ad euro 5.485.086,00 ed un incremento in sede di assestamento pari ad euro 53.000.000,00, oltre ad altre assegnazioni, per un totale complessivo pari a 138.785.086,00 euro.

Lo stesso capitolo nel 2015 ha avuto uno stanziamento iniziale di 245.239.525,00 euro, ridotto in corso d'anno di 41.225.646,00 euro (quale saldo algebrico tra un incremento di

²⁹ Si veda Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Morcone, 15 settembre 2014.

euro 25.000.000,00 riconosciuto in sede di assestamento e successive riduzioni operate in via amministrativa in corso d'anno per un totale di 66.225.646,00 euro) per un totale complessivo pari ad euro 213.495.041,54.

Dall'esame dei dati illustrati le risorse assegnate dalla Commissione europea (assenti per il 2014) per l'anno 2015, pari a 22.074.904,39 euro, se raffrontati agli stanziamenti nazionali per gli Sprar (213.495.041,54 euro) rappresentano solo circa il 10 per cento, mentre se rapportati anche all'ulteriore stanziamento per la prima accoglienza (610.387.056,34 euro - importo complessivo impegnato del capitolo 2351) la percentuale scende addirittura al 3,6.

Si riporta nelle tabelle successive il dettaglio analitico delle specifiche voci (stanziamenti, variazioni negative, impegni e pagamenti).

Tabella n. 8 - Capitoli di spesa 2311.1-2351.8-2352.1 Fnpsa - gestione anno 2014

CAPITOLO	Stanziamenti	Variazioni negative	Note	Impegnato e pagato posti SPRAR	Altri impegni	Note	Disponibilità in competenza al 31 dicembre 2014
2311.1	11.219.577,00		stanziamento da legge di bilancio	4.839.977,00		pag.to posti SPRAR d.m. n. 8850 del 25 luglio 2014	
		1.196.863,00	variazioni negative (tagli)	30.637,00		pag.to posti SPRAR d.m. n. 12688 del 20 ottobre 2014	
					5.152.100,00	convenzione ANCI 2014	
Sub totale	10.022.714,00		disponibilità in competenza	4.870.614,00	5.152.100,00		0,00
2351.8	40.000.000,00		stanziamento da legge di bilancio	39.999.732,67		pag.to posti SPRAR d.m. n. 8850 del 25 luglio 2014	
	20.000.000,00		legge assestamento 2014	17.574.295,49		pag.to posti SPRAR d.m. n. 13944 del 19 novembre 2014	
		2.380.000,00	variazione negativa compensativa su 2351.2				
Sub totale	57.620.000,00		disponibilità in competenza	57.574.028,16			45.971,84
2352.1	5.580.041,00		stanziamento da legge di bilancio	26.664.859,59		pag.to posti SPRAR d.m. n. 8850 del 25 luglio 2014	
		94.955,00	variazioni negative (tagli)	23.424.080,32		pag.to posti SPRAR d.m. n. 12688 del 20 ottobre 2014	
	60.000.000,00		assegnazione MEF da Fondo spese impreviste art. 28 l.n. 196/2009	30.000.000,00		pag.to posti SPRAR d.m. n. 12688 del 20 ottobre 2014	
	53.000.000,00		legge assestamento 2014	53.760.363,72		pag.to posti SPRAR d.m. n. 13944 del 19 novembre 2014	
	300.000,00		contributo Banca d'Italia d.l. n. 416/1989		3.000.000,00	l. n. 147/2013 interventi di integrazione migranti Consorzio Comuni del Calatino	
	30.000.000,00		d.l. n.120/2013 su conto residui (lett. F)				
		10.000.000,00	variazione negativa compensativa su 2351.2				
sub totale	138.785.086,00	10.094.955,00	disponibilità in competenza	133.849.303,63	3.000.000,00		1.935.782,37
TOTALE	206.427.800,00			196.293.945,79	8.152.100,00		1.981.754,21

N.B. Il totale di 196.293.945,79 euro rappresenta l'importo effettivamente pagato dal ministero a fronte dell'importo di euro 196.295.919,38, quale stanziamento complessivo di competenza.

Fonte: Ministero dell'interno.

Tabella n. 9 - Capitoli di spesa 2311.1-2352.1 Fnpsa - gestione anno 2015

Capitolo	Stanziamen- ti €	Variazioni ne- gative	Note	Impegnato e pa- gato posti SPRAR	Altri impegni	Note	Disponibilità in compe- tenza al 31 Dicembre 2014
2311	9.481.163,00		l. n. 300/2014 legge bilancio 2015	4.109.847,36		posti SPRAR DM impegno del 16.11.2015	
					5.152.100,00	convenzione ANCI annua- lità 2015	
					219.000,00	attivazione 2000 posti art 3 convenzione ANCI	
sub totale	9.481.163,00		disponibilità incompetenza	4.109.847,36	5.371.100,00		215,64
2352,1	187.500.000,00		l. n. 300/2014 legge bilancio 2015	47.455.127,01		posti SPRAR DM impegno del 01.04.2015	
		3.441.406,00	variazioni ne- gative (tagli)	47.436.701,01		posti SPRAR DM impegno del 03.07.2015	
	40.000.000,00		d.l. n. 416/1989	54.900.690,64		posti SPRAR DM impegno del 09.08.2015	
	10.000.000,00		d.l. n. 416/1989	48.790.341,51		posti SPRAR DM impegno del 16.11.2015	
	4.739.525,00		d.l n. 109/2014 art. 5 co.5 (re- settlement afghani ISAF)	2.332.588,43		posti SPRAR per resettlement afghani d.m. del 03.07.2015 euro 401.345,00 - d.m. del 12.11.2015 euro 1.697.640,00 - d.m. del 10.08.2015 euro 233.603,43 (volo trasferimento)	
	3.000.000,00		l. bilancio n. 190/2014 art 1, c.180	1.551.663,88		solo impegno	
	25.000.000,00		Assestamento l. n. 171/2015	123.007,52		integrativo in favore EELL SPRAR DM 16.12.2015	
		60.000.000,00	variazione negativa comp- ensativa su 2351.2	1.219.050,00		pag.to posti sprar comune Monterotondo riemissione titolo per mancato buon fine anno 2013	
		2.784.240,46	variazione negativa comp- ensativa su 2351.2	153.125,00		posti SPRAR bando minori 27 aprile 2015 solo impegno DM 21/12/2015	
						riconoscimento debito anno 2014 posti Sprar comune Matera	
					43.155,14	riconoscimento debito in fa- vore OIM attività resettlement solo impegno	
sub totale	204.013.878,54	66.225.646,00	disponibilità in competenza	203.962.295,00	43.155,14		8.428,40
TOTALI	213.495.041,54			208.072.142,36	5.414.255,14		8.644,04

5.3.1. Accesso alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per gli anni 2016/2017

I comuni partner o aderenti ad uno Sprar, già attivi per il triennio 2014/2016, hanno la facoltà di presentare domanda di contributo per gli anni 2016-2017, ai sensi del d. m. 7 agosto 2015.

Il ministero ha previsto l’esclusione dalla presentazione solo per gli enti locali già titolari di un progetto Sprar (pur con le eccezioni di cui all’art. 4, cc. 2 e 3, d.m. 7 agosto 2015) e pertanto già direttamente aggiudicatari di un precedente finanziamento, ai sensi del d.m. 30 luglio 2013.

Il d.m. 7 agosto 2015 (art. 10, c. 5, lett. h) ha stabilito che l’ente locale sia tenuto a presentare le lettere di adesione di eventuali comuni che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza (i c.d. “enti locali partner”).

Altri comuni possono aderire al progetto anche senza mettere a disposizione servizi o ospitare strutture. Allo stesso modo, l’ente locale proponente e i comuni partner hanno piena autonomia in merito alle modalità della loro collaborazione, che potranno formalizzare con i provvedimenti amministrativi di loro competenza che riterranno maggiormente opportuni.

Tutti gli enti individuati dall’ente locale come “attuatori” devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 dello stesso decreto. Pertanto, ogni singolo attuatore deve essere in possesso di un’esperienza pluriennale consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda.

5.4. La capacità ricettiva

Il totale dei posti previsti dalle singole proposte progettuali deve rientrare nei parametri indicati nel d.m. 7 agosto 2015, il cui art. 7, c. 1, ha previsto che gli enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo Sprar una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. Ciò significa che almeno il 70 per cento dovrà essere riservato per le assegnazioni e i relativi inserimenti in accoglienza di beneficiari individuati dal Servizio centrale, mentre il restante 30 per cento potrà essere impiegato dagli enti locali titolari per accogliere direttamente (ferme restando le relative

comunicazioni al Servizio centrale) richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria presenti sul proprio territorio.

La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza³⁰, per il triennio 2013-2015, non doveva essere inferiore a quindici posti né superiore a:

a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;

b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;

c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 200.000 abitanti;

d) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del "decreto procedure" e all'art. 12 della l. 6 marzo 1998, n. 40;

e) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 1.000.000 abitanti;

f) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;

g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, in ogni caso il limite minimo del numero dei posti è dieci.

La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a quattro posti, né superiore a otto posti, esclusivamente destinati a tale tipo di vulnerabilità.

Nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata da un comune in partenariato con altri comuni, così come da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni ovvero da una provincia o da una città metropolitana, la popolazione va calcolata

³⁰ Ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonché alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

in base alla somma degli abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

In particolare, il numero massimo di posti può essere calcolato sia sommando il numero complessivo degli abitanti di tutti i comuni su cui insistono le strutture e verificando la fascia di popolazione corrispondente riportata dal bando, sia sommando il numero di posti cui ogni singolo comune potrebbe accedere in base al proprio numero di abitanti in caso di presentazione di una propria singola proposta progettuale. In ogni caso i limiti di riferimento sono quelli contemplati dall'art. 7, c. 2, dello stesso d.m.³¹

Inoltre, la circolare del 5 maggio 2016, diramata ai prefetti, ha previsto che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, è possibile trasferire beneficiari Sprar dalla “accoglienza Cas” alla “accoglienza Sprar”, privilegiando l’inserimento di beneficiari di protezione.

Tale previsione ha dato piena attuazione a quanto stabilito in Conferenza unificata in data 10 luglio 2014, prevedendo un naturale passaggio dei beneficiari dal primo livello di accoglienza (centri governativi e prefettizi) a un secondo livello (Sprar), nonché a quanto disposto dal d.lgs. n. 142/2015.

5.5. Il piano finanziario

Va premesso che oggi non esiste per i posti “ordinari” un costo giornaliero (*pro die/pro capite*) definito per singolo Sprar (tranne per i posti “aggiuntivi” - 35 euro fissi giornalieri), essendo il piano finanziario preventivo degli enti locali la formalizzazione economica delle attività complessive che si intendono svolgere, così come descritte nella domanda di contributo.

In fase di valutazione di tali domande, la commissione deve tener conto dell'economicità della singola proposta progettuale, con riferimento allo *standard* rilevato all'interno degli Sprar e in termini di coerenza di budget con i servizi previsti.

³¹ Così, per esempio, se due comuni con 5.000 abitanti ciascuno si associano, hanno due possibilità: considerare una capacità ricettiva massima di venticinque posti di accoglienza (5.000 + 5.000, casistica rientrante alla lett. a), art. 7, c. 2), oppure calcolare tale capacità in cinquanta posti (fino a venticinque posti per ogni comune fino a 5.000 abitanti).

Per tale aspetto si ribadisce la necessità che per i prossimi bandi, a parità di posti di accoglienza offerti, il ministero valuti l'opportunità di introdurre specifici correttivi affinché, in sede di assegnazione del contributo finanziario, vengano contenute le differenze economiche tra i vari Sprar che offrono gli stessi servizi e le medesime prestazioni.

5.6. I costi delle strutture Sprar

La gestione degli Sprar, come dalle precedenti tabelle nn. 14 e 15, ha avuto nel 2014 un costo complessivo di euro 196.293.945,79 (al netto della convenzione con l'Anci pari a 5.152.100 euro annuali) per un totale di 22.961 persone accolte, mentre per il 2015 il costo complessivo è aumentato ad euro 208.072,142,36. Alla data del 16 febbraio 2016 i posti occupati erano 20.564.

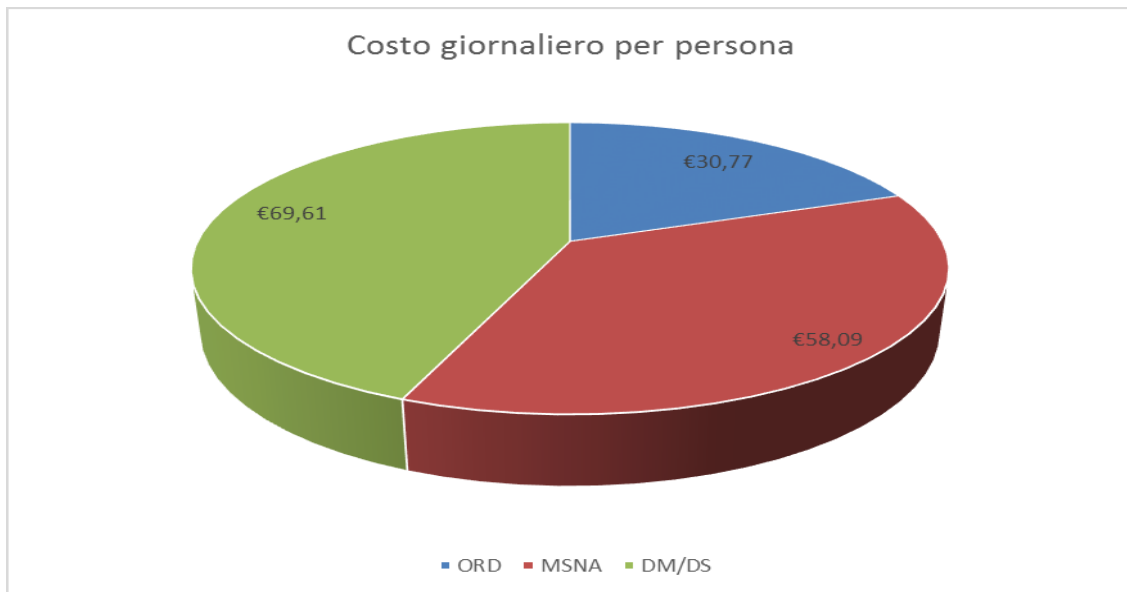
I costi giornalieri per posto nei progetti Sprar sono diversificati in relazione alle condizioni ed al grado di vulnerabilità delle persone ospitate. Si passa da una spesa media (al netto del cofinanziamento obbligatorio dell'ente locale) di euro 30,77³² per i posti ordinari da bando, di euro 58,09³³ per i posti riservati ai minori (1 per cento) e di euro 69,61³⁴ per i posti riservati a persone con disagio mentale e fisico (5 per cento) - cfr. allegati nn. 2 e 5.

³² Diversamente a 32,40 euro riportati dal “Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi” pubblicato dal Ministero dell'interno ad ottobre 2015.

³³ Diversamente a 61,30 euro riportati dal “Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi” pubblicato dal Ministero dell'interno ad ottobre 2015.

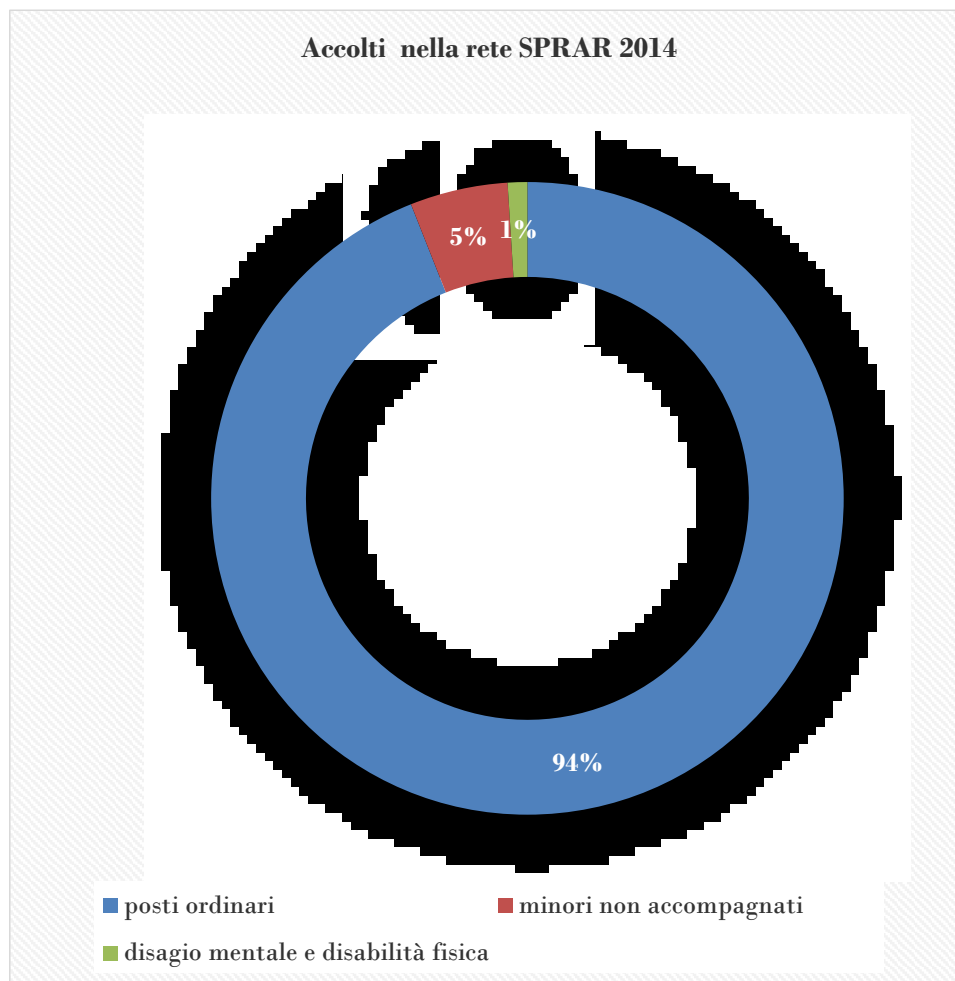
³⁴ Diversamente a 73,04 euro riportati dal “Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi” pubblicato dal Ministero dell'interno ad ottobre 2015.

Grafico n. 7- Costo giornaliero per persona



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 8 - Soggetti accolti nella rete Sprar



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Il costo medio per singoli posti “aggiuntivi” sostenuto dal ministero, per l’anno 2014, è stato di 35,00 euro, mentre il costo medio ponderato di accoglienza *pro die* nei singoli Sprar, constatato da questa Corte, come da bando di concorso per i posti “ordinari”, è stato di 32,89 euro (-2,11 euro).

Rispetto alle principali voci di costo sostenute dal ministero, in relazione all’impatto economico prodotto dalle stesse sul territorio, non è stato possibile effettuare una specifica analisi a causa della carenza dei dati complessivi, in quanto il Servizio centrale ha precisato che i controlli sui rendiconti 2014 (pervenuti fino ad agosto 2015) e 2015 (pervenuti fino ad aprile 2016) sono tutt’ora in corso.

Comunque, nella loro globalità, come risulta dalle proiezioni (cfr. tab. n. 16) afferenti i progetti presentati dagli enti locali per il 2015, i costi principali di ogni Sprar sono costituiti, per il 37,9 per cento, da spese di personale e per il 23,8 per cento da spese generali.

Pertanto, gli importi di spesa, sui quali lo stesso Servizio centrale ha effettuato il calcolo (fissando nel valore di euro 29,16 la voce di spesa giornaliera sostenuta *pro capite*), sono quelli autocertificati da ciascun ente locale titolare di progetto al momento dell’invio della rendicontazione finale relativa all’annualità 2014.

Perciò i dati riportati in tabella si riferiscono al costo complessivo della voce di budget diviso per il numero di posti ordinari della rete (12.642) ed ulteriormente diviso per la media delle giornate di accoglienza del 2014 (339,36 giorni).

In sostanza, dall’insieme dei rendiconti del 2014 (tab. n. 17) si può evincere che la spesa più consistente è relativa agli oneri del personale (39,61 per cento). In particolare oltre un terzo del *quantum* erogato dal ministero è servito per remunerare gli operatori e i professionisti che hanno svolto le loro funzioni all’interno degli Sprar.

La seconda voce, in ordine di volume, è stata invece quella delle “spese generali per l’assistenza” (24,98 per cento) in cui rientrano: il vitto, l’alloggio, l’abbigliamento, ecc., ma anche il cosiddetto *pocket money*, che è un piccolo “contributo in denaro da corrispondere a ogni beneficiario e destinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi garantiti dal progetto di accoglienza”³⁵.

Come si può notare, sussiste un certo allineamento tra i dati di cui ai rendiconti dell’anno 2014 (tab. n. 17) e i dati desunti dai progetti presentati dagli enti locali per il 2015 (tab. n. 16),

³⁵ Come riportato dal “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi”, pubblicato dal Ministero dell’interno ad ottobre 2015.

in quanto per entrambe le succitate voci di costi più importanti (personale e spese generali) si registra solo un minimo scarto differenziale (circa l'1 per cento).

Tabella n. 10 - Spesa Sprar in base ai budget preventivi del 90 per cento dei progetti 2015

Voci di spesa	Spesa 2015 (euro)	Struttura
Costo del personale	55.625.564	37,9%
Spese generali per l'assistenza	34.853.051	23,8%
Oneri relativi all'adeguamento delle strutture abitative	18.185.695	12,4%
Integrazione	9.075.885	6,2%
Consulenze	5.546.084	3,8%
Costi indiretti	1.274.592	0,9%
Altre spese	22.041.895	15,0%
Totale	146.602.766	100,00%

Fonte: elaborazioni fondazione Leone Moressa su dati Ministero dell'interno e Anci.

Nota: le singole voci comprendono, per come riferito dalla fondazione Cittalia, il costo *pro capite/pro die* lordo e cioè compreso anche il cofinanziamento spettante agli enti locali.

Tabella n. 11 - Valore *pro capite* giornaliero della spesa Sprar (anno 2014)

Voci di spesa	pro die pro capite	%
Costo del personale	€ 11,55	39,61%
Spese generali per l'assistenza	€ 7,28	24,98%
Oneri relativi all'adeguamento (compresi i costi per le strutture di accoglienza)	€ 4,52	15,50%
Integrazione	€ 1,84	6,30%
Consulenze	€ 0,95	3,25%
Costi indiretti	€ 0,58	2,00%
Altre spese	€ 2,44	8,37%
TOTALE	€ 29,16	100%

Fonte: elaborazione Ufficio rendicontazione del Servizio centrale.

Nota: L'importo di cui sopra afferisce i progetti Ord, Dm/Ds, Msna, mentre non riguarda posti "aggiuntivi" (35 euro *pro capite* fisso) i quali, nel suindicato prospetto, non sono stati presi in considerazione.

5.7. Gli enti gestori

In relazione agli enti gestori, quali soggetti del c.d. Terzo settore, il d.p.c.m. 30 marzo 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell'art. 5 della l. 8 novembre 2000, n. 328" ha fornito indirizzi per la regolazione dei rapporti tra i comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore, ai fini dell'affidamento dei servizi di cui possono usufruire anche gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Sono soggetti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla l. n. 266/1991, recante "Legge-quadro sul volontariato"³⁶.

³⁶ L. 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e

Il decreto ha stabilito, inoltre, che, ai fini della preselezione dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali, i comuni devono valutare i seguenti elementi:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

L'aggiudicazione dei servizi deve avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto di particolari elementi qualitativi, quali le modalità adottate per il contenimento del *turn over* degli operatori; gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità; il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

Le regioni disciplinano le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi e specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore.

L'oggetto dell'affidamento deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge sul volontariato n. 196/1997.

Nel d.p.c.m. 30 marzo 2001 è previsto che i comuni stipulino convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco regionale privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati.

In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.8. I servizi erogati ai beneficiari accolti nello Sprar

Per il 2014 i progetti Sprar³⁷ hanno erogato complessivamente 186.554 servizi (va tenuto tuttavia presente che uno stesso beneficiario usufruisce nel corso dell'anno di più servizi) che hanno riguardato soprattutto l'assistenza sanitaria (21,8 per cento), la mediazione linguistico-culturale (17 per cento), l'assistenza sociale (15,9 per cento), le attività multiculturali (14,5 per cento), l'inserimento lavorativo (10,1 per cento) e l'orientamento e

per la disciplina del servizio civile universale", pubblicata sulla G.U. n. 141 del 18 giugno 2016.

³⁷ Rapporto annuale Sprar 2014.

l'informazione legale (9,2 per cento).

In generale, tali prestazioni hanno interessato prevalentemente beneficiari di sesso maschile e l'inserimento scolastico ha riguardato i minori per il 33,1 per cento. Circa il 17 per cento della popolazione femminile dello Sprar appartiene alla fascia d'età compresa tra gli 0 e i 10 anni, contro il 3 per cento di quella maschile. Ciò evidentemente si riflette nella loro maggiore incidenza nei servizi rivolti per lo più ai minori.

5.9. Presentazione del rendiconto e controlli

Il d.m. 30 luglio 2013 ha stabilito che il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale deve essere presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalità indicate nel "Manuale unico di rendicontazione Sprar". Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda.

L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto e deve presentare al Servizio centrale, con cadenza semestrale, per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale, può disporre verifiche ed ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.

Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.

In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul fondo, la Direzione centrale assegnerà agli enti locali, destinatari del finanziamento, un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo era stato autorizzato.

6. Il sostegno ai comuni “specialmente colpiti” dall'emergenza migratoria

Per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di migranti è stata istituita una misura speciale prevista in favore di alcuni comuni chiamati, a causa della loro collocazione geografica, a sostenere maggiori spese per fronteggiare la questione.

Tali comuni, tassativamente indicati nell'art. 7 della l. n. 146/2014³⁸, possono, in parte, escludere gli specifici oneri dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dell'ente locale, in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza ci si è fatti carico.

7. L'accoglienza dei minori non accompagnati (anni 2014-2020)

La legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014, art. 1, cc. 181-182) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal d.l. n. 95/2012 (convertito dalla l. n. 135/2012) che viene contestualmente soppresso.

Il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, c. 14). Inoltre, la medesima legge di stabilità (art. 1, c. 183) prevede che i minori stranieri non accompagnati accedano ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 26, c. 6, del d.lgs. n. 25/2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.

Tale norma determina l'assistenza della rete Sprar anche ai minori stranieri non accompagnati che non abbiano presentato domanda di protezione internazionale. Infatti, prima di essa, solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato art. 26 del d.lgs. n. 25/2008, potevano essere inviati nelle strutture di accoglienza della rete Sprar.

³⁸ Si tratta dei comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani.

Per il triennio 2014-2016 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fnpsa) ha finanziato un numero maggiore di posti specifici dedicati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che³⁹ possono essere accolti all'interno dello Sprar, anche se non richiedenti e titolari di una forma di protezione. Inoltre, gli enti locali hanno messo a disposizione, con un contributo statale *pro capite/pro die* di 45 euro, 216 posti aggiuntivi loro dedicati, in risposta alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno nella circolare del 23 luglio 2014. In aggiunta a ciò, nel corso del 2014 sono stati attivati posti aggiuntivi in base al d.m. 30 luglio 2013 e quindi, nel complesso, si è passati dai 144 posti del 2013 ai 943 del 2014.

Conseguentemente all'aumento dei posti dedicati resi disponibili, il numero di minori stranieri non accompagnati accolti nei progetti dello Sprar ha registrato un notevole incremento rispetto all'anno precedente: si è infatti passati da 223 accolti nel 2013 a 1.142 nel 2014 (+412 per cento). Il numero di minori stranieri non accompagnati richiedenti e titolari di una forma di protezione accolti nei progetti dello Sprar è stato pari a 1.094 beneficiari.

Va segnalato che sono stati pubblicati, nel mese di aprile 2016, due avvisi pubblici, le cui risorse finanziarie, per complessivi euro 162.091.800, vengono attinte dal Fondo europeo Fami e riguardano:

a) il primo, la qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) - dotazione di 51.138.000 euro.

Il ministero ha previsto, con questo bando, l'attivazione di mille posti giornalieri complessivi, in strutture equamente distribuite sul territorio nazionale, per l'erogazione di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza temporanea dei Msna. Ciascun progetto, presentato dagli enti locali interessati, dovrà garantire l'accoglienza giornaliera di cinquanta Msna per un periodo non superiore a sessanta giorni per singolo minore e l'erogazione di circa 47.350 giornate di accoglienza complessive nel periodo 23 agosto 2016-27 marzo 2019;

b) il secondo, il potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) - dotazione di 110.953.800 euro.

Il ministero, con tale bando, ha inteso potenziare il Sistema nazionale di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'attivazione di duemila posti

³⁹ V. circolare del Servizio centrale del 29 luglio 2014, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 10 luglio 2014, e successivamente in conformità con quanto disposto dalla l. n. 190/2014.

finalizzati, nell'ambito dei quali siano garantiti:

- a) il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- b) la presa in carico del minore, tenendo conto del percorso già avviato nei precedenti periodi di accoglienza;
- c) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio, con specifica attenzione anche alla presa in carico di Msna portatori di particolari fragilità.

Il piano finanziario dovrà essere definito tenendo conto che l'importo massimo dell'accoglienza sarà pari ad euro 45 *pro capite/pro die*. A tale importo potrà essere sommato un importo pari al 20 per cento (*pro capite/pro die*) per servizi di integrazione ed al 30 per cento (*pro capite/pro die*) nel caso di servizi aggiuntivi rivolti ai soggetti Msna portatori di particolari fragilità.

La somma così determinata costituirà la base per il calcolo dell'importo massimo da attribuire per i costi indiretti dell'ente locale e per i costi relativi agli *auditors* esterni.

Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50 per cento del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale massimo pari al 45 per cento. Il soggetto proponente, pena inammissibilità, dovrà concorrere con risorse proprie pari ad almeno il 5 per cento del costo del progetto stesso. Eventuali cofinanziamenti con risorse proprie, superiori al 5 per cento, contribuiranno a ridurre proporzionalmente il cofinanziamento nazionale. L'esecuzione delle attività progettuali dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

8. La pubblicità per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza

Va premesso che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza, qualificati come servizi sociali, erano normativamente inquadrati nella disciplina di servizi classificati nell'allegato IIB della direttiva n. 2004/18/Ce e del corrispondente allegato IIB del codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) - alla ctg. n. 25⁴⁰.

⁴⁰ Oggi abrogati dal d.lgs. n. 50/2016. In particolare, gli artt. 35 e 36 hanno individuato le nuove soglie comunitarie e l'art. 140 e ss. ha introdotto le nuove regole applicabili per i servizi sociali.

Si precisa che detti servizi erano richiamati, tra gli altri, nella “Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici” pubblicata nella G.U.U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179.

Con tale atto la Commissione Ue aveva fissato precise indicazioni sulle modalità di affidamento degli appalti in questione, da cui derivava una più esaustiva disciplina rispetto a quanto già previsto dal codice dei contratti pubblici. In particolare, era stato stabilito che, sebbene taluni contratti fossero esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano erano tenute a rispettare i principi del trattato.

Conseguentemente, era stata indicata l’esigenza che dette gare pubbliche fossero precedute da un adeguato grado di pubblicità che consentisse l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione, con la fissazione di specifiche regole per assicurare l’attuazione di tali modalità.

La riconducibilità del servizio appaltato all’allegato IIB del codice non sollevava, quindi, gli enti locali aggiudicatori dall’osservanza dei principi generali in materia di affidamenti pubblici discendenti dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, quale espressione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Tale aspetto era stato evidenziato anche dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)⁴¹, nella deliberazione n. 102 del 5 novembre 2009 in cui era stato sottolineato che, sebbene i servizi rientranti nell’allegato IIB fossero stati soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall’art. 20, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara, quando il valore dell’appalto era decisamente superiore alla soglia comunitaria, si rendeva opportuna anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), già richiamato dall’art. 27 d.lgs. n. 163/2006.

Dall’analisi a campione di alcuni contratti è emerso che i relativi enti territoriali non risulta abbiano proceduto a gara pubblica, per importi superiori alla soglia comunitaria, con pubblicazione del bando soltanto sulla Gazzetta Ufficiale e non su quella europea, sacrificando il principio della più ampia partecipazione dei soggetti, interessati alle procedure di evidenza pubblica.

⁴¹ L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è stata soppressa e l’Anac ne ha ereditato le funzioni ed il personale: d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014.

9. Attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza

Il Servizio centrale effettua visite di monitoraggio⁴², attraverso tutor territoriali⁴³, i cui report vengono inviati al ministero.

Tali controlli sono stati condotti, in alcuni casi, anche dall'unità di rendicontazione del Servizio centrale, con interventi a supporto degli uffici contabili degli enti locali.

Inoltre, l'art. 20 del d.lgs. n. 142/2015, prevede che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolga, nell'ambito delle strutture di accoglienza, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, specifica attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza.

Alla luce di tale norma i prefetti sono stati invitati dal ministero ad effettuare visite di monitoraggio anche negli Sprar, però, a tutt'oggi, non vi sono dati disponibili circa le relative attivazioni⁴⁴.

L'attività di coordinamento da parte del ministero si esplica con specifici colloqui e riunioni con i responsabili del Servizio centrale, tendenti alla verifica della qualità dei servizi erogati e del rispetto dei livelli di accoglienza (fissati con i decreti ministeriali di cui all'art. 21, c. 8, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli artt. 12 e 14, c. 2), tenendo presenti le modalità di affidamento dei servizi ai soggetti attuatori (tutti indicati negli all. 3 e 4).

⁴² Le visite di monitoraggio sono dirette a verificare l'andamento del progetto nel suo complesso, tra cui la qualità dell'accoglienza e dei servizi prestati oltre all'effettiva operatività del personale. La fondazione Cittalia, nel 2015, ha effettuato n. 280 visite che hanno interessato n. 231 progetti, di cui n. 49 sono stati controllati per la seconda volta.

In particolare, tra gli altri, per il progetto di Roma capitale, la cui accoglienza si distribuisce nell'ambito di cinquanta strutture, nel 2014 e nel 2015 sono state effettuate rispettivamente dodici e trentotto visite. Dal mese di gennaio al mese di ottobre 2016 sono state effettuate n. 216 in relazione a n. 652 progetti in corso (afferenti n. 555 enti locali). Tra queste si evidenzia che per il progetto di Roma capitale, per il medesimo periodo, sono state avviate le seconde visite per undici strutture.

⁴³ I tutor territoriali fino al 1° semestre 2016 erano dodici (di cui, undici dipendenti della fondazione Cittalia e un dipendente del Comune di Bergamo distaccato presso l'Anci), mentre dal mese di luglio 2016 sono diventati 14.

Le visite "a campione", per il riscontro degli aspetti qualitativi dei servizi e delle condizioni strutturali degli Sprar, vengono condotte sulla base di un programma predisposto dal Servizio centrale e vengono espletate in base all'osservanza di un *vademecum*.

⁴⁴ Con nota prot. n. 4786 del 30 novembre 2016, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha affermato che "con circolare del 1° dicembre 2015, ha rappresentato ai prefetti che l'art. 20 prevede l'effettuazione di missioni di monitoraggio e controllo su tutti i centri di accoglienza, anche avvalendosi di funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo. E' evidente che in questa fase storica di forti flussi migratori e ingente incremento di centri di accoglienza temporanea, l'attenzione dei prefetti è prioritariamente rivolta a verificare i livelli di servizi resi in quest'ultima tipologia di centri".

Si deve constatare, purtroppo, che per alcuni Sprar, tali controlli sono risultati insufficienti.

Lo testimoniano i casi dell'estate 2015 negli Sprar dei comuni di Castelvetro-fraz. Triscina, e Partanna della provincia di Trapani, dove, a seguito di specifiche indagini di polizia giudiziaria, è stato riscontrato che le relative strutture non avrebbero avuto i requisiti strutturali e di igiene necessari. Il relativo procedimento penale n. 2169/14 è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari presso il Tribunale penale di Sciacca (Tp).

Va segnalato che, a seguito della constatazione di gravi irregolarità nella gestione dei progetti, il Ministero ha proceduto, nel 2016, alla chiusura di tre centri nei Comuni di Nerviano (MI), Serradifalco (CL) e Cassaro (SR).

Per circostanze differenti hanno cessato i progetti di Partanna (per gli aspetti di cui sopra), e, per rinuncia, Paterno, e Petralia Soprana.

Sempre nel 2016 sono state applicate penalità nei confronti di dodici progetti.

Occorre precisare, tuttavia, che tali controlli per la maggior parte, a tutt'oggi, vengono eseguiti dalla stessa fondazione Cittalia⁴⁵ e si sostanziano nella compilazione di questionari appositamente predisposti⁴⁶.

Inoltre, dall'indagine è emerso che non è competenza affidata al Servizio centrale quella di verificare, in dettaglio, le procedure con cui l'ente locale affida i servizi a terzi, compresa l'effettiva acquisizione della certificazione antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire le infiltrazioni criminali.

Infatti, il decreto del 7 agosto 2015, analogamente al decreto del 31 luglio 2013, richiama gli enti locali al rispetto della normativa vigente in relazione alle procedure per l'affidamento dei servizi. In particolare, l'art. 5 e l'art. 21 prevedono espressamente che, per la realizzazione dei servizi, l'ente locale proponente: a) possa utilizzare uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento; b) debba avvalersi del supporto di un revisore indipendente.

Tale procedura, però, potrebbe far emergere situazioni di rischio nell'ambito della regolazione dei rapporti contrattuali tra gli enti territoriali ed i soggetti attuatori i vari progetti,

⁴⁵ Sulla base di apposita programmazione in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione stipulata con Anci dal coordinatore del Servizio centrale.

⁴⁶ Sulla base di metodologie standardizzate.

con possibili devianze ed abusi nella gestione dei servizi rivolti ai rifugiati, peraltro non percepibili da parte del ministero.

Nell'ambito dei propri obblighi di vigilanza il ministero dovrebbe perciò ottimizzare le misure organizzative e di controllo, non rimesse unicamente alla responsabilità professionale del solo revisore indipendente, idonee ad apprestare presidi utili a contrastare eventuali fattori di rischio. Tali misure, una volta introdotte, dovranno poi essere costantemente monitorate e controllate.

Inoltre, occorre evidenziare l'importanza del monitoraggio anche in relazione agli esiti tra quanto preventivato nei progetti dagli enti locali e quanto realmente fornito dagli operatori attuatori sul territorio.

Infatti, per il ministero, il servizio di accoglienza, nell'ottica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, si deve concludere con un momento di sintesi e di verifica che, anche con il supporto di appositi strumenti di accertamento, miri a riscontrare, oltre il grado di soddisfazione del rifugiato nei confronti del servizio erogato, anche il livello di autonomia, quale frutto dell'attività gestoria degli Sprar, finalizzato all'integrazione sociale.

Ai fini dello svolgimento di tale attività il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione potrebbe avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione a riposo⁴⁷ e potrebbe siglare anche protocolli di intesa con competenti organizzazioni internazionali o intergovernative ovvero con altri organi dello Stato aventi poteri di ispezione e verifiche più pregnanti.

10. Uscita dall'accoglienza Sprar

Secondo i dati pubblicati nel “Rapporto annuale Sprar”, durante l'anno 2015 sono uscite dall'accoglienza complessivamente 11.093 persone. Di queste, il 34,5 per cento ha visto scaduti i termini dell'accoglienza, indicati dalle Linee guida dello Sprar, potendo completare il proprio percorso e acquisendo gli strumenti utili all'integrazione; il 31,6 per cento ha abbandonato volontariamente l'accoglienza prima della scadenza dei termini, scegliendo un

⁴⁷ L'eventuale ricorso a funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo sarà effettuato nel rispetto dei divieti di cui all'art. 5, c. 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, in conformità alla circolare n. 68800 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ne ha chiarito le modalità di applicazione.

percorso differente da quello proposto nello Sprar (va ricordato che il 70 per cento degli accolti è costituito da persone giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, impazienti di uscire dall'accoglienza e di acquisire un'indipendenza economica); il 29,5 per cento risulta aver portato avanti il proprio percorso di inserimento socio-economico, inteso come l'acquisizione di strumenti volti a supportare l'inclusione sociale; il 4,2 per cento è stato allontanato; lo 0,2 per cento ha scelto l'opzione del rimpatrio volontario e assistito.

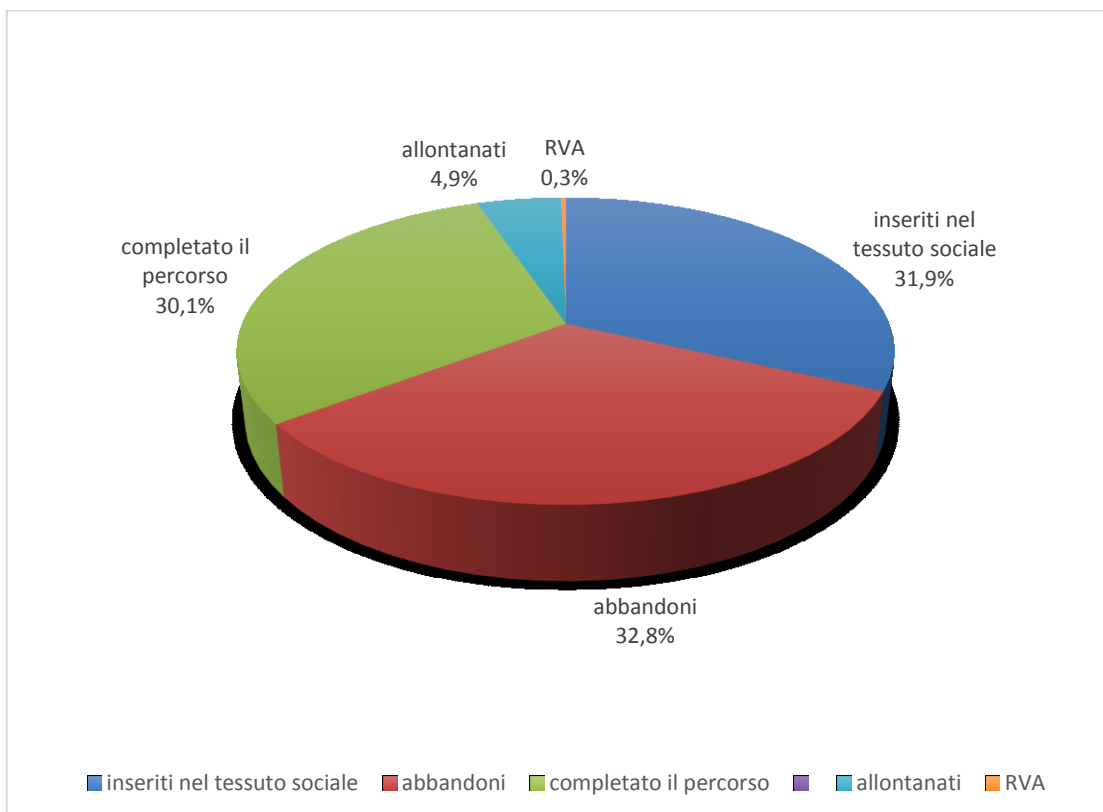
Rispetto al 2014 è aumentata di 4,4 punti la percentuale di coloro che fuoriescono dall'accoglienza per completamento del percorso e scadenza naturale dei termini, mentre è diminuita la percentuale di coloro che si sono allontanati grazie a concrete opportunità di inserimento socio-economico (-2,4 punti) o che hanno comunque scelto di abbandonare il percorso prima della scadenza dei termini (-1,2 punti). Nel leggere tali dati va tenuto presente che, anche per il 2015, più della metà degli accolti risulta non ancora titolare di una forma di protezione bensì in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale; a questo si aggiunga il perdurare di una situazione economica non favorevole che continua a recare svantaggio nella ricerca di un'occupazione.

Con riguardo alla percentuale di beneficiari usciti dall'accoglienza per allontanamento in seguito a decisione unilaterale del progetto, va sottolineato che i beneficiari possono essere destinatari di procedimenti di revoca dell'accoglienza da parte del prefetto, ex art. 12 del d.lgs. n. 140/2005.

Nella quasi totalità dei progetti, i procedimenti di revoca non si sono determinati (83 per cento). Nello specifico, nei casi in cui i provvedimenti di revoca sono stati emanati (in tutto 319), ciò è dipeso principalmente dalla violazione grave o ripetuta delle regole del progetto di accoglienza (nel 60 per cento dei progetti rispondenti); a questi seguono i casi di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente protezione internazionale, senza preventiva e motivata comunicazione (53,8 per cento) e i comportamenti gravemente violenti ascrivibili al beneficiario (47,7 per cento).

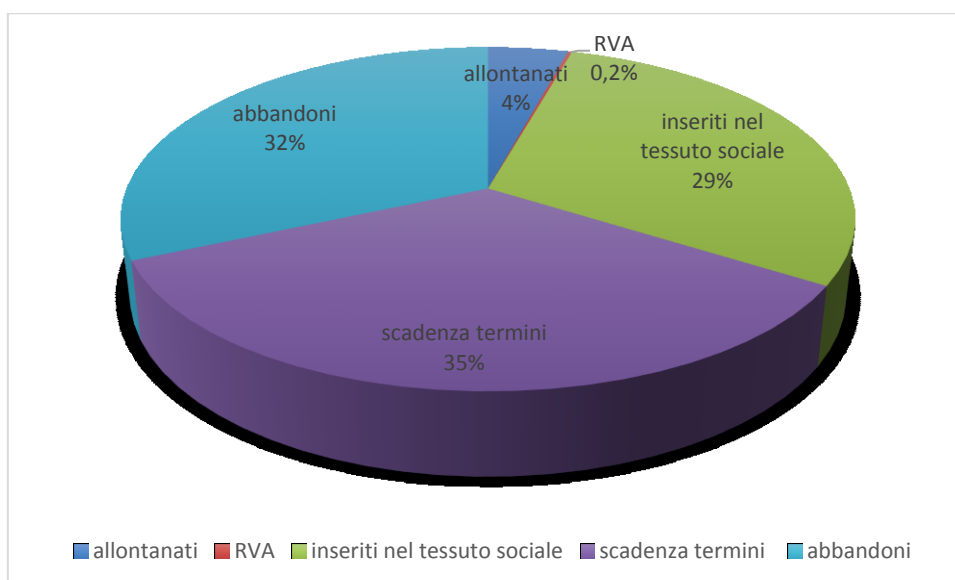
Nel 2014 solo il 31,9 per cento degli immigrati, accolti nello Sprar, ha conseguito gli strumenti volti all'inclusione sociale per aver completato un percorso di inserimento socio-economico, mentre il 32,8 per cento ha abbandonato di propria iniziativa, scegliendo un percorso differente.

Grafico n. 9 - Esiti accoglienza Sprar 2014



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 10 - Esiti accoglienza Sprar 2015



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Nel 2014, del totale dei minori accolti nella rete Sprar (8.448), la grande maggioranza (l'88,1 per cento) è rimasto in accoglienza almeno un mese. L'analisi del *trend* degli ultimi due bienni ha mostrato come dal 2011 il numero dei minori rimasti in accoglienza almeno un mese ha seguito un andamento via via crescente (erano 3.642 nel 2011, l'83,6 per cento del totale degli accolti in seconda accoglienza, per passare a 4.780 nel 2013, cioè l'86,8 per cento e a 7.439 nel 2014). Dal dettaglio territoriale, nel 2014 i minori sono rimasti in accoglienza almeno un mese in misura maggiore nel Nord-ovest (96 per cento), nelle aree del Centro Italia (95 per cento), al Sud (90 per cento) e nelle Isole (73 per cento). In particolare, a livello regionale, le percentuali maggiori presentano la Sicilia (17,2 per cento), il Lazio (14,7 per cento), la Lombardia e la Calabria (11 per cento).

Un aspetto importante del sistema di accoglienza riguarda i minori soli che si rendono irreperibili. Nel 2014 questi sono circa il 13 per cento del totale dei soggetti inseriti in seconda accoglienza (1.082 su 8.448), in aumento rispetto al 2013 (quando erano il 10,4 per cento), ma con percentuali analoghe al biennio precedente (12,7 per cento nel 2012).

Nel 2014 la maggioranza dei minori irreperibili (67 per cento) risiedevano in comuni piccoli e medio-piccoli (fino a 15mila abitanti) e in comuni non metropolitani, confermando la tendenza degli anni precedenti.

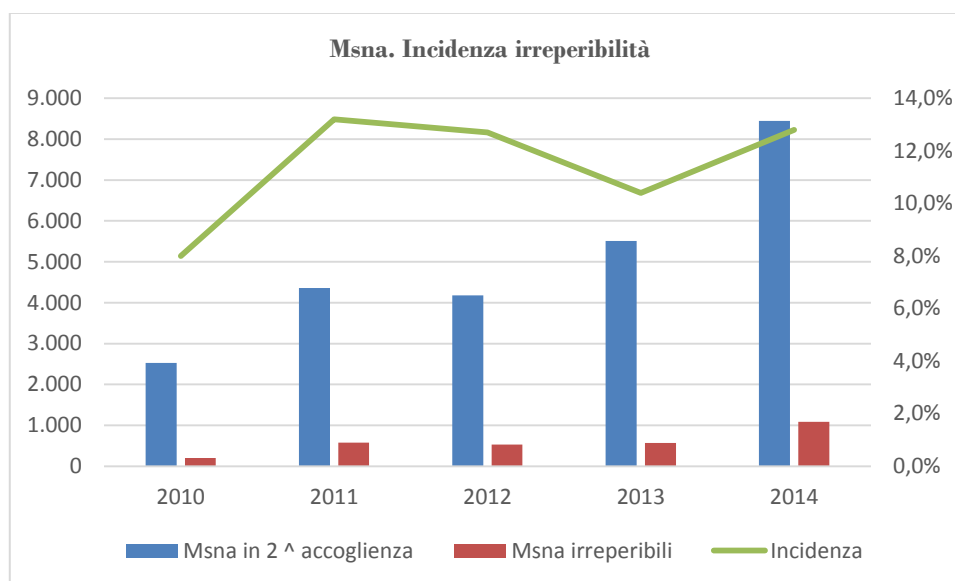
Si riportano di seguito, in dettaglio, i dati relativi al quinquennio 2010/2014:

Tabella n. 12 - Msna in 2^a accoglienza resisi irreperibili. Anni 2010-2014

Anno	Msna in 2 ^a accoglienza	Msna irreperibili	Incidenza	Variazione annuale%
2010	2.523	201	8,0%	-34,3%
2011	4.359	575	13,2%	186,1%
2012	4.181	531	12,7%	-7,7%
2013	5.506	571	10,4%	7,5%
2014	8.448	1.082	12,8%	89,5%

Fonte: Ministero interno.

Grafico n. 11 - Incidenza irreperibilità Msna. Anni 2010-2014



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Come risulta dalle precedenti tabelle, il *trend* di minori stranieri non accompagnati irreperibili risulta in crescita laddove dal 2011 al 2013 erano circa 500 unità, nel 2014 il numero è più che raddoppiato (1.082), con una incidenza del 12,8 per cento per l'anno 2014.

CAPITOLO IV

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Nell'approfondire il tema dell'accoglienza vissuto dai beneficiari di protezione internazionale, è emerso che, per il passato, la problematicità della questione era dipesa dall'assenza di un programma organico e strutturato, valido per l'intero territorio nazionale. Oggi lo Sprar rappresenta una risposta, ma non ancora sufficiente, rispetto al numero di richieste, mentre le soluzioni alternative di accoglienza sono spesso condizionate dall'emergenza.

1.1. L'aumento esponenziale di flussi migratori non programmati, che l'Italia sta affrontando a partire dalla seconda metà del 2013, ha determinato un approccio di natura provvisoria, attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee in progressivo aumento, con tutte le prevedibili conseguenze di natura gestionale, economica, politica e di forte disomogeneità nella qualità dei servizi alle persone accolte.

Con riguardo agli Sprar, a fronte di soli 10.381 posti disponibili nel 2013, si è arrivati nel 2014 ad un incremento improvviso a 20.752 posti, con una accoglienza effettiva di 22.961 beneficiari di trattamento e nel 2015 le persone accolte sono state 29.761, a fronte di 21.613 posti.

Parallelamente, il processo di costruzione di un sistema di accoglienza nazionale con l'individuazione di un piano specifico, già sorto a seguito dell'intervento militare in Libia (marzo 2011), basato su una filiera strutturata e condivisa di attività operative, ha avuto difficoltà ad essere avviato, ma l'aumento costante dei posti Sprar testimonia, comunque, l'attuazione di uno *step* funzionale già previsto ed avviato in precedenza.

Una risposta immediata alla necessità urgente di fornire ulteriori strutture ricettive per accogliere gli arrivi concomitanti, sia lungo le coste meridionali, sia in altre zone di confine, in conformità con le disposizioni Ue, richiede la sollecita messa a punto di correttivi al piano nazionale, già previsto dal d.lgs. n. 142/2015, che trasformi il sistema di accoglienza italiano in un meccanismo flessibile in grado di soddisfare le esigenze determinate dai flussi migratori, che spesso variano per numero, caratteristiche e percorsi.

1.2. Per superare le difficoltà reali e contingenti, oltre che utilizzare in modo efficace i fondi stanziati per l'accoglienza, sarebbe auspicabile favorire anche il sistema economico-produttivo ed occupazionale del luogo in cui vengono integrati i richiedenti asilo.

Nondimeno, occorre una gestione non più emergenziale, ma strutturale della situazione, attraverso scelte che siano fondate su una programmazione accurata e scrupolosa, in grado di promuovere forme di impiego economico e funzionale delle risorse disponibili.

Conseguentemente, sarebbe opportuno che il ruolo offerto dalla fondazione Cittalia a favore del Servizio centrale non rappresenti l'unica forma di controllo sull'andamento dei costi e sulla realizzazione dei vari progetti, essendo imprescindibile che il Ministero eserciti una continua attività di verifica soprattutto nella fase conclusiva di ogni progetto di accoglienza, tesa ad un monitoraggio e a valutazione più ampi circa l'efficienza e l'efficacia della spesa sostenuta e del suo impatto nell'ambito del contesto locale.

Il Servizio centrale, a tutt'oggi, non è stato in grado di fornire specifici report idonei a misurare, tra l'altro, il grado di integrazione raggiunto sul territorio dai titolari di protezione internazionale una volta terminato il loro percorso e, di conseguenza, l'efficacia ottenuta dai vari progetti.

Inoltre, dall'indagine è emerso che non compete al Servizio centrale, ma all'ente locale, di verificare le procedure con cui vengono affidati i servizi a terzi, compresa l'effettiva acquisizione della certificazione antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire le infiltrazioni criminali.

In tale ottica, nell'ambito della regolazione dei rapporti contrattuali tra gli enti territoriali ed i soggetti attuatori dei vari progetti, l'affidamento delle specifiche materie di controllo, rimesso unicamente alla professionalità del revisore indipendente, non appare sufficiente per monitorare compiutamente possibili situazioni di rischio, suscettibili di determinare devianze ed abusi nella gestione dei servizi di accoglienza.

Comunque, occorre rilevare che, nonostante dal 2016 il ministero si avvalga anche delle locali prefetture per eseguire verifiche sull'operato dei singoli Sprar, non si hanno riscontri circa l'avvio di tali verifiche.

2. Per quanto riguarda l'aspetto normativo, va ricordato che l'art. 25 del d.lgs. n. 142/2015, modificando l'art. 27, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008, ha fissato in sei mesi il termine massimo per l'adozione della decisione da parte delle commissioni territoriali e tale termine,

tra l'altro, viene prorogato di ulteriori nove mesi quando il ritardo è da attribuire "all'inosseranza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente".

Normalmente, colui che vuole ottenere lo *status* di rifugiato ha tutto l'interesse a cooperare con le autorità competenti.

Perciò la possibilità di proroga per l'inosseranza degli obblighi di cooperazione andrebbe rivisitata in sede legislativa, dal momento che si presta ad essere strumentalizzata da quanti, pur consapevoli (non avendone i requisiti) che non potranno mai ottenere lo *status* di rifugiato, tentano in tal modo di allungare i tempi di permanenza in Italia, con le ovvie ricadute, in termini di costi, per il bilancio dello Stato.

3. Infine, si raccomanda che:

a) in assenza di stime da parte del Ministero dell'interno, circa l'effettiva capacità degli *hotspot* di soddisfare la ricezione dell'enorme afflusso di immigrati, vengano per il futuro individuate preventivamente ulteriori soluzioni, per evitare il ripetersi di nuovi e imprevisi casi di emergenza. In particolare, appare necessario promuovere soluzioni che consentano di ospitare per più giorni i migranti, in ragione dei grossi flussi già registrati nel mese di gennaio 2016 – 4.704 soggetti, che, rispetto allo stesso periodo del 2015 (3.528 soggetti), rappresentano un aumento del 33,3 per cento – proprio al fine di evitare che gli *hotspot*, di nuova istituzione, finiscano per diventare una specie di "collo di bottiglia" con ulteriori effetti negativi indotti su tutte le altre strutture di accoglienza oggi esistenti (Sprar compresi);

b) per meglio finalizzare e selezionare l'erogazione delle risorse pubbliche ed anche per tenere sotto controllo l'evoluzione della spesa, il ministero, tesaurizzando l'esperienza maturata, valuti l'opportunità di inserire nei prossimi bandi di concorso specifici correttivi per contenere il tetto massimo di spesa che potrà essere impegnata dall'ente locale e per ottenere, a parità di posti di ricezione, una contenuta forbice di differenza economica per i similari Sprar sparsi sul territorio nazionale aventi le medesime peculiarità e caratteristiche;

c) in ragione dei propri obblighi di vigilanza, il ministero promuova, in via preventiva, le misure organizzative e di verifica idonee affinché, a parte le attività di controllo rimesse alla responsabilità professionale del solo revisore indipendente, si possano individuare i presidi utili a contrastare tutti i possibili fattori di rischio. Tali misure, una volta selezionate, dovranno poi essere costantemente monitorate, misurate e controllate ricorrendo a specifiche procedure di "*risk management*". Inoltre, occorre evidenziare l'importanza del monitoraggio

anche in relazione agli esiti tra quanto preventivato nei progetti dagli enti locali e quanto realmente fornito dagli operatori attuatori sul territorio. Infatti, a livello ministeriale, il servizio di accoglienza, nell'ottica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, si deve concludere con un momento di sintesi e di verifica che, anche con il supporto di appositi strumenti di accertamento, miri a riscontrare, oltre al grado di soddisfazione del rifugiato nei confronti del servizio erogato, anche il livello di autonomia raggiunto dal rifugiato ai fini della sua integrazione sociale;

d) in relazione anche all'accordo istituzionale del Governo con le regioni e gli enti locali, stipulato fin dal 10 luglio 2014, vengano ridotti i tempi di attesa legati all'espletamento delle procedure di accertamento degli *status* di protezione, come “snodo fondamentale” per l'ottimale funzionamento del sistema nazionale di accoglienza, oltre che per minimizzare i costi a carico del bilancio dello Stato. In tal senso, la riorganizzazione del sistema non può non ispirarsi alla necessità di offrire una risposta tangibile e concreta ai continui sbarchi di migranti sulle coste del paese, in maniera efficace, rapida e dignitosa, nonché attenta delle esigenze di protezione e sensibile alle categorie di stranieri più vulnerabili, superando, in tal modo, il modello già sperimentato a seguito della c.d. “emergenza nord Africa”;

e) l'attività attribuita alla fondazione Cittalia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero per incarichi ben definiti, nel senso che questi non potranno costituire, come oggi avviene, un generico supporto al complesso delle funzioni trasmesse dal ministero all'Anci (delegato primario). In sostanza, le attività di supporto svolte dalla fondazione Cittalia debbono essere preventivamente comunicate al ministero, affinché la competente Direzione centrale possa in ogni momento intervenire per modulare, variare e regolare gli interventi posti o da porre in essere (controllo contestuale).

ALLEGATI

Allegato 1
Criteri di selezione della Commissione di valutazione
dei progetti Sprar

Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punteggio (min-max)
Qualità della proposta progettuale	Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dal presente decreto, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR	0-6
	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari	0-6
	Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale	0-6
	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto la domanda di contributo.	0-9
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale del budget rispetto la domanda di contributo.	0-3
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico abitativo rispetto la domanda di contributo	0-6
Totale criterio "Qualità della proposta progettuale"		max 36
Organizzazione delle attività progettuali	Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi	0-4
	Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto	0-4
	Concretezza dei risultati attesi	0-4
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Accoglienza materiale di cui all'art. 8, lett. a)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Mediazione linguistico-culturale di cui all'art. 8, lett. b)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accesso ai servizi del territorio di cui all'art. 8, lett. c)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo di cui all'art. 8, lett. d)-e)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo di cui all'art. 8, lett. f)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale di cui all'art. 8, lett. g)	0-3

	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento legale di cui all'art. 8, lett. h)	0-3
	Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Tutela psico-socio-sanitaria di cui all'art. 8, lett. i)	0-3
Totale criterio "Organizzazione delle attività progettuali"		max 36
Struttura/e di accoglienza	Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio	0-3
	Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva	0-3
	Presenza e disponibilità di spazi comuni	0-3
	Distribuzione di posti letto per singole stanze	0-3
Totale criterio "Struttura/e di accoglienza"		max 12
Gruppo di lavoro	Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare	0-5
	Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	0-5
Totale criterio "Equipe multidisciplinare"		max 10
Criteri premianti	Ubicazione territoriale degli interventi di accoglienza integrata: Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto,	10
	Liguria, Sardegna	8
	Emilia Romagna, Toscana, Piemonte	7
	Abruzzo, Umbria	6
	Friuli Venezia Giulia, Marche	5
	Basilicata, Molise	2
	Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia	1
	Ente/i Attuatore/i con attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente	6
Totale criterio "Criteri premianti"		max 16
Punteggio massimo totale		max 110

Allegato n. 2
Contributi e finanziamenti 2014

All. n. 2 - Contributi e finanziamenti 2014

ENTE LOCALE	Categoria	Contributo assegnato 2014 €	Posti aggiuntivi	Finanziamento assegnato posti agg.vi decorrenza 31.05.14 €	Finanziamento assegnato posti agg.vi decorrenza 01.07.14	Finanziamento assegnato posti agg.vi decorrenza 01.08.14	Posti aggiuntivi ulteriori	Finanziamento assegnato posti agg.vi ulteriori decorrenza 01.10.14	Posti per Minori costo giornaliero € 45	Finanziamento assegnato posti per minori decorrenza 30.08.14
ACI SANT'ANTONIO	ORD	280.485,01	20	45.150,00	90.160,00					
ACIREALE	ORD	507.906,00	40	45.150,00	218.960,00		100	322.000,00		
ACIREALE	MSNA	245.656,44								
ACQUAFORMOSA	ORD	157.319,00	15	45.150,00	57.960,00				10	55.800,00
ACQUAPENDENTE	ORD	156.854,40	6	45.150,00	0,00					
ADELFA	ORD	326.398,18	25	45.150,00	122.360,00					
AFRICO	ORD	170.637,50	15	45.150,00	57.960,00					
AGNONE	ORD	191.070,49								
AGRIGENTO	ORD	325.320,00	32	45.150,00	167.440,00		100	322.000,00		
AGRIGENTO	MSNA	193.919,00								
AGRIGENTO	DM/DS	233.300,00	8	45.150,00	12.880,00					
AIDONE	ORD	174.911,46	15	45.150,00	57.960,00		15	48.300,00		
ALBISOLA SUPERIORE	ORD	332.383,33	13	45.150,00	45.080,00					
ALCAMO	ORD	454.781,25	10	45.150,00	25.760,00					
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	ORD	171.645,83	15	45.150,00	57.960,00					
ALESSANDRIA PROVINCIA	ORD	497.873,64	17	45.150,00	70.840,00		5	16.100,00		
ALESSANDRIA PROVINCIA	MSNA	262.149,39							6	33.480,00
ALICE BEL COLLE	ORD	211.702,90	6	45.150,00						
AMATRICE	ORD	116.693,00	15			80.325,00				
AMBITO DISTRETTUALE 6.1 – SACILE	ORD	175.200,00	8	45.150,00	12.880,00					
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA CAMPI SALENTINA	ORD	393.708,33	25	45.150,00	122.360,00		10	32.200,00		
AMBITO TERRITORIALE N.1 BRINDISI	ORD	57.754,17								
ANCONA	MSNA	372.473,01								
ANCONA	ORD	348.549,12	16	45.150,00	64.400,00					
ANCONA PROVINCIA	ORD	647.994,00	15	45.150,00	57.960,00		35	112.700,00		
ANDRIA	ORD	133.054,61	6	45.150,00						
AQUINO	ORD	292.760,42								
ARCE	ORD	292.691,66	25	45.150,00	122.360,00					
ARENA	ORD	99.565,35	15			80.325,00	50	161.000,00	12	66.960,00
AREZZO	ORD	291.208,00	25	45.150,00	122.360,00					
ARNESANO	DM/DS	90.750,00	3		19.320,00					
ASCOLI PICENO PROVINCIA	ORD	204.000,00	6	45.150,00						
ASTI	ORD	312.195,68	9	45.150,00	19.320,00					
ATINA	ORD	161.139,46	15	45.150,00	57.960,00		10	32.200,00		
AVIGLIANA	ORD	185.663,96	6	45.150,00						
AVOLA	ORD	160.600,00	15	45.150,00	57.960,00		10	32.200,00		
BADOLATO	ORD	146.853,30	15	45.150,00	57.960,00					
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ORD	383.761,58	14	45.150,00	51.520,00					
BARI	MSNA	486.472,00								
BARI	ORD	326.400,00	10	45.150,00	25.760,00					

BARLETTA	ORD	147.800,00	6	45.150,00						
BARLETTA ANDRIA TRANI PROVINCIA	ORD	138.118,75	6	45.150,00						
BASSANO ROMANO	ORD	162.060,00	6	45.150,00						
BENESTARE **	MSNA	245.918,75	6			32.130,00			20	111.600,00
BERCETO	ORD	100.409,63	7	45.150,00	6.440,00					
BERGAMO	ORD	288.137,37	9	45.150,00	19.320,00		1	3.220,00		
BISACCIA	ORD	198.311,02	15	45.150,00	57.960,00					
BITONTO	ORD	484.315,26	15	45.150,00	57.960,00					
BITRITTO	ORD	168.905,00								
BIVONCI	ORD	212.552,08	25	45.150,00	122.360,00					
BOLOGNA	ORD	1.058.794,30	30	45.150,00	154.560,00					
BOLOGNA **	MSNA	419.701,33	12			64.260,00			24	133.920,00
BORGETTO	ORD	274.411,04	12	45.150,00	38.640,00					
BORGO SAN LORENZO	ORD	264.990,00	8	45.150,00	12.880,00		8	25.760,00		
BOTRICELLO	ORD	200.628,05	6	45.150,00						
BRENO	ORD	459.900,00	11	45.150,00	32.200,00					
BRENO	DM/DS	182.500,00								
BRESCIA	ORD	364.894,20	10	45.150,00	25.760,00		15	48.300,00		
BRONTE ***	ORD	311.956,00								
CACCAMO	ORD	212.976,41	12	45.150,00	38.640,00		20	64.400,00		
CACCAMO	DM/DS	252.838,20	8		51.520,00					
CAGGIANO	ORD	124.025,00	6	45.150,00						
CAGLIARI PROVINCIA	ORD	318.084,80	10	45.150,00	25.760,00					
CALTAGIRONE	ORD	325.558,50	25	45.150,00	122.360,00		33	106.260,00	20	111.600,00
CALTANISSETTA	ORD	214.133,33	20	45.150,00	90.160,00					
CALTANISSETTA PROVINCIA	ORD	300.494,22	25	45.150,00	122.360,00		32	103.040,00		
CAMINI	ORD	168.699,54	15	45.150,00	57.960,00		30	96.600,00		
CAMMARATA	MSNA	245.021,33							2	11.160,00
CAMMARATA	ORD	170.054,04	15	45.150,00	57.960,00		15	48.300,00		
CAMPOBASSO PROVINCIA	ORD	419.076,17	4		25.760,00					
CAMPOFIORITO	ORD	200.356,13	6	45.150,00						
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	ORD	166.833,33								
CANDELA	ORD	149.095,83	15	45.150,00	57.960,00					
CANICATTI'	ORD	258.899,21	25	45.150,00	122.360,00		20	64.400,00		
CANICATTINI BAGNI	DM/DS	233.750,00	2		12.880,00		8	25.760,00		
CANTALICE	ORD	192.072,89	6	45.150,00			9	28.980,00		
CANTALICE	DM/DS	135.306,25								
CAPACCIO – PAESTUM	ORD	333.914,09	25	45.150,00	122.360,00		25	80.500,00		
CAPANNORI	ORD	262.300,50	8	45.150,00	12.880,00					
CAPO D'ORLANDO	ORD	238.854,00	18	45.150,00	77.280,00					
CAPUA	ORD	175.455,50	6	45.150,00					4	22.320,00
CARFIZZI	ORD	140.456,25	12	45.150,00	38.640,00		13	41.860,00		
CARLOPOLI	ORD	175.993,13	7	45.150,00	6.440,00					
CARMAGNOLA	ORD	239.494,75	8	45.150,00	12.880,00					
CARMIANO	MSNA	264.000,00								
CARONNO PERTUSELLA	ORD	278.070,94	10	45.150,00	25.760,00					
CAROVIGNO	ORD	183.264,58	10	45.150,00	25.760,00					
CASABONA	ORD	140.456,25	12	45.150,00	38.640,00					
CASACALENDA	MSNA	173.983,33							3	16.740,00
CASERTA PROVINCIA	ORD	310.823,75	15	45.150,00	57.960,00					
CASORIA	ORD	273.361,46	25	45.150,00	122.360,00		10	32.200,00		
CASSANO ALLO JONIO	ORD	227.935,58	9	45.150,00	19.320,00					

CASSANO DELLE MURGE	ORD	306.039,13	25	45.150,00	122.360,00					
CASSARO	ORD	144.595,53	15	45.150,00	57.960,00					
CASSINO	ORD	319.300,00	10	45.150,00	25.760,00					
CASTELTERMINI	ORD	273.061,71	25	45.150,00	122.360,00					
CASTELVETRANO	ORD	446.191,48	21	45.150,00	96.600,00		19	61.180,00	8	44.640,00
CASTELVETRANO	DM/DS	166.901,48								
CASTRIGNANO DEI GRECI	ORD	184.511,97	6	45.150,00						
CASTROREALE	ORD	216.886,64	6	45.150,00						
CATANIA	ORD	1.011.286,00	16	45.150,00	64.400,00				6	33.480,00
CATANZARO	MSNA	200.750,00								
CATTOLICA ERACLEA	ORD	169.447,21	15	45.150,00	57.960,00					
CAULONIA	ORD	299.346,50	25	45.150,00	122.360,00		25	80.500,00		
CELLATICA	ORD	359.160,00	10	45.150,00	25.760,00					
CELLENO	ORD	255.500,00	10	45.150,00	25.760,00					
CERCHIARA DI CALABRIA	ORD	129.341,67	15	45.150,00	57.960,00					
CERIGNOLA	ORD	120.284,23	5			26.775,00				
CERZETO	ORD	133.375,00	15	45.150,00	57.960,00					
CESANO BOSCONI	ORD	199.061,33	8	45.150,00	12.880,00					
CHIARAMONTE GULFI	ORD	336.875,00	25	45.150,00	122.360,00					
CHIESANUOVA	ORD	219.200,00	6	45.150,00						
CHIVASSO	ORD	176.000,00	6	45.150,00						
CITTAREALE	ORD	163.155,00	6	45.150,00						
CIVIDALE DEL FRIULI	ORD	228.059,23	15	45.150,00	57.960,00					
CIVITA	ORD	200.750,00	15	45.150,00	57.960,00					
CODROIPO	ORD	147.168,00	6	45.150,00						
COLLEGIOVE	ORD	146.244,08	15	45.150,00	57.960,00					
COMISO	ORD	151.937,50	11	45.150,00	32.200,00		10	32.200,00		
COMISO	MSNA	262.854,17					6	19.320,00		
COMITINI	ORD	159.115,45	15	45.150,00	57.960,00					
COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	ORD	118.309,65	10	45.150,00	25.760,00					
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	ORD	205.150,00	7	45.150,00	6.440,00					
CONDOFURI	ORD	200.750,00	15	45.150,00	57.960,00					
CONSORZIO INTERCOMUNALE E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI BIELLA	ORD	191.503,12	6	45.150,00						
CONZA DELLA CAMPANIA	ORD	435.866,29	12	45.150,00	38.640,00					
CORATO	ORD	345.290,00								
CORCHIANO	ORD	141.390,64	6	45.150,00						
COSENZA PROVINCIA	ORD	358.937,00	12	45.150,00	38.640,00					
CREMONA	ORD	399.906,14	13	45.150,00	45.080,00					
CREMONA	MSNA	260.083,67							3	16.740,00
CROTONE	ORD	528.572,00	50	45.150,00	283.360,00					
CROTONE PROVINCIA	ORD	584.000,00	50	45.150,00	283.360,00					
CROTONE PROVINCIA	MSNA	187.366,67								
CROTONE PROVINCIA	DM/DS	204.497,33								

DECOLLATURA	ORD	173.233,96	7	45.150,00	6.440,00					
EBOLI	ORD	334.079,63	25	45.150,00	122.360,00					
ERCOLANO	ORD	116.770,00	11	45.150,00	32.200,00		7	22.540,00		
FABRIZIA	MSNA	147.216,67								
FALERNA	ORD	211.200,00	13	45.150,00	45.080,00					
FARA IN SABINA	ORD	153.300,00	6	45.150,00	0,00					
FARDELLA	ORD	200.750,11	15	45.150,00	57.960,00					
FERENTINO	ORD	467.418,59	19	45.150,00	83.720,00					
FERMO	ORD	267.324,58	12	45.150,00	38.640,00					
PROVINCIA										
FERRARA	ORD	723.287,00	16	45.150,00	64.400,00					
FERRARA	DM/DS	260.424,76								
FIDENZA	ORD	421.074,30	12	45.150,00	38.640,00		13	41.860,00		
FIDENZA	DM/DS	96.359,58								
FIRENZE *	DM/DS	216.805,42	4		25.760,00					
FIRENZE	ORD	830.375,00	20	45.150,00	90.160,00				2	11.160,00
FIUMICINO	ORD	132.120,13	6	45.150,00						
FLORDIA	ORD	263.621,88	10	45.150,00	25.760,00					
FOGGIA	ORD	248.150,00	14	45.150,00	51.520,00					
FOGGIA	ORD	151.450,00	6	45.150,00						
PROVINCIA										
FOLIGNO	ORD	102.563,38								
FORLI'	ORD	201.189,48	8	45.150,00	12.880,00					
FOSSACESIA	ORD	234.208,33								
FRANCAVILLA	ORD	266.576,66	9	45.150,00	19.320,00					
FONTANA										
FRANCOFONTE	ORD	146.523,97	12			64.260,00	25	80.500,00		
GALATINA	ORD	175.200,00	10	45.150,00	25.760,00		5	16.100,00		
GAMBATESA	ORD	200.627,78	15	45.150,00	57.960,00					
GASPERINA	ORD	162.066,67	6	45.150,00						
CELA	ORD	313.053,13	25	45.150,00	122.360,00					
GENOVA	ORD	1.752.000,00	27	45.150,00	135.240,00		19	61.180,00		
GENOVA	MSNA	400.544,00							3	16.740,00
GIOIOSA IONICA	ORD	268.675,00	10	45.150,00	25.760,00		40	128.800,00		
GIOVINAZZO	ORD	172.645,00								
GORIZIA	ORD	248.049,06	7	45.150,00	6.440,00					
PROVINCIA										
GRAVINA DI	ORD	428.266,67	12	45.150,00	38.640,00					
PUGLIA										
GRICIGNANO DI	ORD	273.201,04	10	45.150,00	25.760,00					
AVERSA										
GROTTAGLIE **	MSNA	225.255,04	7			37.485,00				
GROTTAMMARE	ORD	216.010,51	6	45.150,00			5	16.100,00		
GROTTOLE	ORD	188.833,33	6	45.150,00						
GRUMO APPULA	ORD	326.268,93	25	45.150,00	122.360,00					
GUGLIONESI	ORD	126.907,92	6	45.150,00						
ISCA SULLO	ORD	176.000,00	8	45.150,00	12.880,00					
IONIO										
ISPICA	ORD	249.516,67	8	45.150,00	12.880,00					
ITRI	ORD	199.574,38	10	45.150,00	25.760,00					
IVREA	ORD	270.000,00	8	45.150,00	12.880,00					
JELSI ***	ORD	125.186,81								
JOPPOLO	MSNA	193.625,36								
GIANCAXIO										
LA SPEZIA	ORD	187.366,67	10	45.150,00	25.760,00					
LAGANADI	DM/DS	197.623,25								
LAMEZIA	MSNA	197.371,00	4			21.420,00			2	11.160,00
TERME **										
LAMEZIA	ORD	295.089,30	8	45.150,00	12.880,00					
TERME										
L'AQUILA	ORD	165.850,21	6	45.150,00						
LARINO	ORD	153.495,59								
LATIANO	DM/DS	161.317,87	2		12.880,00					
LATINA	ORD	351.045,87	27	45.150,00	135.240,00		8	25.760,00		
LATRONICO	ORD	200.750,50	15			80.325,00				
LECCE	ORD	334.343,17	11	45.150,00	32.200,00					
LEVERANO	ORD	247.683,33	15	45.150,00	57.960,00					

LICATA	ORD	222.062,50	25	45.150,00	122.360,00		80	257.600,00		
LIVORNO	ORD	183.153,16	6	45.150,00						
LODI	ORD	291.500,00	9	45.150,00	19.320,00		2	6.440,00	4	22.320,00
LUCCA PROVINCIA	ORD	322.842,50	8	45.150,00	12.880,00					
LUCERA	ORD	163.717,50	7	45.150,00	6.440,00				5	27.900,00
MACERATA	ORD	626.307,00	15	45.150,00	57.960,00					
MACERATA PROVINCIA	ORD	349.685,42	15	45.150,00	57.960,00					
MALNATE	ORD	201.997,61	7	45.150,00	6.440,00					
MANFREDONIA	ORD	204.400,00	8	45.150,00	12.880,00					
MANTOVA PROVINCIA	ORD	399.994,37	9	45.150,00	19.320,00					
MANTOVA PROVINCIA	MSNA	261.591,97								
MARSALA	ORD	1.441.935,09	69	45.150,00	405.720,00					
MARSALA **	MSNA	204.408,33	2		4.200,00		4	12.880,00	2	11.160,00
MARSCIANO	ORD	200.000,00	9	45.150,00	19.320,00					
MARTINA FRANCA	ORD	284.395,83	25	45.150,00	122.360,00		6	19.320,00		
MARUGGIO	ORD	325.333,61	25	45.150,00	122.360,00					
MASCALUCIA	ORD	178.794,32	6	45.150,00					13	72.540,00
MASONE	ORD	149.892,42	6	45.150,00						
MASSAFRA	ORD	141.660,15	7	45.150,00	6.440,00					
MATERA	ORD	405.000,00	12	45.150,00	38.640,00					
MAZZARINO *	MSNA	349.620,00	12			64.260,00	5	16.100,00		
MELICUCCA'	ORD	216.575,36	6	45.150,00						
MENDICINO	MSNA	182.875,00								
MESSINA	ORD	197.242,25	6	45.150,00						
MIGLIERINA	ORD	183.219,67	6	45.150,00						
MILANO	ORD	1.859.474,37								
MILANO	DM/DS	190.932,50								
MILAZZO	ORD	182.985,00	6	45.150,00			10	32.200,00		
MIRANO	ORD	162.463,13	6	45.150,00						
MODENA	ORD	562.100,00	15	45.150,00	57.960,00				10	55.800,00
MODENA PROVINCIA	ORD	267.170,73	9	45.150,00	19.320,00					
MODICA	DM/DS	179.450,00								
MONTALBANO ELICONA	ORD	197.113,86	7	45.150,00	6.440,00					
MONTALTO UFFUGO	ORD	301.708,92	15	45.150,00	57.960,00					
MONTE SAN BIAGIO	ORD	239.183,87	12	45.150,00	38.640,00					
MONTECILFONE	ORD	137.674,17	6	45.150,00						
MONTEROTONDO	ORD	255.852,00	15	45.150,00	57.960,00					
MONTEVAGO	ORD	150.933,02	15	45.150,00	57.960,00		15	48.300,00		
MONZA	ORD	259.535,83	8	45.150,00	12.880,00					
MURO LECCESE	ORD	166.380,50	16	45.150,00	64.400,00					
MURO LUCANO	ORD	234.208,33	10	45.150,00	25.760,00		20	64.400,00		
NAPOLI	ORD	786.133,78	60	45.150,00	347.760,00					
NARNI	ORD	813.905,00	19	45.150,00	83.720,00					
NARNI *	MSNA	262.313,33	5		32.200,00					
NARNI *	DM/DS	186.286,87	3		19.320,00					
NARO	ORD	275.790,63	25	45.150,00	122.360,00		20	64.400,00		
NEVIANO	ORD	245.833,50	25	45.150,00	122.360,00					
NOVA SIRI	ORD	308.833,61	25	45.150,00	122.360,00					
OSTUNI	ORD	222.300,00	6	45.150,00						
PACHINO	ORD	199.113,26	15	45.150,00	57.960,00					
PACHINO	MSNA	208.272,37								
PADOVA	ORD	303.205,00	10	45.150,00	25.760,00					
PADULA	ORD	334.509,73	25	45.150,00	122.360,00					
PALAGIANO	ORD	177.810,00	18	45.150,00	77.280,00					
PALERMO	ORD	975.345,25	42	45.150,00	231.840,00					
PALERMO	MSNA	244.250,78								
PALERMO	DM/DS	78.831,50								
PALMA DI	ORD	167.414,04	15	45.150,00	57.960,00		20	64.400,00		

MONTECHIARO										
PANICALE	MSNA	183.619,33							2	11.160,00
PARABITA	ORD	159.115,50	16	45.150,00	64.400,00					
PARMA	ORD	355.636,60	10	45.150,00	25.760,00		22	70.840,00		
PARTANNA	ORD	202.756,40	12	45.150,00	38.640,00		50	161.000,00		
PATERNÒ	MSNA	195.529,28								
PAVIA	ORD	245.884,81	21	45.150,00	96.600,00					
PROVINCIA										
PERUGIA	ORD	638.750,00	15	45.150,00	57.960,00					
PESARO-URBINO	ORD	507.582,97	12	45.150,00	38.640,00					
PROVINCIA										
PESARO-URBINO	MSNA	262.182,18								
PROVINCIA										
PESARO-URBINO	DM/DS	267.465,92								
PROVINCIA										
PESCARA	ORD	144.000,00	6	45.150,00						
PETILIA	ORD	187.366,67	10	45.150,00	25.760,00					
POLICASTRO										
PETRALIA	ORD	867.868,73	18	45.150,00	77.280,00					
SOPRANA										
PIACENZA	ORD	188.650,00	6	45.150,00						
PIANA DEGLI	ORD	234.208,33	25	45.150,00	122.360,00					
ALBANESI										
PIAZZA	ORD	306.575,44	25	45.150,00	122.360,00		15	48.300,00		
ARMERINA										
PIAZZOLA SUL	ORD	159.676,46	6	45.150,00						
BRENTA										
PISTOIA	ORD	369.046,88	12	45.150,00	38.640,00		9	28.980,00		
PLATACI	ORD	124.116,67	15	45.150,00	57.960,00		7	22.540,00		
POLIA	ORD	169.858,33	10	45.150,00	25.760,00		15	48.300,00		
POLIGNANO A	ORD	172.645,00								
MARE										
POLLA	ORD	307.748,95	12	45.150,00	38.640,00					
PONTECAGNANO	ORD	334.509,73	25	45.150,00	122.360,00					
FAIANO										
PORDENONE	ORD	227.760,00	7	45.150,00	6.440,00					
PORTO	ORD	174.845,00	20	45.150,00	90.160,00		20	64.400,00		
EMPEDOCLE										
PORTO SAN	DM/DS	181.929,69								
GIORGIO										
PORTOCANNONE	ORD	137.150,00	6	45.150,00						
POTENZA	ORD	207.023,67	25	45.150,00	122.360,00		6	19.320,00		
PROVINCIA										
POTENZA	MSNA	235.583,33								
PROVINCIA										
POZZALLO	ORD	200.692,51	6	45.150,00						
PRATO	ORD	534.682,26	15	45.150,00	57.960,00					
PRIVERO	ORD	172.010,52	15	45.150,00	57.960,00					
PUTIGNANO	ORD	376.680,00								
QUARTU	ORD	208.780,00	8	45.150,00	12.880,00					
SANT'ELENA										
RACALMUTO	ORD	253.467,45	25	45.150,00	122.360,00		10	32.200,00		
RAFFADALI	ORD	176.337,02	15	45.150,00	57.960,00					
RAFFADALI	MSNA	225.386,09								
RAGUSA	ORD	248.000,00	10	45.150,00	25.760,00					
RAGUSA	DM/DS	254.400,00								
RAGUSA	ORD	191.600,00	6	45.150,00			10	32.200,00		
PROVINCIA										
RAGUSA	DM/DS	395.500,00	10		64.400,00					
PROVINCIA										
RAMACCA	ORD	272.619,22								
RAVENNA	ORD	625.997,77	18	45.150,00	77.280,00					
REALMONTE	ORD	170.267,66	15	45.150,00	57.960,00					
REGALBUTO	ORD	319.275,00	25	45.150,00	122.360,00					
REGGIO	ORD	156.585,00	15	45.150,00	57.960,00					
CALABRIA										
PROVINCIA										
REGGIO EMILIA	ORD	355.063,01	9	45.150,00	19.320,00		9	28.980,00		

RHO	ORD	284.159,00	7	45.150,00	6.440,00					
RIACE	ORD	183.154,00	15	45.150,00	57.960,00		120	386.400,00		
RIESI	ORD	273.068,13	25	45.150,00	122.360,00					
RIETI	ORD	229.920,00	7	45.150,00	6.440,00		7	22.540,00		
RIETI	MSNA	280.000,00								
RIMINI	ORD	171.233,33	10	45.150,00	25.760,00		2	6.440,00		
RIMINI PROVINCIA	ORD	191.438,50	7	45.150,00	6.440,00					
ROCCA D'EVANDRO	ORD	149.558,75	9	45.150,00	19.320,00					
ROCCABASCERA NA	ORD	165.172,33	15	45.150,00	57.960,00					
ROCCAGORGA	ORD	255.500,00	20	45.150,00	90.160,00					
RODI' MILICI	ORD	196.297,42	15	45.150,00	57.960,00					
ROMA	ORD	28.497.513,17	516	45.150,00	3.284.400,00		130	418.600,00		
ROMA	MSNA	664.800,00								
ROMA	DM/DS	218.041,87								
ROMA PROVINCIA	ORD	529.974,74	40	45.150,00	218.960,00		260	837.200,00		
ROMA PROVINCIA	DM/DS	200.750,00								
ROMAGNESE	DM/DS	267.599,75								
ROSCIGNO	ORD	200.747,09	15	45.150,00	57.960,00					
ROSETO DEGLI ABRUZZI	ORD	323.821,11	25	45.150,00	122.360,00					
ROSIGNANO MARITTIMO	ORD	210.240,00	8	45.150,00	12.880,00					
ROVIGO	ORD	201.042,00	7	45.150,00	6.440,00					
ROZZANO	ORD	225.623,75	8	45.150,00	12.880,00		3	9.660,00		
SALANDRA	MSNA	147.583,33								
SALEMI	MSNA	212.959,00							2	11.160,00
SALERNO	ORD	114.600,00	6	45.150,00			4	12.880,00		
SAMBUCA DI SICILIA	ORD	149.956,13	15	45.150,00	57.960,00		15	48.300,00		
SAN BASILE	ORD	133.670,19	6	45.150,00						
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ORD	252.741,76	10	45.150,00	25.760,00		7	22.540,00		
SAN CATALDO ****	ORD	255.814,17	25			53.375,00	25	80.500,00		
SAN CHIRICO RAPARO	MSNA	233.750,00							2	11.160,00
SAN DONATO MILANESE	ORD	89.092,49	6			32.130,00				
SAN GIORGIO A CREMANO	ORD	340.786,88	9	45.150,00	19.320,00		20	64.400,00		
SAN GIORGIO A LIRI	ORD	142.225,42	9	45.150,00	19.320,00					
SAN GIOVANNI GEMINI	ORD	276.073,42	25	45.150,00	122.360,00		15	48.300,00		
SAN GREGORIO D'IPPONA	ORD	180.732,75	15	45.150,00	57.960,00					
SAN NICOLA DELL'ALTO	ORD	148.293,75	12	45.150,00	38.640,00					
SAN PIETRO APOSTOLO	MSNA	196.166,67							10	55.800,00
SAN PIETRO VERNOTICO	MSNA	182.400,00							5	27.900,00
SAN SEVERINO LUCANO	ORD	195.983,63	15	45.150,00	57.960,00					
SAN SOSTI	ORD	134.750,00	7	45.150,00	6.440,00					
SANNICANDRO DI BARI	ORD	329.331,51	25	45.150,00	122.360,00					
SANREMO	DM/DS	130.166,67								
SANTA CATERINA DELO IONIO	ORD	195.983,33	15	45.150,00	57.960,00					
SANTA CRISTINA GELA	MSNA	116.298,38							2	11.160,00

SANTA CROCE DEL SANNIO	MSNA	351.634,10							6	33.480,00
SANTA ELISABETTA	ORD	181.345,00	10	45.150,00	25.760,00		25	80.500,00		
SANTA MARCHERITA DI BELICE	ORD	151.320,03	15	45.150,00	57.960,00					
SANTA MARIA CAPUA VETERE	ORD	273.292,71	10	45.150,00	25.760,00					
SANTA MARIA DEL MOLISE	ORD	145.745,42	6	45.150,00						
SANTA MARINA	ORD	200.705,84	8	45.150,00	12.880,00					
SANTA MARINELLA	ORD	274.820,00	10	45.150,00	25.760,00					
SANT'AGAPITO	ORD	146.808,75	6	45.150,00						
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	ORD	198.887,21	6	45.150,00						
SANT'ANDREA DI CONZA	MSNA	324.225,00								
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	ORD	198.360,25	15	45.150,00	57.960,00		10	32.200,00		
SANT'ANGELO DI MUXARO	ORD	155.833,33	15	45.150,00	57.960,00		5	16.100,00		
SANT'ELIA A PIANISI	ORD	153.037,50	6	45.150,00						
SANTORSO	ORD	310.373,75	14	45.150,00	51.520,00					
SATRIANO	ORD	93.454,90	7			37.485,00				
SAVELLI	ORD	140.456,25	15	45.150,00	57.960,00		20	64.400,00		
SAVONA PROVINCIA	ORD	245.280,00	10	45.150,00	25.760,00				2	11.160,00
SCIACCA	MSNA	244.444,32								
SCISCIANO	ORD	97.295,96	6			32.130,00				
SENIGALLIA	ORD	128.638,68	9	45.150,00	19.320,00		3	9.660,00		
SENISE	ORD	299.960,27	25	45.150,00	122.360,00					
SERRADIFALCO	ORD	270.473,96	25	45.150,00	122.360,00					
SERVIGLIANO	ORD	176.314,67	6	45.150,00						
SESSA AURUNCA	ORD	175.200,00	6	45.150,00						
SETTIME	ORD	170.688,36	6	45.150,00						
SETTIMO TORINESE	ORD	577.204,74	50	45.150,00	283.360,00					
SEZZE	ORD	315.836,25	25	45.150,00	122.360,00					
SIENA PROVINCIA	ORD	160.600,00	6	45.150,00						
SIRACUSA	ORD	912.266,89								
SIRACUSA PROVINCIA	ORD	287.870,72	20	45.150,00	90.160,00		40	128.800,00		
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	ORD	146.341,25	6	45.150,00						
SOCIETA' SALUTE LUNIGIANA	ORD	175.656,25	6	45.150,00						
SOCIETA' SALUTE PISANA	ORD	236.918,00	8	45.150,00	12.880,00		2	6.440,00		
SOGLIANO CAVOUR	ORD	133.238,30	8	45.150,00	12.880,00		5	16.100,00		
SOLARINO	ORD	267.666,67	25	45.150,00	122.360,00		40	128.800,00		
SOLOPACA	ORD	258.972,08	10	45.150,00	25.760,00					
SONDRIO PROV	ORD	161.767,83	6	45.150,00						
SORA	ORD	292.760,42								
SPOLETO	ORD	292.760,42	10	45.150,00	25.760,00					
STIGNANO	ORD	144.980,00	15	45.150,00	57.960,00					
STORNARA	ORD	126.250,00	6	45.150,00						
SUCCIVO	ORD	267.701,04	10	45.150,00	25.760,00					
SUTERA	ORD	192.912,50	15	45.150,00	57.960,00		20	64.400,00		
TARANTO	ORD	168.630,00	6	45.150,00						
TERAMO	ORD	558.887,89	50	45.150,00	283.360,00					

TERMOLI	ORD	489.346,80	10	45.150,00	25.760,00		5	16.100,00		
TERNI	ORD	636.268,00	15	45.150,00	57.960,00					
TERNI*	MSNA	262.313,33	5		32.200,00					
TERNI	DM/DS	167.124,37								
TORINO	ORD	3.312.662,64	167	45.150,00	1.036.840,00		32	103.040,00		
TORINO	MSNA	570.487,00	5	15.925,00					5	27.900,00
TORINO	DM/DS	203.250,20								
TORRE PELLICE	ORD	159.313,00	6	45.150,00						
TORRE SANTA SUSANNA	ORD	172.845,56	6	45.150,00						
TORRE SANTA SUSANNA	MSNA	217.559,47								
TORRICELLA	ORD	200.750,00	15	45.150,00	57.960,00					
TRAPANI	ORD	473.675,00	50	45.150,00	283.360,00					
TRAPANI PROVINCIA	MSNA	299.681,25								
TREBISACCE	ORD	152.570,00	7	45.150,00	6.440,00		3	9.660,00		
TRENTO PROVINCIA	ORD	1.108.822,40	22	45.150,00	103.040,00					
TRENTO PROVINCIA	MSNA	230.081,58	7	22.295,00					7	39.060,00
TREPUIZZI	ORD	175.200,00	10	45.150,00	25.760,00					
TRIESTE	ORD	701.347,00	13	45.150,00	45.080,00		16	51.520,00		
TRIESTE	DM/DS	166.075,00								
UDINE	ORD	385.440,00	12	45.150,00	38.640,00					
UDINE	MSNA	175.200,00					5	16.100,00		
UNIONE COMUNI ALTA SABINA	ORD	271.925,25	17	45.150,00	70.840,00					
UNIONE COMUNI ANTICA TERRA LAVORO	ORD	244.707,05	25	45.150,00	122.360,00					
UNIONE COMUNI BASSA SABINA	ORD	176.000,00	9	45.150,00	19.320,00					
UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA	ORD	216.710,27	12	45.150,00	38.640,00					
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	ORD	477.517,33	12	45.150,00	38.640,00					
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	MSNA	262.313,33							2	11.160,00
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	DM/DS	267.666,67	1		6.440,00					
UNIONE COMUNI UNION TRE	ORD	271.319,00	25	45.150,00	122.360,00		25	80.500,00		
UNIONE COMUNI UNION TRE	DM/DS	135.000,00	2		12.880,00					
UNIONE COMUNI VALDERA	ORD	302.950,00	7	45.150,00	6.440,00					
UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO	ORD	155.904,65	6	45.150,00						
VALDERICE	ORD	256.162,50	30	45.150,00	154.560,00					
VALENZANO	ORD	325.333,61	25	45.150,00	122.360,00				204	
VARESE	ORD	247.482,72	7	45.150,00	6.440,00					
VELLETRI	ORD	259.475,02								
VENEZIA	ORD	1.097.920,00	16	45.150,00	64.400,00				10	55.800,00
VERONA	ORD	204.745,05	9	45.150,00	19.320,00		10	32.200,00		
VERONA **	MSNA	222.832,50	3			16.065,00				
VILLA SAN GIOVANNI	ORD	175.505,00	6	45.150,00						

VILLASIMIUS	ORD	163.238,94	6	45.150,00			4	12.880,00		
VITERBO	ORD	204.400,00	8	45.150,00	12.880,00					
VITTORIA	ORD	384.479,85	10	45.150,00	25.760,00		10	32.200,00		
VITTORIA	MSNA	193.526,67					8	25.760,00		
VITULANO	ORD	164.633,33	15	45.150,00	57.960,00					
VIZZINI	ORD	2.769.286,00	94	45.150,00	566.720,00		17	54.740,00		
VIZZINI	MSNA	232.004,19							2	11.160,00
VIZZINI	DM/DS	302.275,88	6		38.640,00					
TOTALE		151.425.339,38	5.487	14.621.670,00	21.803.600,00	722.750,00	2.024	6.517.280,00	420	1.205.280,00

* conversione dei posti aggiuntivi per Mna e Dm in posti aggiuntivi ordinari.

** progetti con posti per neo maggiorenni.

*** progetti rimodulati sulla base dei posti attivati.

**** posti aggiuntivi a decorrere dal 1 novembre 2014.

Allegato n. 3
Costi in euro per singoli posti

All. n. 3 - Costi in euro per singoli posti

ENTI LOCALI	Posti da bando			Costi da Bando €		
	ORD	MSNA	DM/DS	ORD	MSNA	DM/DS
ACI SANT'ANTONIO	25	0	0	280.485,01	0,00	0,00
ACIREALE	40	0	0	507.906,00	0,00	0,00
ACIREALE	0	10	0	0,00	245.656,44	0,00
ACQUAFORMOSA	15	0	0	157.319,00	0,00	0,00
ACQUAPENDENTE	15	0	0	156.854,40	0,00	0,00
ADELFA	25	0	0	326.398,18	0,00	0,00
AFRICO	15	0	0	170.637,50	0,00	0,00
AGNONE	25	0	0	191.070,49	0,00	0,00
AGRIGENTO	32	0	0	325.320,00	0,00	0,00
AGRIGENTO	0	10	0	0,00	193.919,00	0,00
AGRIGENTO	0	0	8	0,00	0,00	233.300,00
AIDONE	15	0	0	174.911,46	0,00	0,00
ALBISOLA SUPERIORE	25	0	0	332.383,33	0,00	0,00
ALCAMO	50	0	0	454.781,25	0,00	0,00
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	15	0	0	171.645,83	0,00	0,00
ALESSANDRIA PROVINCIA	35	0	0	497.873,64	0,00	0,00
ALESSANDRIA PROVINCIA	0	10	0	0,00	262.149,39	0,00
ALICE BEL COLLE	15	0	0	211.702,90	0,00	0,00
AMATRICE	15	0	0	116.693,00	0,00	0,00
AMBITO DISTRETTUALE 6.1 – SACILE	20	0	0	175.200,00	0,00	0,00
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA CAMPI SALENTINA	50	0	0	393.708,33	0,00	0,00
AMBITO TERRITORIALE N.1 BRINDISI	20	0	0	57.754,17	0,00	0,00
ANCONA	0	15	0	0,00	372.473,01	0,00
ANCONA	40	0	0	348.549,12	0,00	0,00
ANCONA PROVINCIA	50	0	0	647.994,00	0,00	0,00
ANDRIA	16	0	0	133.054,61	0,00	0,00
AQUINO	25	0	0	292.760,42	0,00	0,00
ARCE	25	0	0	292.691,66	0,00	0,00
ARENA	15	0	0	99.565,35	0,00	0,00
AREZZO	25	0	0	291.208,00	0,00	0,00
ARNESANO	0	0	8	0,00	0,00	90.750,00
ASCOLI PICENO PROVINCIA	15	0	0	204.000,00	0,00	0,00
ASTI	30	0	0	312.195,68	0,00	0,00
ATINA	15	0	0	161.139,46	0,00	0,00
AVIGLIANA	15	0	0	185.663,96	0,00	0,00
AVOLA	15	0	0	160.600,00	0,00	0,00

BADOLATO	15	0	0	146.853,30	0,00	0,00
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	35	0	0	383.761,58	0,00	0,00
BARI	0	17	0	0,00	486.472,00	0,00
BARI	29	0	0	326.400,00	0,00	0,00
BARLETTA	15	0	0	147.800,00	0,00	0,00
BARLETTA ANDRIA TRANI PROVINCIA	15	0	0	138.118,75	0,00	0,00
BASSANO ROMANO	15	0	0	162.060,00	0,00	0,00
BENESTARE **	0	10	0	0,00	245.918,75	0,00
BERCETO	15	0	0	100.409,63	0,00	0,00
BERGAMO	24	0	0	288.137,37	0,00	0,00
BISACCIA	15	0	0	198.311,02	0,00	0,00
BITONTO	50	0	0	484.315,26	0,00	0,00
BITRITTO	15	0	0	168.905,00	0,00	0,00
BIVONGI	25	0	0	212.552,08	0,00	0,00
BOLOGNA	92	0	0	1.058.794,30	0,00	0,00
BOLOGNA **	0	16	0	0,00	419.701,33	0,00
BORGETTO	25	0	0	274.411,04	0,00	0,00
BORGO SAN LORENZO	22	0	0	264.990,00	0,00	0,00
BOTRICELLO	15	0	0	200.628,05	0,00	0,00
BRENO	35	0	0	459.900,00	0,00	0,00
BRENO	0	0	5	0,00	0,00	182.500,00
BRESCIA	30	0	0	364.894,20	0,00	0,00
BRONTE ***	25	0	0	311.956,00	0,00	0,00
CACCAMO	16	0	0	212.976,41	0,00	0,00
CACCAMO	0	0	8	0,00	0,00	252.838,20
CAGGIANO	15	0	0	124.025,00	0,00	0,00
CAGLIARI PROVINCIA	25	0	0	318.084,80	0,00	0,00
CALTAGIRONE	25	0	0	325.558,50	0,00	0,00
CALTANISSETTA	20	0	0	214.133,33	0,00	0,00
CALTANISSETTA PROVINCIA	25	0	0	300.494,22	0,00	0,00
CAMINI	15	0	0	168.699,54	0,00	0,00
CAMMARATA	0	10	0	0,00	245.021,33	0,00
CAMMARATA	15	0	0	170.054,04	0,00	0,00
CAMPOBASSO PROVINCIA	38	0	0	419.076,17	0,00	0,00
CAMPOFIORITO	15	0	0	200.356,13	0,00	0,00
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	15	0	0	166.833,33	0,00	0,00
CANDELA	15	0	0	149.095,83	0,00	0,00
CANICATTI'	25	0	0	258.899,21	0,00	0,00
CANICATTINI BAGNI	0	0	8	0,00	0,00	233.750,00
CANTALICE	15	0	0	192.072,89	0,00	0,00
CANTALICE	0	0	5	0,00	0,00	135.306,25

CAPACCIO - PAESTUM	25	0	0	333.914,09	0,00	0,00
CAPANNORI	28	0	0	262.300,50	0,00	0,00
CAPO D'ORLANDO	18	0	0	238.854,00	0,00	0,00
CAPUA	15	0	0	175.455,50	0,00	0,00
CARFIZZI	15	0	0	140.456,25	0,00	0,00
CARLOPOLI	15	0	0	175.993,13	0,00	0,00
CARMAGNOLA	20	0	0	239.494,75	0,00	0,00
CARMIANO	0	16	0	0,00	264.000,00	0,00
CARONNO PERTUSELLA	25	0	0	278.070,94	0,00	0,00
CAROVIGNO	20	0	0	183.264,58	0,00	0,00
CASABONA	15	0	0	140.456,25	0,00	0,00
CASACALENDA	0	10	0	0,00	173.983,33	0,00
CASERTA PROVINCIA	35	0	0	310.823,75	0,00	0,00
CASORIA	25	0	0	273.361,46	0,00	0,00
CASSANO ALLO JONIO	20	0	0	227.935,58	0,00	0,00
CASSANO DELLE MURGE	25	0	0	306.039,13	0,00	0,00
CASSARO	15	0	0	144.595,53	0,00	0,00
CASSINO	25	0	0	319.300,00	0,00	0,00
CASTELTERMINI	25	0	0	273.061,71	0,00	0,00
CASTELVETRANO	42	0	0	446.191,48	0,00	0,00
CASTELVETRANO	0	0	8	0,00	0,00	166.901,48
CASTRIGNANO DEI GRECI	15	0	0	184.511,97	0,00	0,00
CASTROREALE	15	0	0	216.886,64	0,00	0,00
CATANIA	80	0	0	1.011.286,00	0,00	0,00
CATANZARO	0	10	0	0,00	200.750,00	0,00
CATTOLICA ERACLEA	15	0	0	169.447,21	0,00	0,00
CAULONIA	25	0	0	299.346,50	0,00	0,00
CELLATICA	30	0	0	359.160,00	0,00	0,00
CELLENO	25	0	0	255.500,00	0,00	0,00
CERCHIARA DI CALABRIA	15	0	0	129.341,67	0,00	0,00
CERIGNOLA	15	0	0	120.284,23	0,00	0,00
CERZETO	15	0	0	133.375,00	0,00	0,00
CESANO BOSCONI	16	0	0	199.061,33	0,00	0,00
CHIARAMONTE GULFI	25	0	0	336.875,00	0,00	0,00
CHIESANUOVA	15	0	0	219.200,00	0,00	0,00
CHIVASSO	15	0	0	176.000,00	0,00	0,00
CITTAREALE	15	0	0	163.155,00	0,00	0,00
CIVIDALE DEL FRIULI	25	0	0	228.059,23	0,00	0,00
CIVITA	15	0	0	200.750,00	0,00	0,00
CODROIPO	17	0	0	147.168,00	0,00	0,00
COLLEGIOVE	15	0	0	146.244,08	0,00	0,00
COMISO	15	0	0	151.937,50	0,00	0,00

COMISO	0	10	0	0,00	262.854,17	0,00
COMITINI	15	0	0	159.115,45	0,00	0,00
COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	15	0	0	118.309,65	0,00	0,00
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	18	0	0	205.150,00	0,00	0,00
CONDOFURI	15	0	0	200.750,00	0,00	0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI BIELLA	15	0	0	191.503,12	0,00	0,00
CONZA DELLA CAMPANIA	30	0	0	435.866,29	0,00	0,00
CORATO	30	0	0	345.290,00	0,00	0,00
CORCHIANO	15	0	0	141.390,64	0,00	0,00
COSENZA PROVINCIA	30	0	0	358.937,00	0,00	0,00
CREMONA	34	0	0	399.906,14	0,00	0,00
CREMONA	0	10	0	0,00	260.083,67	0,00
CROTONE	50	0	0	528.572,00	0,00	0,00
CROTONE PROVINCIA	50	0	0	584.000,00	0,00	0,00
CROTONE PROVINCIA	0	10	0	0,00	187.366,67	0,00
CROTONE PROVINCIA	0	0	8	0,00	0,00	204.497,33
DECOLLATURA	15	0	0	173.233,96	0,00	0,00
EBOLI	25	0	0	334.079,63	0,00	0,00
ERCOLANO	15	0	0	116.770,00	0,00	0,00
FABRIZIA	0	10	0	0,00	147.216,67	0,00
FALERNA	25	0	0	211.200,00	0,00	0,00
FARA IN SABINA	15	0	0	153.300,00	0,00	0,00
FARDELLA	15	0	0	200.750,11	0,00	0,00
FERENTINO	39	0	0	467.418,59	0,00	0,00
FERMO PROVINCIA	20	0	0	267.324,58	0,00	0,00
FERRARA	64	0	0	723.287,00	0,00	0,00
FERRARA	0	0	8	0,00	0,00	260.424,76
FIDENZA	40	0	0	421.074,30	0,00	0,00
FIDENZA	0	0	5	0,00	0,00	96.359,58
FIRENZE *	0	0	8	0,00	0,00	216.805,42
FIRENZE	65	0	0	830.375,00	0,00	0,00
FIUMICINO	15	0	0	132.120,13	0,00	0,00
FLORIDIA	25	0	0	263.621,88	0,00	0,00
FOGGIA	35	0	0	248.150,00	0,00	0,00
FOGGIA PROVINCIA	15	0	0	151.450,00	0,00	0,00
FOLIGNO	30	0	0	102.563,38	0,00	0,00
FORLI'	20	0	0	201.189,48	0,00	0,00
FOSSACESIA	25	0	0	234.208,33	0,00	0,00
FRANCAVILLA FONTANA	24	0	0	266.576,66	0,00	0,00

FRANCOFONTE	25	0	0	146.523,97	0,00	0,00
GALATINA	20	0	0	175.200,00	0,00	0,00
GAMBATESA	15	0	0	200.627,78	0,00	0,00
GASPERINA	15	0	0	162.066,67	0,00	0,00
GELA	25	0	0	313.053,13	0,00	0,00
GENOVA	120	0	0	1.752.000,00	0,00	0,00
GENOVA	0	14	0	0,00	400.544,00	0,00
GIOIOSA IONICA	25	0	0	268.675,00	0,00	0,00
GIOVINAZZO	15	0	0	172.645,00	0,00	0,00
GORIZIA PROVINCIA	26	0	0	248.049,06	0,00	0,00
GRAVINA DI PUGLIA	40	0	0	428.266,67	0,00	0,00
GRICIGNANO DI AVERSA	25	0	0	273.201,04	0,00	0,00
GROTTAGLIE **	0	10	0	0,00	225.255,04	0,00
GROTTAMMARE	15	0	0	216.010,51	0,00	0,00
GROTTOLE	15	0	0	188.833,33	0,00	0,00
GRUMO APPULA	25	0	0	326.268,93	0,00	0,00
GUGLIONESI	15	0	0	126.907,92	0,00	0,00
ISCA SULLO IONIO	15	0	0	176.000,00	0,00	0,00
ISPICA	22	0	0	249.516,67	0,00	0,00
ITRI	15	0	0	199.574,38	0,00	0,00
IVREA	21	0	0	270.000,00	0,00	0,00
JELSI ***	30	0	0	125.186,81	0,00	0,00
JOPPOLO GIANCAXIO	0	10	0	0,00	193.625,36	0,00
LA SPEZIA	20	0	0	187.366,67	0,00	0,00
LAGANADI	0	0	6	0,00	0,00	197.623,25
LAMEZIA TERME **	0	10	0	0,00	197.371,00	0,00
LAMEZIA TERME	22	0	0	295.089,30	0,00	0,00
L'AQUILA	15	0	0	165.850,21	0,00	0,00
LARINO	20	0	0	153.495,59	0,00	0,00
LATIANO	0	0	7	0,00	0,00	161.317,87
LATINA	30	0	0	351.045,87	0,00	0,00
LATRONICO	15	0	0	200.750,50	0,00	0,00
LECCE	39	0	0	334.343,17	0,00	0,00
LEVERANO	25	0	0	247.683,33	0,00	0,00
LICATA	25	0	0	222.062,50	0,00	0,00
LIVORNO	15	0	0	183.153,16	0,00	0,00
LODI	24	0	0	291.500,00	0,00	0,00
LUCCA PROVINCIA	29	0	0	322.842,50	0,00	0,00
LUCERA	18	0	0	163.717,50	0,00	0,00
MACERATA	50	0	0	626.307,00	0,00	0,00
MACERATA PROVINCIA	30	0	0	349.685,42	0,00	0,00
MALNATE	19	0	0	201.997,61	0,00	0,00
MANFREDONIA	20	0	0	204.400,00	0,00	0,00
MANTOVA PROVINCIA	30	0	0	399.994,37	0,00	0,00

MANTOVA PROVINCIA	0	10	0	0,00	261.591,97	0,00
MARSALA	115	0	0	1.441.935,09	0,00	0,00
MARSALA **	0	10	0	0,00	204.408,33	0,00
MARSIANO	23	0	0	200.000,00	0,00	0,00
MARTINA FRANCA	25	0	0	284.395,83	0,00	0,00
MARUGGIO	25	0	0	325.333,61	0,00	0,00
MASCALUCIA	15	0	0	178.794,32	0,00	0,00
MASONE	16	0	0	149.892,42	0,00	0,00
MASSAFRA	17	0	0	141.660,15	0,00	0,00
MATERA	30	0	0	405.000,00	0,00	0,00
MAZZARINO *	0	24	0	0,00	349.620,00	0,00
MELICUCCA'	15	0	0	216.575,36	0,00	0,00
MENDICINO	0	12	0	0,00	182.875,00	0,00
MESSINA	15	0	0	197.242,25	0,00	0,00
MIGLIERINA	15	0	0	183.219,67	0,00	0,00
MILANO	142	0	0	1.859.474,37	0,00	0,00
MILANO	0	0	8	0,00	0,00	190.932,50
MILAZZO	17	0	0	182.985,00	0,00	0,00
MIRANO	15	0	0	162.463,13	0,00	0,00
MODENA	50	0	0	562.100,00	0,00	0,00
MODENA PROVINCIA	24	0	0	267.170,73	0,00	0,00
MODICA	0	0	15	0,00	0,00	179.450,00
MONTALBANO ELICONA	15	0	0	197.113,86	0,00	0,00
MONTALTO UFFUGO	25	0	0	301.708,92	0,00	0,00
MONTE SAN BIAGIO	25	0	0	239.183,87	0,00	0,00
MONTECILFONE	15	0	0	137.674,17	0,00	0,00
MONTEROTONDO	25	0	0	255.852,00	0,00	0,00
MONTEVAGO	15	0	0	150.933,02	0,00	0,00
MONZA	28	0	0	259.535,83	0,00	0,00
MURO LECCESE	16	0	0	166.380,50	0,00	0,00
MURO LUCANO	25	0	0	234.208,33	0,00	0,00
NAPOLI	60	0	0	786.133,78	0,00	0,00
NARNI	65	0	0	813.905,00	0,00	0,00
NARNI *	0	10	0	0,00	262.313,33	0,00
NARNI *	0	0	6	0,00	0,00	186.286,87
NARO	25	0	0	275.790,63	0,00	0,00
NEVIANO	25	0	0	245.833,50	0,00	0,00
NOVA SIRI	25	0	0	308.833,61	0,00	0,00
OSTUNI	15	0	0	222.300,00	0,00	0,00
PACHINO	15	0	0	199.113,26	0,00	0,00
PACHINO	0	10	0	0,00	208.272,37	0,00
PADOVA	26	0	0	303.205,00	0,00	0,00

PADULA	25	0	0	334.509,73	0,00	0,00
PALAGIANO	18	0	0	177.810,00	0,00	0,00
PALERMO	84	0	0	975.345,25	0,00	0,00
PALERMO	0	12	0	0,00	244.250,78	0,00
PALERMO	0	0	4	0,00	0,00	78.831,50
PALMA DI MONTECHIARO	15	0	0	167.414,04	0,00	0,00
PANICALE	0	7	0	0,00	183.619,33	0,00
PARABITA	16	0	0	159.115,50	0,00	0,00
PARMA	34	0	0	355.636,60	0,00	0,00
PARTANNA	25	0	0	202.756,40	0,00	0,00
PATERNO	0	12	0	0,00	195.529,28	0,00
PAVIA PROVINCIA	21	0	0	245.884,81	0,00	0,00
PERUGIA	50	0	0	638.750,00	0,00	0,00
PESARO-URBINO PROVINCIA	40	0	0	507.582,97	0,00	0,00
PESARO-URBINO PROVINCIA	0	10	0	0,00	262.182,18	0,00
PESARO-URBINO PROVINCIA	0	0	8	0,00	0,00	267.465,92
PESCARA	15	0	0	144.000,00	0,00	0,00
PETILIA POLICASTRO	20	0	0	187.366,67	0,00	0,00
PETRALIA SOPRANA	90	0	0	867.868,73	0,00	0,00
PIACENZA	15	0	0	188.650,00	0,00	0,00
PIANA DEGLI ALBANESI	25	0	0	234.208,33	0,00	0,00
PIAZZA ARMERINA	25	0	0	306.575,44	0,00	0,00
PIAZZOLA SUL BRENTA	15	0	0	159.676,46	0,00	0,00
PISTOIA	31	0	0	369.046,88	0,00	0,00
PLATACI	15	0	0	124.116,67	0,00	0,00
POLIA	15	0	0	169.858,33	0,00	0,00
POLIGNANO A MARE	15	0	0	172.645,00	0,00	0,00
POLLA	23	0	0	307.748,95	0,00	0,00
PONTECAGNANO FAIANO	25	0	0	334.509,73	0,00	0,00
PORDENONE	26	0	0	227.760,00	0,00	0,00
PORTO EMPEDOCLE	20	0	0	174.845,00	0,00	0,00
PORTO SAN GIORGIO	0	0	5	0,00	0,00	181.929,69
PORTOCANNONE	15	0	0	137.150,00	0,00	0,00
POTENZA PROVINCIA	25	0	0	207.023,67	0,00	0,00
POTENZA PROVINCIA	0	10	0	0,00	235.583,33	0,00
POZZALLO	15	0	0	200.692,51	0,00	0,00
PRATO	50	0	0	534.682,26	0,00	0,00
PRIVERNO	15	0	0	172.010,52	0,00	0,00
PUTIGNANO	30	0	0	376.680,00	0,00	0,00
QUARTU SANT'ELENA	20	0	0	208.780,00	0,00	0,00
RACALMUTO	25	0	0	253.467,45	0,00	0,00

RAFFADALI	15	0	0	176.337,02	0,00	0,00
RAFFADALI	0	10	0	0,00	225.386,09	0,00
RAGUSA	20	0	0	248.000,00	0,00	0,00
RAGUSA	0	0	18	0,00	0,00	254.400,00
RAGUSA PROVINCIA	15	0	0	191.600,00	0,00	0,00
RAGUSA PROVINCIA	0	0	20	0,00	0,00	395.500,00
RAMACCA	25	0	0	272.619,22	0,00	0,00
RAVENNA	60	0	0	625.997,77	0,00	0,00
REALMONTE	15	0	0	170.267,66	0,00	0,00
REGALBUTO	25	0	0	319.275,00	0,00	0,00
REGGIO CALABRIA PROVINCIA	15	0	0	156.585,00	0,00	0,00
REGGIO EMILIA	30	0	0	355.063,01	0,00	0,00
RHO	26	0	0	284.159,00	0,00	0,00
RIACE	15	0	0	183.154,00	0,00	0,00
RIESI	25	0	0	273.068,13	0,00	0,00
RIETI	18	0	0	229.920,00	0,00	0,00
RIETI	0	11	0	0,00	280.000,00	0,00
RIMINI	20	0	0	171.233,33	0,00	0,00
RIMINI PROVINCIA	17	0	0	191.438,50	0,00	0,00
ROCCA D'EVANDRO	15	0	0	149.558,75	0,00	0,00
ROCCABASCERANA	15	0	0	165.172,33	0,00	0,00
ROCCAGORGA	20	0	0	255.500,00	0,00	0,00
RODI' MILICI	15	0	0	196.297,42	0,00	0,00
ROMA	2581	0	0	28.497.513,17	0,00	0,00
ROMA	0	25	0	0,00	664.800,00	0,00
ROMA	0	0	6	0,00	0,00	218.041,87
ROMA PROVINCIA	40	0	0	529.974,74	0,00	0,00
ROMA PROVINCIA	0	0	6	0,00	0,00	200.750,00
ROMAGNESE	0	0	8	0,00	0,00	267.599,75
ROSCIGNO	15	0	0	200.747,09	0,00	0,00
ROSETO DEGLI ABRUZZI	25	0	0	323.821,11	0,00	0,00
ROSIGNANO MARITTIMO	18	0	0	210.240,00	0,00	0,00
ROVIGO	18	0	0	201.042,00	0,00	0,00
ROZZANO	21	0	0	225.623,75	0,00	0,00
SALANDRA	0	10	0	0,00	147.583,33	0,00
SALEMI	0	10	0	0,00	212.959,00	0,00
SALERNO	15	0	0	114.600,00	0,00	0,00
SAMBUCA DI SICILIA	15	0	0	149.956,13	0,00	0,00
SAN BASILE	15	0	0	133.670,19	0,00	0,00
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	20	0	0	252.741,76	0,00	0,00
SAN CATALDO ****	25	0	0	255.814,17	0,00	0,00
SAN CHIRICO RAPARO	0	10	0	0,00	233.750,00	0,00

SAN DONATO MILANESE	15	0	0	89.092,49	0,00	0,00
SAN GIORGIO A CREMANO	33	0	0	340.786,88	0,00	0,00
SAN GIORGIO A LIRI	15	0	0	142.225,42	0,00	0,00
SAN GIOVANNI GEMINI	25	0	0	276.073,42	0,00	0,00
SAN GREGORIO D'IPPONA	15	0	0	180.732,75	0,00	0,00
SAN NICOLA DELL'ALTO	15	0	0	148.293,75	0,00	0,00
SAN PIETRO APOSTOLO	0	10	0	0,00	196.166,67	0,00
SAN PIETRO VERNOTICO	0	15	0	0,00	182.400,00	0,00
SAN SEVERINO LUCANO	15	0	0	195.983,63	0,00	0,00
SAN SOSTI	15	0	0	134.750,00	0,00	0,00
SANNICANDRO DI BARI	25	0	0	329.331,51	0,00	0,00
SANREMO	0	0	4	0,00	0,00	130.166,67
SANTA CATERINA DELLO IONIO	15	0	0	195.983,33	0,00	0,00
SANTA CRISTINA GELA	0	10	0	0,00	116.298,38	0,00
SANTA CROCE DEL SANNIO	0	16	0	0,00	351.634,10	0,00
SANTA ELISABETTA	15	0	0	181.345,00	0,00	0,00
SANTA MARGHERITA DI BELICE	15	0	0	151.320,03	0,00	0,00
SANTA MARIA CAPUA VETERE	25	0	0	273.292,71	0,00	0,00
SANTA MARIA DEL MOLISE	15	0	0	145.745,42	0,00	0,00
SANTA MARINA	15	0	0	200.705,84	0,00	0,00
SANTA MARINELLA	25	0	0	274.820,00	0,00	0,00
SANT'AGAPITO	15	0	0	146.808,75	0,00	0,00
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	15	0	0	198.887,21	0,00	0,00
SANT'ANDREA DI CONZA	0	15	0	0,00	324.225,00	0,00
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	15	0	0	198.360,25	0,00	0,00
SANT'ANGELO DI MUXARO	15	0	0	155.833,33	0,00	0,00
SANT'ELIA A PIANISI	15	0	0	153.037,50	0,00	0,00
SANTORSO	25	0	0	310.373,75	0,00	0,00
SATRIANO	15	0	0	93.454,90	0,00	0,00
SAVELLI	15	0	0	140.456,25	0,00	0,00
SAVONA PROVINCIA	24	0	0	245.280,00	0,00	0,00
SCIACCA	0	20	0	0,00	244.444,32	0,00
SCISCIANO	16	0	0	97.295,96	0,00	0,00
SENIGALLIA	15	0	0	128.638,68	0,00	0,00
SENISE	25	0	0	299.960,27	0,00	0,00
SERRADIFALCO	25	0	0	270.473,96	0,00	0,00

SERVIGLIANO	15	0	0	176.314,67	0,00	0,00
SESSA AURUNCA	15	0	0	175.200,00	0,00	0,00
SETTIME	15	0	0	170.688,36	0,00	0,00
SETTIMO TORINESE	50	0	0	577.204,74	0,00	0,00
SEZZE	25	0	0	315.836,25	0,00	0,00
SIENA PROVINCIA	15	0	0	160.600,00	0,00	0,00
SIRACUSA	75	0	0	912.266,89	0,00	0,00
SIRACUSA PROVINCIA	20	0	0	287.870,72	0,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	15	0	0	146.341,25	0,00	0,00
SOCIETA' SALUTE LUNIGIANA	15	0	0	175.656,25	0,00	0,00
SOCIETA' SALUTE PISANA	20	0	0	236.918,00	0,00	0,00
SOGLIANO CAVOUR	15	0	0	133.238,30	0,00	0,00
SOLARINO	25	0	0	267.666,67	0,00	0,00
SOLOPACA	25	0	0	258.972,08	0,00	0,00
SONDRIO PROV	15	0	0	161.767,83	0,00	0,00
SORA	25	0	0	292.760,42	0,00	0,00
SPOLETO	25	0	0	292.760,42	0,00	0,00
STIGNANO	15	0	0	144.980,00	0,00	0,00
STORNARA	15	0	0	126.250,00	0,00	0,00
SUCCIVO	25	0	0	267.701,04	0,00	0,00
SUTERA	15	0	0	192.912,50	0,00	0,00
TARANTO	15	0	0	168.630,00	0,00	0,00
TERAMO	50	0	0	558.887,89	0,00	0,00
TERMOLI	35	0	0	489.346,80	0,00	0,00
TERNI	50	0	0	636.268,00	0,00	0,00
TERNI*	0	10	0	0,00	262.313,33	0,00
TERNI	0	0	5	0,00	0,00	167.124,37
TORINO	233	0	0	3.312.662,64	0,00	0,00
TORINO	0	30	0	0,00	570.487,00	0,00
TORINO	0	0	6	0,00	0,00	203.250,20
TORRE PELLICE	15	0	0	159.313,00	0,00	0,00
TORRE SANTA SUSANNA	15	0	0	172.845,56	0,00	0,00
TORRE SANTA SUSANNA	0	10	0	0,00	217.559,47	0,00
TORRICELLA	15	0	0	200.750,00	0,00	0,00
TRAPANI	50	0	0	473.675,00	0,00	0,00
TRAPANI PROVINCIA	0	18	0	0,00	299.681,25	0,00
TREBISACCE	15	0	0	152.570,00	0,00	0,00
TRENTO PROVINCIA	110	0	0	1.108.822,40	0,00	0,00
TRENTO PROVINCIA	0	10	0	0,00	230.081,58	0,00
TREPuzzi	20	0	0	175.200,00	0,00	0,00
TRIESTE	63	0	0	701.347,00	0,00	0,00

TRIESTE	0	0	7	0,00	0,00	166.075,00
UDINE	40	0	0	385.440,00	0,00	0,00
UDINE	0	10	0	0,00	175.200,00	0,00
UNIONE COMUNI ALTA SABINA	25	0	0	271.925,25	0,00	0,00
UNIONE COMUNI ANTICA TERRA LAVORO	25	0	0	244.707,05	0,00	0,00
UNIONE COMUNI BASSA SABINA	15	0	0	176.000,00	0,00	0,00
UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA	20	0	0	216.710,27	0,00	0,00
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	40	0	0	477.517,33	0,00	0,00
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	0	10	0	0,00	262.313,33	0,00
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	0	0	8	0,00	0,00	267.666,67
UNIONE COMUNI UNION TRE	25	0	0	271.319,00	0,00	0,00
UNIONE COMUNI UNION TRE	0	0	6	0,00	0,00	135.000,00
UNIONE COMUNI VALDERA	25	0	0	302.950,00	0,00	0,00
UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO	17	0	0	155.904,65	0,00	0,00
VALDERICE	30	0	0	256.162,50	0,00	0,00
VALENZANO	25	0	0	325.333,61	0,00	0,00
VARESE	18	0	0	247.482,72	0,00	0,00
VELLETRI	50	0	0	259.475,02	0,00	0,00
VENEZIA	80	0	0	1.097.920,00	0,00	0,00
VERONA	23	0	0	204.745,05	0,00	0,00
VERONA **	0	10	0	0,00	222.832,50	0,00
VILLA SAN GIOVANNI	15	0	0	175.505,00	0,00	0,00
VILLASIMIUS	15	0	0	163.238,94	0,00	0,00
VITERBO	20	0	0	204.400,00	0,00	0,00
VITTORIA	34	0	0	384.479,85	0,00	0,00
VITTORIA	0	8	0	0,00	193.526,67	0,00
VITULANO	15	0	0	164.633,33	0,00	0,00
VIZZINI	188	0	0	2.769.286,00	0,00	0,00
VIZZINI	0	10	0	0,00	232.004,19	0,00
VIZZINI	0	0	13	0,00	0,00	302.275,88
TOTALE	11.734	633	245	131.779.965,10	13.420.253,27	6.225.121,02
costo giornaliero				30,77	58,09	69,61

posti complessivi
media ponderata

12.612 x 151.425.339,38
euro

32,89

Allegato n. 4

Enti attuatori individuati dagli enti locali 2014

All. n. 4 - Enti attuatori individuati dagli enti locali 2014

n. enti locali	numero progetti	Area Geografica	tipo Ente locale	REGIONE		PROVINCIA	ENTE LOCALE	ENTE ATTUATORE	CATEGORIA
1	1	SD	C	ABRUZZO	CH	Chieti	FOSSACESIA	SYNERGASIA COOP.	ORD
1	1	SD	C	ABRUZZO	AQ	L'Aquila	L'AQUILA	COMITATO TERRITORIALE ARCI L'AQUILA	ORD
1	1	SD	C	ABRUZZO	PE	Pescara	PESCARA	FONDAZIONE CARITAS	ORD
1	1	SD	C	ABRUZZO	TE	Teramo	ROSETO DEGLI ABRUZZI	DOMUS CARITATIS	ORD
1	1	SD	C	ABRUZZO	TE	Teramo	TERAMO	DOMUS CARITATIS	ORD
5	5		*	ABRUZZO					TOT.REGIONE ABRUZZO
1	1	SD	C	BASILICATA	MT	Matera	GORGOGNONE		MSNA
1	1	SD	C	BASILICATA	MT	Matera	GROTTOLE	IL SICOMORO	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	MT	Matera	MATERA	IL SICOMORO	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	MT	Matera	NOVA SIRI	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	MT	Matera	SALANDRA	PIA CASA MARSILIO SAN FRANCESCO DI PAOLA	MSNA
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	FARDELLA	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	LATRONICO	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	MURO LUCANO	UN SORRISO COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	PATERNO	ISKRA COOP.	MSNA
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	SAN CHIRICO RAPARO	SICOMORO	MSNA
1	1	SD	C	BASILICATA	PT	Potenza	SAN FELE		MSNA
1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	SAN SEVERINO LUCANO	SENIS HOSPES	ORD

1	1	SD	C	BASILICATA	PZ	Potenza	SENISE	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	P	BASILICATA	PZ	Potenza	POTENZA PROVINCIA	IL SICOMORO, FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI	MSNA
0	1	SD	P	BASILICATA	PZ	Potenza	POTENZA PROVINCIA	ARCI, FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI	ORD
14	15		*	BASILICATA					TOT.REGION E BASILICATA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	BADOLATO	CIR	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	BOTRICELLO	FONDAZIONE UALSI,	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	CARLOPOLI	COOP. SOC. PROMIDEA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	CATANZARO	FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	CROPANI		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	DECOLLATURA	PROMIDEA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	FALERNA	MEDIAGLOB	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	GASPERINA	FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	ISCA SULLO IONIO	COOP SOC PROMIDEA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	LAMEZIA TERME	IN RETE COOP	ORD
0	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	LAMEZIA TERME	ARCI	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	MIGLIERINA	IN RETE COOP, IL DELTA COOP, MAGO MERLINO, ARCI, ASS. PROGETTO SUD, ASS. INTEGRAZIONI CALABRIA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	SAN PIETRO APOSTOLO	CARITA' E AMORE ONLUS, FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	SANTA CATERINA DELLO IONIO	PROMIDEA	ORD
0	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	SANTA CATERINA DELLO IONIO		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CZ	Catanzaro	SATRIANO	MEDIAGLOB	ORD

1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	ACQUAFORMOSA	DON VINCENZO MATRANGOLO	ORD
0	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	ACQUAFORMOSA		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	ACRI		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	CASSANO ALL'JONIO	CIDIS onlus	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	CELICO		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	CERCHIARA DI CALABRIA	ASSOCIAZIONE DON VINCENZO MATRANGOLO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	CERZETO	ASS. DON VINCENZO MATRANGOLO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	CIVITA	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	MENDICINO	IL DELFINO COOP.	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	MONTALTO UFFUGO	PROMIDEA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	PEDACE		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	PLATACI	DON VINCENZO MASTRANGOLO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	SAN BASILE	ASS. DON VINCENZO MATRANGOLO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	SAN SOSTI	ASS. DON VINCENZO MATRANGOLO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	CS	Cosenza	TREBISACCE	LA KASBAH	ORD
1	1	SD	P	CALABRIA	CS	Cosenza	COSENZA PROVINCIA	LA KASBAH	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	CARFIZZI	AGAPE	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	CROTONE	AGORA' KROTON, PROCIV ARCI, SOCIETA' COOP. KROTON COMMUNITY	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	ISOLA DI CAPO RIZZUTO		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	PETILIA POLICASTRO	CO.RI.S.S.	ORD
0	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	PETILIA POLICASTRO		MSNA

1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	SAN NICOLA DELL'ALTO	AGAPE	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	SAVELLI	AGAPE	ORD
1	1	SD	P	CALABRIA	KR	Crotone	CROTONE PROVINCIA	MISERICORDIA	MSNA
0	1	SD	P	CALABRIA	KR	Crotone	CROTONE PROVINCIA	AGORA' KROTON, PROCIV ARCI, MISERICORDIA, ARCHE'	ORD
0	1	SD	P	CALABRIA	KR	Crotone	CROTONE PROVINCIA	COOP SOC ARCHE'	DM-DS
1	1	SD	C	CALABRIA	KR	Crotone	CRUCOLI		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	AFRICO	EXODUS	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	BENESTARE	COOPERATIVA SOCIALE PATHOS	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	BIVONGI	COOPERATIVA SOCIALE PATHOS	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	CAMINI	EUROCOOP SERVIZI COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	CAULONIA	CONSORZIO SOCIALE GOEL	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	CONDOFURI	WORK SOC COOP	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	GIOIOSA IONICA	AVVISO PUBBLICO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	LAGANADI	PRO ALTER 2000	DM-DS
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	MELICUCCA'	PRO ALTER 2000	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	RIACE	ASS. CITTA' FUTURA C. PUGLISI	ORD
0	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	RIACE		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	PRO ALTER 2000	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	STIGNANO	ARCI RIACE STIGNANO	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	RC	Reggio Calabria	VILLA SAN GIOVANNI	ARCI COMITATO TERRITORIALE CALABRIA	ORD
1	1	SD	C	CALABRIA	VV	Vibo Valentia	ARENA	ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	ORD

1	1	SD	C	CALABRIA	VV	Vibo Valentia	FABRIZIA	CORISS	MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	VV	Vibo Valentia	MILETO		MSNA
1	1	SD	C	CALABRIA	VV	Vibo Valentia	SAN GREGORIO D'IPPONA	COOP. SOCIALE PROMIDEA	ORD
54	61		*	CALABRIA					TOT.REGIONE CALABRIA
1	1	SD	C	CAMPANIA	AV	Avellino	BISACCIA	IRPINIA 2000 ONLUS	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	AV	Avellino	CONZA DELLA CAMPANIA	IRPINIA 2000	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	AV	Avellino	ROCCABASCERANA	CARITAS, ETNIE ONLUS, IL MELOGRANO COOP.	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	AV	Avellino	SANT'ANDREA DI CONZA	IRPINIA 2000	MSNA
1	1	SD	C	CAMPANIA	AV	Avellino	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	IRPINIA 2000	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	BN	Benevento	BENEVENTO		MSNA
1	1	SD	C	CAMPANIA	BN	Benevento	FRAGNETO MONFORTE		MSNA
1	1	SD	C	CAMPANIA	BN	Benevento	SANTA CROCE DEL SANNIO	GIADA ONLUS	MSNA
1	1	SD	C	CAMPANIA	BN	Benevento	SOLOPACA	COOP MAFALDA	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	BN	Benevento	VITULANO	MAFALDA COOP	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	CAPUA	CITTA' IRENE COOP.	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	GRICIGNANO DI AVERSA	SOLIDARCI	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	PIEDIMONTE MATESE		MSNA
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	ROCCA D'EVANDRO	GINESTRA SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	SANTA MARIA CAPUA VETERE	ARCI	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	SESSA AURUNCA	ASSOPACE	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	CE	Caserta	SUCCIVO	ATTIVARCI	ORD

1	1	SD	P	CAMPANIA	CE	Caserta	CASERTA PROVINCIA	COMITATO CENTRO SOC.LE, CASA RUTH	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	CASORIA	ARCI NAPOLI	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	ERCOLANO	ARCIPELAGO DELLA SOLIDARIETA'	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	NAPOLI	ASSOCIAZIONE LESS ONLUS	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	PORTICI		ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	SAN GIORGIO A CREMANO	ARCI NAPOLI	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	NA	Napoli	SCISCIANO	AICS	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	CAGGIANO	ASS. GOPI, SCUOLA MATERNA, PROV. SALERNO, AMBITO S10	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	EBOLI	TERTIUM MILLENNIUM	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	PADULA	TERTIUM MILLENNIUM	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	POLLA	TERTIUM MILLENNIUM	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	PONTECAGNANO FAIANO	TERTIUM MILLENNIUM, IL SENTIERO	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	ROSCIGNO	IL SENTIERO	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	SALERNO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	CAMPANIA	SA	Salerno	SANTA MARINA	TERTIUM MILLENNIUM	ORD
32	32		*	CAMPANIA					TOT.REGION E CAMPANIA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	BO	Bologna	BOLOGNA	ASP POVERI VERGOGNOSI	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	BO	Bologna	BOLOGNA	CAMELOT COOP, CEIS, ISTITUTO DON CALABRIA CITTA' DEL RAGAZZO FERRARA	MSNA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	FE	Ferrara	FERRARA	CAMELOT COOP	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	FE	Ferrara	FERRARA	CAMELOT COOP	DM-DS
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	FE	Ferrara	FERRARA		MSNA

1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	FC	Forli-Cesena	FORLI'		ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	FC	Forli-Cesena	FORLI'		MSNA
1	1	NR	U	EMILIA ROMAGNA	FC	Forli-Cesena	UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO - CESENA	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI CESENA VALE SALVIO, ASS. ARCI CESENA	ORD
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	MO	Modena	MODENA	CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	MO	Modena	MODENA		MSNA
1	1	NR	P	EMILIA ROMAGNA	MO	Modena	MODENA PROVINCIA	CALEIDOS	ORD
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PR	Parma	BERCETO	FANTASIA onlus	ORD
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PR	Parma	FIDENZA	CIAC	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PR	Parma	FIDENZA	CIAC	DM-DS
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PR	Parma	PARMA	CIAC ONLUS	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PR	Parma	PARMA		MSNA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	PC	Piacenza	PIACENZA	IPPOGRIFO COOP.	ORD
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RA	Ravenna	FAENZA		MSNA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RA	Ravenna	RAVENNA	COOP. PERSONE IN MOVIMENTO	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RA	Ravenna	RAVENNA		MSNA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RE	Reggio Emila	REGGIO EMILIA	DIMORA DI ABRAMO	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RC	Reggio Emilia	REGGIO EMILIA		MSNA
1	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RN	Rimini	RIMINI	COOP. MADONNA DELLA CARITA'	ORD
0	1	NR	C	EMILIA ROMAGNA	RN	Rimini	RIMINI		MSNA
1	1	NR	P	EMILIA ROMAGNA	RN	Rimini	RIMINI PROVINCIA	IL MILLEPIEDI COOP	ORD
1	1	NR	U	EMILIA ROMAGNA	RA	Ravenna	Unione dei Comuni della Bassa Romagna		MSNA

16	26		*	EMILIA ROMAGNA					TOT.REGION E EMILIA ROMAGNA
1	1	NR	P	FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	Gorizia	GORIZIA PROVINCIA	CARITAS, FONDAZIONE D.G. CONTAVALLE, CIR	ORD
1	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	Pordenone	CODROIPO	NUOVI CITTADINI	ORD
1	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	Pordenone	PORDENONE	NUOVI VICINI ONLUS	ORD
1	1	NR	Atz	FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	Pordenone	AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - SACILE	NUOVI VICINI ONLUS	ORD
1	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	Trieste	TRIESTE	ICS, CARITAS	ORD
0	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	Trieste	TRIESTE	ICS	DM-DS
1	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	Udine	CIVIDALE DEL FRIULI	CENTRO CARITAS DELL'ARCIDIOCESI DI UDINE IN QUALITA' DI REFERENTE DELLA CARITAS DIOCESANA DI UDINE	ORD
1	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	Udine	UDINE	NUOVI CITTADINI	ORD
0	1	NR	C	FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	Udine	UDINE	NUOVI CITTADINI	MSNA
7	9		*	FRIULI VENEZIA GIULIA					TOT.REGION E FRIULI V. GIULIA
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	AQUINO	COOP SOC ETHICA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	ARCE	COOP SOC ETHICA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	ATINA	LA CASA DI TOM	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	CASSINO	COOP SOC ETHICA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	FERENTINO	DIOCESI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	SORA	COOP SOC ETHICA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	LATINA	ZEFIRO, QUADRIFOGLIO, ASTROLABIO, KARIBU	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	MONTE SAN BIAGIO	BADIA GRANDE, KARIBU, TENDA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	PRIVERNO	BADIA GRANDE, KARIBU, TENDA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	SEZZE	COOP. KARIBU	ORD

1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	CANTALICE	CONSORZIO PEGASO	DM-DS
0	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	CANTALICE	CONSORZIO PEGASO	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	CITTAREALE	IL GABBIANO	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	COLLEGIOVE	TE.SA. TERRE SABINA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	FARA IN SABINA	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	RIETI	CARITAS	ORD
0	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	RIETI	ARCI	MSNA
1	1	CN	U	LAZIO	RI	Rieti	UNIONE COMUNI ALTA SABINA	IL GABBIANO	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	FIUMICINO	IL FARO	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	MONTEROTONDO	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	ROMA	ASTALLI, CRS, SOLCO, VIRTUS, IN OPERA, PID, ACISEL, MAGLIANA 80, ETA BETA, UN SORRISO, CIR, ZERO IN CONDOTTA, CASA DELLA SOLIDARIETA', DOMUS CARITATIS, IDEA PRISMA 82, ARCI, ERICHES 29, SANT'EGIDIO	ORD
0	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	ROMA	VIRTUS, OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	MSNA
0	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	ROMA	AELLE IL PUNTO	DM-DS
1	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	VELLETRI	CASA DELLA SOLIDARIETA'	ORD
1	1	CN	P	LAZIO	RM	Roma	ROMA PROVINCIA	DOMUS CARITATIS	DM-DS
0	1	CN	P	LAZIO	RM	Roma	ROMA PROVINCIA	DOMUS CARITATIS	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	VT	Viterbo	ACQUAPENDENTE	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	VT	Viterbo	BASSANO ROMANO	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	VT	Viterbo	CELLENO	ARCI	ORD

1	1	CN	C	LAZIO	VT	Viterbo	CORCHIANO	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	VT	Viterbo	VITERBO	ARCI	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	FR	Frosinone	SAN GIORGIO A LIRI	GINESTRA SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	CN	U	LAZIO	FR	Frosinone	UNIONE COMUNI ANTICA TERRA LAVORO	-	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	ITRI		ORD
1	1	CN	C	LAZIO	LT	Latina	ROCCAGORGA	KARIBU COOP.	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RI	Rieti	AMATRICE	IL GABBIANO	ORD
1	1	CN	U	LAZIO	RI	Rieti	UNIONE COMUNI BASSA SABINA	ARCI, PEGASO, COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA	ORD
1	1	CN	C	LAZIO	RM	Roma	SANTA MARINELLA	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI CIVITAVECCHIA, ARCI NAZIONALE	ORD
33	38		*	LAZIO					TOT.REGION E LAZIO
1	1	NR	C	LIGURIA	GE	Genova	GENOVA	CONSORZIO AGORA'	MSNA
0	1	NR	C	LIGURIA	GE	Genova	GENOVA	FONDAZIONE AUXILIUM, CONSORZIO AGORA', IL BISCIONE, PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE, LANZA DEL VASTO, ASS. IL CESTO, ARCI, COOP SABA, FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO, COOP LA SALLE	ORD
1	1	NR	C	LIGURIA	GE	Genova	MASONE	CONSORZIO AGORA'	ORD
1	1	NR	C	LIGURIA	IM	Imperia	SANREMO	CENTRO ASCOLTO CARITAS	DM-DS
1	1	NR	C	LIGURIA	SP	La Spezia	LA SPEZIA	MONDO NUOVO CARITAS	ORD
1	1	NR	C	LIGURIA	SV	Savona	ALBISOLA SUPERIORE	ARCI	ORD
1	1	NR	P	LIGURIA	SV	Savona	SAVONA PROVINCIA	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ORD
6	7		*	LIGURIA					TOT.REGION E LIGURIA

1	1	NR	C	LOMBARDIA	BG	Bergamo	BERGAMO	CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA, ASS. DIAKONIA	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	BS	Brescia	BRENO	CENTRO CASA GIONA, K- PAX	ORD
0	1	NR	C	LOMBARDIA	BS	Brescia	BRENO	CENTRO CASA GIONA	DM-DS
1	1	NR	C	LOMBARDIA	BS	Brescia	BRESCIA	ADL ZAVIDOVICI, K- PAX, TEMPO LIBERO COOP	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	BS	Brescia	CELLATICA	ADL ZAVIDOVICI, IL MOSAICO	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	CR	Cremona	CREMONA	COOPERATIVA NAZARETH	MSNA
0	1	NR	C	LOMBARDIA	CR	Cremona	CREMONA	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA COOP, NAZARETH COOP	ORD
1	1	NR	Cm	LOMBARDIA	LC	Lecco	COMUNITA MONTANA VALVASSINA, VALVARRONE, ESINO, RIV	CONSOLIDA, L'ARCOBALENO, LA GRANDE CASA	ORD
1	1	NR	Cns	LOMBARDIA	LO	Lodi	Azienda speciale consortile del Lodigiano per i servizi alla persona		MSNA
1	1	NR	C	LOMBARDIA	LO	Lodi	LODI	PROGETTO INSIEME	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	LO	Lodi	SAN MARTINO IN STRADA		MSNA
1	1	NR	P	LOMBARDIA	MN	Mantova	MANTOVA PROVINCIA		ORD
0	1	NR	P	LOMBARDIA	MN	Mantova	MANTOVA PROVINCIA		MSNA
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	CESANO BOSCONI	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS, ASSOCIAZIONE VILLA AMANTEA	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	MILANO	ATS 2011/2013, FARSI PROSSIMO, FONDAZIONE ARCA, ASS. LA GRANCIA MONLUE', COOP COMUNITA' PROGETTO	ORD
0	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	MILANO	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' A. ABRIANI, SERVIZIO ETNOPSICHIATRIA NIGUARDA	DM-DS
0	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	MILANO		MSNA
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	RHO	INTRECCI	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	ROZZANO	AMICI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA, ASSPI	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	SAN DONATO MILANESE	FARSI PROSSIMO	ORD

1	1	NR	C	LOMBARDIA	MI	Milano	TREZZANO SUL NAVIGLIO		MSNA
1	1	NR	C	LOMBARDIA	MB	Monza Brianza	MONZA	CONSORZIO CS&L, CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA, MONZA 2000, ARCI	ORD
0	1	NR	C	LOMBARDIA	MB	Monza Brianza	MONZA		MSNA
1	1	NR	C	LOMBARDIA	PV	Pavia	ROMAGNESE	FARSI PROSSIMO	DM-DS
1	1	NR	P	LOMBARDIA	PV	Pavia	PAVIA PROVINCIA	VILLA TICINUM	ORD
1	1	NR	P	LOMBARDIA	SO	Sondrio	SONDRIO PROVINCIA	LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	VA	Varese	CARONNO PERTUSELLA	CARITAS, COOP. INTRECCI	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	VA	Varese	MALNATE	CARITAS, INTRECCI	ORD
1	1	NR	C	LOMBARDIA	VA	Varese	VARESE	CARITAS AMBROSIANA, INTRECCI	ORD
23	29		*	LOMBARDIA					TOT.REGIONE LOMBARDIA
1	1	CN	C	MARCHE	AN	Ancona	ANCONA	AVVISO PUBBLICO	ORD
0	1	CN	C	MARCHE	AN	Ancona	ANCONA	AVVISO	MSNA
1	1	CN	C	MARCHE	AN	Ancona	SENIGALLIA	CARITAS	ORD
1	1	CN	P	MARCHE	AN	Ancona	ANCONA PROVINCIA	GUS	ORD
1	1	CN	C	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ENS	ORD
1	1	CN	P	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ASCOLI PICENO PROVINCIA	ON THE ROAD	ORD
1	1	CN	C	MARCHE	AP	Fermo	PORTO SAN GIORGIO	COOP. NUOVA RICERCA AGENZIA RES	DM-DS
1	1	CN	C	MARCHE	FM	Fermo	SERVIGLIANO	GUS	ORD
1	1	CN	P	MARCHE	FM	Fermo	FERMO PROVINCIA	COOP. SOC. NUOVA RICERCA AGENZIA ARES	ORD
1	1	CN	C	MARCHE	AP	Macerata	GROTTAMMARE	NUOVA RICERCA COOP SOC	ORD
1	1	CN	C	MARCHE	MC	Macerata	MACERATA	GUS	ORD
1	1	CN	Cm	MARCHE	MC	Macerata	COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	PERIGEO INTERNATIONAL	ORD

1	1	CN	P	MARCHE	MC	Macerata	MACERATA PROVINCIA	GUS	ORD
1	1	CN	P	MARCHE	PU	Pesaro-Urbino	PESARO-URBINO PROVINCIA	GUS, LABIRINTO COOP. SOC.	ORD
0	1	CN	P	MARCHE	PU	Pesaro-Urbino	PESARO-URBINO PROVINCIA	GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' G. PULETTI ONLUS, LABIRINTO COOP. SOC.	MSNA
0	1	CN	P	MARCHE	PU	Pesaro-Urbino	PESARO-URBINO PROVINCIA	GUS, LABIRINTO	DM-DS
13	16		*	MARCHE					TOT.REGIONE MARCHE
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	BOJANO		MSNA
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	CASACALENDA	KOINE' COOP.	MSNA
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	GAMBATESA	ATI IL SIPARIO COOP. SOC	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	GUGLIONESI	MONDO NUOVO	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	JELSI	CONNECTING PEOPLE	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	LARINO	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	MONTECILFONE	MONDO NUOVO	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	PORTOCANNONE	MONDO NUOVO	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	SANT'ELIA A PIANISI	NUOVO MONDO	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	CB	Campobasso	TERMOLI	CARITAS, CONSORZIO AID ITALIA	ORD
1	1	SD	P	MOLISE	CB	Campobasso	CAMPOBASSO PROVINCIA	DALLA PARTE DEGLI ULTIMI	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	IS	Isernia	AGNONE	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	IS	Isernia	CERRO AL VOLTURNO		MSNA
1	1	SD	C	MOLISE	IS	Isernia	SANT'AGAPITO	LA CASA DI TOM	ORD
1	1	SD	C	MOLISE	IS	Isernia	SCAPOLI		MSNA
15	15		*	MOLISE					TOT.REGIONE MOLISE

1	1	NR	C	PIEMONTE	AL	Alessandria	ALICE BEL COLLE	CRESCERE INSIEME COOP	ORD
1	1	NR	P	PIEMONTE	AL	Alessandria	ALESSANDRIA PROVINCIA	CRESCERE INSIEME COOP	ORD
0	1	NR	P	PIEMONTE	AL	Alessandria	ALESSANDRIA PROVINCIA	CRESCERE INSIEME	MSNA
1	1	NR	C	PIEMONTE	AT	Asti	ASTI	PIAM ONLUS	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	AT	Asti	SETTIME	PIAM ONLUS	ORD
1	1	NR	Cns	PIEMONTE	BI	Biella	Consorzio intercomunale serv.socio ass.- BIELLA	CONSORZIO IL FILO DA TESSERE, COOP. TANTINTENTI, COOP. MARIA CECILIA, CARITAS	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	AVIGLIANA	AVVISO PUBBLICO	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	CARMAGNOLA		ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	CHIESANUOVA		ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	CHIVASSO	MARY POPPINS	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	IVREA	MARY POPPINS	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	SETTIMO TORINESE	CRI	ORD
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	TORINO		DM-DS
0	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	TORINO	KAIROS, TENDA, ASS SERMIG, SANABIL SOC COOP,	ORD
0	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	TORINO	GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO, COMUNITA' RONDINE, COOP TENDA, FONDAZIONE DIFESA DEI FANCIULLI, COOP SANABIL, COOP LIBERI TUTTI	MSNA
1	1	NR	C	PIEMONTE	TO	Torino	TORRE PELLICE	DIACONIA VALDESE	ORD
13	16		*	PIEMONTE					TOT.REGIONE PIEMONTE
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	ADELFA	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	BARI	CSISE, IL SOGNO DI DON BOSCO, GLR, ETNIE	MSNA

0	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	BARI	ARCI, ETNIE, APS ONLUS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	BITONTO	AUXILIUM SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	BITRITTO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	CASSANO DELLE MURGE	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	CORATO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	GIOVINAZZO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	GRAVINA DI PUGLIA	NUOVI ORIZZONTI COOP	ORD
0	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	GRAVINA DI PUGLIA		MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	GRUMO APPULA	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	POLIGNANO A MARE	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	PUTIGNANO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	SANNICANDRO DI BARI	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Bari	VALENZANO	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BAT	Barletta-Andria-Trani	ANDRIA	MIGRANTES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BA	Barletta-Andria-Trani	BARLETTA	NUOVO MONDO	ORD
1	1	SD	P	PUGLIA	BAT	Barletta-Andria-Trani	BARLETTA ANDRIA TRANI PROVINCIA	NUOVO MONDO	ORD
1	1	SD	Atz	PUGLIA	BR	Brindisi	AMBITO TERRITORIALE N.1 - BRINDISI		ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	CAROVIGNO	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	FRANCAVILLA FONTANA	CONSORZIO NUVOLA	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	LATIANO	IL MELOGRANO	DM-DS
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	MESAGNE		MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	ORIA		MSNA

1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	OSTUNI	COOP SOLIDARIETA E RINNOVAMENTO	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Brindisi	SAN PIETRO VERNOTICO	ARCI	MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	TORRE SANTA SUSANNA	IL MELOGRANO SO. COOP. SOC.	ORD
0	1	SD	C	PUGLIA	BR	Brindisi	TORRE SANTA SUSANNA	ALVEANDO COOP	MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	CANDELA	IRIS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	CERIGNOLA		ORD
0	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	CERIGNOLA		MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	FOGGIA	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	LUCERA	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	MANFREDONIA	IRIS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	STORNARA	MONDO NUOVO	ORD
0	1	SD	C	PUGLIA	FG	Foggia	STORNARA		MSNA
1	1	SD	P	PUGLIA	FG	Foggia	FOGGIA PROVINCIA	NUOVO MONDO	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	ARNESANO	RINASCITA	DM-DS
1	1	SD	Atz	PUGLIA	LE	Lecce	AMBITO TERRITORIALE DI ZONA - CAMPI SALENTINA	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	FG	Lecce	CAMPI SALENTINA	ARCI	MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	CARMIANO	RINASCITA COOP SOC	MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	CASTRIGNANO DEI GRECI	IL MELOGRANO COOP	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	GALATINA	ARCI	ORD
0	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	GALATINA		MSNA

1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	LECCE	INTEGRA ONLUS, RAGGIO DI SOLE (ATS)	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	LEVERANO	RINASCITA COOP SOC	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	MURO LECCESE	INTEGRA ONLUS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	NARDO'		MSNA
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	NEVIANO	INTEGRA ONLUS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	PARABITA	INTEGRA ONLUS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	SOGLIANO CAVOUR	ARCI	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	LE	Lecce	TREPZZI	ARCI	ORD
1	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA	ASS. PHILOS	ORD
1	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	GUS	DM-DS
0	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	GUS	ORD
0	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	GUS	MSNA
1	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI UNION TRE	RINASCITA	ORD
0	1	SD	U	PUGLIA	LE	Lecce	UNIONE COMUNI UNION TRE	RINASCITA COOP SOC	DM-DS
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	MARTINA FRANCA	SALAM	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	MARUGGIO	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	MASSAFRA	CARITAS	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	PALAGIANO		ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	TARANTO	CARITAS DIOCESANA PROGRAMMA SVILUPPO	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	TORRICELLA	SENIS HOSPES	ORD
1	1	SD	C	PUGLIA	TA	Taranto	GROTTAGLIE		MSNA

56	65		*	PUGLIA					TOT.REGION E PUGLIA
1	1	SD	C	SARDEGNA	CA	Cagliari	QUARTU SANT'ELENA	CARITAS	ORD
1	1	SD	C	SARDEGNA	CA	Cagliari	VILLASIMIUS	GUS	ORD
1	1	SD	P	SARDEGNA	CA	Cagliari	CAGLIARI PROVINCIA	ASS. COOPERAZIONE E CONFRONTO	ORD
3	3		*	SARDEGNA					TOT.REGION E SARDEGNA
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	AGRIGENTO	CONSORZIO AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MSNA
0	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	AGRIGENTO	CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA S.G.M. TOMASI ONLUS	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	AGRIGENTO	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	CAMMARATA	OMNIA ACADEMY	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	CAMMARATA	ENTE "LAURIA VICUNA"	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	CANICATTI'	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	CASTELTERMINI	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	CATTOLICA ERACLEA	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	COMITINI	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	JOPPOLO GIANCAXIO	COOP. SANITARIA DELFINO	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	LICATA	SOLE COOPERATIVA	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	MONTEVAGO	QUADRIFOGLIO COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	NARO	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	PALMA DI MONTECHIARO	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	PORTO EMPEDOCLE	IL QUADRIFOGLIO COOP.	ORD

1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	RACALMUTO	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	RAFFADALI	CONSORZIO AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MSNA
0	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	RAFFADALI	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	REALMONTE	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SAMBUCA DI SICILIA	QUADRIFOGLIO COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SAN GIOVANNI GEMINI	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SANTA ELISABETTA	ACUARINTO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SANTA MARGHERITA DI BELICE	QUADRIFOGLIO COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SANT'ANGELO DI MUXARO	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	AG	Agrigento	SCIACCA	ARCOBALENO COOP.	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	CALTANISSETTA	I GIRASOLI	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	GELA	CONSORZIO SOL. CALATINO SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	MAZZARINO	Associazione I GIRASOLI Onlus	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	RIESI	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	SAN CATALDO	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	SERRADIFALCO	OMNIA ACADEMY	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CL	Caltanissetta	SUTERA	GIRASOLI	ORD
1	1	SD	P	SICILIA	CL	Caltanissetta	CALTANISSETTA PROVINCIA	GELAMBIENTE COOP.	ORD
0	1	SD	P	SICILIA	CL	Caltanissetta	CALTANISSETTA PROVINCIA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	ACI SANT'ANTONIO	COOP. LUOGHI COMUNI	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	ACIREALE	IL NODO	MSNA

0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	ACIREALE	IL NODO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	BRONTE	SOL.CALATINO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	CALTAGIRONE	SOL.CALATINO	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	CALTAGIRONE		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	CATANIA	CONSORZIO IL NODO	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	CATANIA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	MASCALUCIA	CONSORZIO SOLCO	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	MASCALUCIA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	PALAGONIA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	RAMACCA	CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	RAMACCA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	VIZZINI	SOL.CALATINO	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	VIZZINI	SOL.CALATINO	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	CT	Catania	VIZZINI	SOL.CALATINO	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	EN	Enna	AIDONE	ASS. DON BOSCO 2000	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	EN	Enna	PIAZZA ARMERINA	ASS. DON BOSCO 2000	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	EN	Enna	REGALBUTO	SISIFO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	I GIRASOLI	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	CAPO D'ORLANDO	SISIFO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	CASTROREALE	SISIFO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	MESSINA		ORD

1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	MILAZZO	UTOPIA COOP.	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	MILAZZO		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	MONTALBANO ELICONA	PRO ALTER 2000	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	PACE DEL MELE		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	ME	Messina	RODI' MILICI	SISIFO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	BORGETTO	SOLCO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	CACCAMO	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC.	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	CACCAMO	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	CAMPOFIORITO	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	PALERMO	COOP. BADIA GRANDE A R.L., CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE, ISTITUTO DON CALABRIA	MSNA
0	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	PALERMO	COOP. BADIA GRANDE A R.L.	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	PALERMO	CONSORZIO SOLCO, CENTRO ASTALLI, CRESM, COOP. BADIA GRANDE, ISTITUTO DON CALABRIA, INSIEME COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	PETRALIA SOPRANA	BADIA GRANDE	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	PIANA DEGLI ALBANESI	CARITAS, FONDAZIONE SAN DEMETRIO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	SANTA CRISTINA GELA	CARITAS PIANA DEGLI ALBANESI	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	PA	Palermo	TERMINI IMERESE		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Palermo	TRABIA		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	CHIARAMONTE GULFI	NOSTRA SIGNORA DI GULFI COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	COMISO	FILOTEA COOP	MSNA

0	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	COMISO	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	ISPICA	INTEGRORIENTA COOP. SOC. ONLUS	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	MODICA	AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	POZZALLO	SISIFO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	RAGUSA	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	RAGUSA	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	DM-DS
1	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	VITTORIA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOSTRA SIGNORA DI GULFI ONLUS	MSNA
0	1	SD	C	SICILIA	RG	Ragusa	VITTORIA	DIACONIA VALDESE	ORD
1	1	SD	P	SICILIA	RG	Ragusa	RAGUSA PROVINCIA	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	ORD
0	1	SD	P	SICILIA	RG	Ragusa	RAGUSA PROVINCIA	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	DM-DS
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	AVOLA	ASS. SANTO STEFANO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	CANICATTINI BAGNI	PASS WORK	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	CANICATTINI BAGNI		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	CASSARO	CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	FLORIDIA	AVVISO PUBBLICO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	FRANCOFONTE	CONSORZIO SOLCO	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	MELILLI		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	PACHINO	STELLA MARIS	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	PACHINO	ASS. ALBERO DELLA VITA	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	SIRACUSA	CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI	ORD

1	1	SD	C	SICILIA	SR	Siracusa	SOLARINO	CENACOLO DOMINICANO, SANTO STEFANO ONLUS	ORD
1	1	SD	P	SICILIA	SR	Siracusa	SIRACUSA PROVINCIA	STELLA MARIS	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	ALCAMO	BADIA GRANDE, CRI	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	CASTELVETRANO	INSIEME COOP.	DM-DS
0	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	CASTELVETRANO	INSIEME COOP.	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	MARSALA	CONSORZIO SOLIDALIA	ORD
0	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	MARSALA	COOP. SANITARIA DELFINO, CONSORZIO SOLIDALIA	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	PARTANNA	X	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	PETROSINO		MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	SALEMI	CORF ONLUS	MSNA
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	TRAPANI	BADIA GRANDE	ORD
1	1	SD	C	SICILIA	TP	Trapani	VALDERICE	BADIA GRANDE	ORD
1	1	SD	P	SICILIA	TP	Trapani	TRAPANI PROVINCIA	BADIA GRANDE	MSNA
86	110		*	SICILIA					TOT.REGION E SICILIA
1	1	CN	C	TOSCANA	AR	Arezzo	AREZZO	ARCI	ORD
1	1	CN	C	TOSCANA	FI	Firenze	BORG SAN LORENZO	ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA	ORD
1	1	CN	C	TOSCANA	FI	Firenze	FIRENZE	IL CENACOLO COOP	DM-DS
0	1	CN	C	TOSCANA	FI	Firenze	FIRENZE	ARCI, CARITAS, IL CENACOLO COOP	ORD
0	1	CN	C	TOSCANA	FI	Firenze	FIRENZE		MSNA
1	1	CN	C	TOSCANA	LI	Livorno	LIVORNO	CARITAS	ORD
1	1	CN	C	TOSCANA	LI	Livorno	ROSIGNANO MARITTIMO	ARCI	ORD

1	1	CN	C	TOSCANA	LU	Lucca	CAPANNORI	SO&CO, ODISSEA COOP.	ORD
1	1	CN	P	TOSCANA	LU	Lucca	LUCCA PROVINCIA	ARCI	ORD
1	1	CN	Sds	TOSCANA	MS	Massa Carrara	SOCIETA' SALUTE LUNIGIANA	ARCI	ORD
1	1	CN	Sds	TOSCANA	PI	Pisa	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	ASS. QUERCE DI MAMRE, COOP LA PIETRA D'ANGOLO, ASS. ARTURO	ORD
1	1	CN	Sds	TOSCANA	PI	Pisa	SOCIETA' SALUTE PISANA	ARCI	ORD
1	1	CN	U	TOSCANA	PI	Pisa	UNIONE COMUNI VALDERA	ARCI	ORD
1	1	CN	C	TOSCANA	PT	Pistoia	PISTOIA		ORD
1	1	CN	C	TOSCANA	PO	Prato	PRATO	ARCI, PANE E ROSE COOP	ORD
1	1	CN	P	TOSCANA	SI	Siena	SIENA PROVINCIA	ARCI TOSCANA	ORD
14	16		*	TOSCANA					TOT.REGION E TOSCANA
1	1	NR	P	TRENTINO ALTO ADIGE	TN	Trento	TRENTO PROVINCIA	ASS. PROVINCIALE PER MINORI, CENTRO ASTALLI, ATAS ONLUS	MSNA
0	1	NR	P	TRENTINO ALTO ADIGE	TN	Trento	TRENTO PROVINCIA	CENTRO ASTALLI	ORD
1	2		*	TRENTINO ALTO ADIGE					TOT.REGION E TRENTINO A.ADIGE
1	1	CN	C	UMBRIA	PG	Perugia	FOLIGNO	CONFRATERNITA DI MARIA SS E ANNA DEL SUFFRAGIO, CIDIS, ARCI ORA D'ARIA	ORD
1	1	CN	C	UMBRIA	PG	Perugia	MARSCIANO	IPAB ARTIGIANELLI CRISPOLTI	ORD
1	1	CN	C	UMBRIA	PG	Perugia	PANICALE	ARCI ORA D'ARIA	MSNA
1	1	CN	C	UMBRIA	PG	Perugia	PERUGIA	COOP. PERUSIA	ORD
1	1	CN	C	UMBRIA	PG	Perugia	SPOLETO	ARCI, ASS. SAN MARTINO, LABORATORIO IDEA, IL CERCHIO COOP	ORD
1	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	NARNI	ASS. SAN MARTINO, ARCI, LABORATORIO IDEA	ORD
0	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	NARNI	APSP BEATA LUCIA	DM-DS

0	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	NARNI	ASS.SAN MARTINO, ARCI, LABORATORIO IDEA	MSNA
1	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	TERNI	ASS. SAN MARTINO, ARCI, LABORATORIO IDEA	MSNA
0	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	TERNI	ASS. SAN MARTINO, ARCI, LABORATORIO IDEA	ORD
0	1	CN	C	UMBRIA	TR	Terni	TERNI	ASS. SAN MARTINO, ARCI, LABORATORIO IDEA, IL CERCHIO COOP	DM-DS
7	11		*	UMBRIA					TOT.REGION E UMBRIA
1	1	NR	C	VENETO	PD	Padova	PADOVA	COGES, IL SESTANTE, ORIZZONTI COOP	ORD
1	1	NR	C	VENETO	PD	Padova	PIAZZOLA SUL BRENTA	IL VILLAGGIO COOP	ORD
1	1	NR	C	VENETO	RO	Rovigo	ROVIGO	PORTO ALEGRE	ORD
1	1	NR	C	VENETO	VE	Venezia	MIRANO	AVVISO PUBBLICO	ORD
1	1	NR	C	VENETO	VE	Venezia	VENEZIA	COGES, BUON PASTORE	ORD
0	1	NR	C	VENETO	VE	Venezia	VENEZIA		MSNA
1	1	NR	C	VENETO	VR	Verona	VERONA	CASA S. BENEDETTO ISTITUTO DON CALABRIA	MSNA
0	1	NR	C	VENETO	VR	Verona	VERONA	CIR	ORD
1	1	NR	C	VENETO	VI	Vicenza	VICENZA		MSNA
1	1	NR	C	VENETO	VI	Vicenza	SANTORSO	IL MONDO NELLA CITTA'	ORD
8	10		*	VENETO					TOT.REGION E VENETO
##	486								Totale posti SPRAR
							 progetti ordinari		
							 progetti per disagio mentale o disabilità permanente		
							 progetti Msna		

Allegato 5
Contributi e finanziamenti 2015

All. n. 5 - Contributi e finanziamenti 2015

ENTE LOCALE	Tipologia	pagamenti DM 01.04.2015 capitolo 2352.1	pagamenti DM 03.07.2015 capitolo 2352.1	pagamenti DM 09.08.2015 ca- pitolo 2352.1	pagamenti DM 16.11.2015 capitolo 2311.1	pagamenti DM 16.11.2015 capitolo 2352.1	pagamenti integrativi 2015 solo impegno DM 16.12.2015 capitolo 2352.1	Economie anni precedenti por- tate in detrazione
ACI SANT'ANTONIO	ORD	91.795,10	91.795,10	25.760,00	43.628,33			78.765,13
ACIREALE	ORD	152.371,80	152.371,80	214.200,00	164.945,14			38.217,26
ACIREALE	MSNA	80.396,65	80.396,65	0,00	87.682,35			19.513,19
ACQUAFORMOSA	ORD	47.195,70	47.195,70	175.350,00	158.007,49			680,11
ACQUAFORMOSA	MSNA a € 45			129.150,00	0,00			0,00
ACQUAPENDENTE	ORD	47.056,32	47.056,32	64.260,00	57.885,79			4.855,97
ADELFA	ORD	106.821,22	106.821,22	42.700,00	69.616,06			47.192,24
AFRICO	ORD	55.845,00	55.845,00	86.100,00	71.871,72			2.588,28
AGNONE	ORD	104.953,47	104.953,47	390.880,00			92.960,26	46.977,70
AGRIGENTO	ORD	97.596,00	97.596,00	850.080,00	103.073,78			27.054,22
AGRIGENTO	MSNA	63.464,40	63.464,40	0,00	84.619,20			0,00
AGRIGENTO	DM	69.990,00	69.990,00	102.200,00	93.320,00			0,00
AIDONE	ORD	57.243,75	57.243,75	315.525,00	196.025,00			0,00
ALBISOLA SUPERIORE	ORD	108.780,00	108.780,00	128.310,00	160.939,54			165,46
ALCAMO	ORD	148.837,50	148.837,50	107.100,00	101.926,01			96.523,99
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	ORD	56.175,00	56.175,00	0,00	136.215,00			33.447,50
ALESSANDRIA PROVINCIA	ORD	149.362,09	149.362,09	188.650,00	389.545,12			25.064,33
ALESSANDRIA PROVINCIA	MIN + MSNA a € 45	85.794,35	85.794,35	74.250,00	98.587,98			48.004,48
ALICE BEL COLLE	ORD	63.510,87	63.510,87	51.450,00	81.428,98			3.252,18
AMATRICE	ORD	59.605,64	59.605,64	191.625,00	14.038,85		65.435,33	0,00
AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - SACILE	ORD	52.560,00	52.560,00	93.520,00	63.283,10			6.796,90
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA CAMPI SALENTINA	ORD	128.850,00	128.850,00	374.850,00	171.800,00			0,00
AMBITO TERRITORIALE N. 1 BRINDISI	ORD	76.314,00	76.314,00	0,00			94.222,84	7.529,16
ANCONA	MSNA	111.741,90	111.741,90	0,00	22.702,42			126.286,78
ANCONA	ORD	104.564,74	104.564,74	137.200,00	130.948,73			8.470,92
ANCONA PROVINCIA	ORD	194.398,20	194.398,20	535.500,00	188.712,08			70.485,52
ANDRIA	ORD	43.545,14	43.545,14	0,00	134.710,19			0,00
AQUINO	ORD	95.812,50	95.812,50	397.888,73	12.240,58			115.509,42
ARCE	ORD	95.790,00	95.790,00	267.750,00	79.793,58			47.926,42
ARENA	ORD	59.148,90	59.148,90	650.650,00			66.524,50	12.340,70
ARENA	MSNA a € 45			154.440,00	0,00			0,00
AREZZO	ORD	87.362,40	87.362,40	281.750,00	156.383,20			0,00
ARNESANO	DM	29.700,00	29.700,00	5.355,00	49.600,58			709,42

ASCOLI PICENO PROVINCIA	ORD	61.200,00	61.200,00	32.130,00	146.143,40			7.276,60
ASTI	ORD	102.173,13	102.173,13	86.625,00	155.678,78			20.452,06
ATINA	ORD	48.341,84	48.341,84	214.375,00	51.200,57			13.255,21
AVIGLIANA	ORD	60.762,75	60.762,75	38.640,00	28.307,66			52.709,34
AVOLA	ORD	52.560,00	52.560,00	234.500,00	9.575,30			60.504,70
BADOLATO	ORD	44.055,99	44.055,99	164.325,00	52.601,43			6.139,89
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ORD	125.594,70	125.594,70	149.940,00	84.341,20			83.118,40
BARI	MSNA	145.941,60	145.941,60	0,00	173.822,51			20.766,29
BARI	ORD	97.920,00	97.920,00	84.700,00	91.573,12			86.866,88
BARLETTA	ORD	44.340,00	44.340,00	54.390,00	42.269,32			16.850,68
BARLETTA ANDRIA TRANI PROVINCIA	ORD	45.202,50	45.202,50	64.260,00	57.868,10			2.401,90
BASSANO ROMANO	ORD	48.618,00	48.618,00	51.450,00		54.042,18		10.781,82
BENESTARE	MIN + MSNA a € 45	80.482,50	80.482,50	328.890,00		97.349,37		9.960,63
BENESTARE	MSNA neomag					0,00		0,00
BERCETO	ORD	51.288,25	51.288,25	67.620,00		12.846,00	55.538,33	0,00
BERGAMO	ORD	86.441,21	86.441,21	93.800,00		100.006,49		47.168,46
BISACCIA	ORD	64.901,79	64.901,79	175.350,00		55.916,39		30.619,33
BITONTO	ORD	145.294,58	145.294,58	127.050,00		226.574,87		23.011,24
BITRITTO	ORD	73.704,00	55.278,00	0,00			40.943,37	14.334,63
BIVONGI	ORD	69.562,50	69.562,50	187.250,00		34.030,57		58.719,43
BOLOGNA	ORD	317.638,29	317.638,29	321.300,00		747.923,47		2.354,25
BOLOGNA	MIN + MSNA a € 45	137.356,80	137.356,80	382.320,00		183.142,40		0,00
BOLOGNA	MSNA neomag					0,00		0,00
BORGETTO	ORD	89.807,25	89.807,25	102.900,00		81.126,00		38.617,00
BORG SAN LORENZO	ORD	79.497,00	79.497,00	1.120,00		105.996,00		0,00
BOTRICELLO	ORD	65.660,09	65.660,09	0,00		0,00		0,00
BRENO	ORD	137.970,00	137.970,00	140.525,00		183.960,00		0,00
BRENO	DM	54.750,00	54.750,00	0,00		73.000,00		0,00
BRESCIA	ORD	119.419,92	119.419,92	319.375,00		159.226,56		0,00
BRONTE	ORD	163.362,60	163.362,60	326.049,15			177.408,54	40.408,26
CACCAMO	ORD	69.701,37	69.701,37	319.200,00	92.935,16			0,00
CACCAMO	DM	82.747,05	82.747,05	34.160,00		110.329,40		0,00
CAGGIANO	ORD	40.590,00	40.590,00	51.450,00		27.195,14		26.924,86
CAGLIARI PROVINCIA	ORD	95.425,44	95.425,44	64.400,00		127.233,92		0,00
CALTAGIRONE	ORD	97.667,55	97.667,55	554.190,00				69.887,11
CALTAGIRONE	MSNA a € 45			324.000,00		0,00		0,00
CALTANISSETTA	ORD	70.080,00	70.080,00	192.500,00		90.858,44		2.581,56
CALTANISSETTA PROVINCIA	ORD	98.343,56	98.343,56	0,00		42.182,30		88.942,45
CAMINI	ORD	55.210,76	55.210,76	543.375,00		200.489,12		805,22
CAMMARATA	MIN + MSNA a € 45	80.188,80	80.188,80	14.130,00		91.690,71		15.227,69
CAMMARATA	ORD	55.654,05	55.654,05	0,00		74.205,40		0,00

CAMPOBASSO PROVINCIA	ORD	137.152,20	137.152,20	552.897,76		47.974,99		186.414,61
CAMPOFIORITO	ORD	65.571,10	65.571,10	31.920,00		80.072,00		7.356,13
CANDELA	ORD	48.795,00	48.795,00	112.350,00		60.028,60		5.031,40
CANICATTI'	ORD	84.730,65	84.730,65	0,00		112.974,20	6.650,00	0,00
CANICATTINI BAGNI	DM	76.500,00	76.500,00	68.810,00		45.315,64		56.684,36
CANTALICE	ORD	62.860,22	62.860,22	156.975,00		179.573,62		0,00
CANTALICE	DM	44.282,05	44.282,05	0,00		59.042,73		0,00
CAPANNORI	ORD	85.843,80	85.843,80	64.680,00		125.423,81		68.834,59
CAPO D'ORLANDO	ORD	78.170,40	78.170,40	186.480,00		104.227,20		0,00
CAPUA	ORD	57.421,80	57.421,80	57.750,00		155.745,36		617,04
CAPUA	MSNA a € 45			49.500,00		12.240,00		0,00
CARFIZZI	ORD	45.967,50	45.967,50	253.645,00		7.196,06		54.093,94
CARLOPOLI	ORD	57.597,75	57.597,75	60.025,00		43.629,27		57.107,74
CARMAGNOLA	ORD	78.380,10	78.380,10	51.520,00		30.651,95		73.854,85
CARMIANO	MSNA	79.200,00	79.200,00	0,00		95.706,15		9.893,85
CARONNO PERTUSELLA	ORD	83.421,28	83.421,28	96.250,00		91.738,36		19.490,02
CAROVIGNO	ORD	59.977,50	59.977,50	82.250,00		50.787,46		29.182,54
CASACALENDA	MIN + MSNA a € 45	56.940,00	56.940,00	37.125,00		48.749,12		27.170,88
CASERTA PROVINCIA	ORD	93.247,13	93.247,13	112.350,00		250.698,66		995,84
CASORIA	ORD	89.463,75	89.463,75	266.700,00		191.105,00	79.590,00	0,00
CASSANO ALL'JONIO	ORD	74.597,10	74.597,10	77.175,00		20.507,98		78.954,82
CASSANO DELLE MURGE	ORD	100.158,26	100.158,26	240.625,00		55.965,36		77.578,99
CASSARO	ORD	47.322,17	47.322,17	0,00				81.887,85
CASSINO	ORD	95.790,00	95.790,00	323.225,00		76.037,92		51.682,08
CASTELTERMINI	ORD	89.365,65	89.365,65	0,00		220.367,26		55.411,94
CASTELVETRANO	ORD	146.026,30	146.026,30	0,00		347.557,37		23.439,37
CASTELVETRANO	DM	50.070,44	50.070,44	0,00		65.248,84		1.511,75
CASTELVETRANO	MSNA a € 45			0,00		131.400,00		0,00
CASTRIGNANO DEI GRECI	ORD	60.385,74	60.385,74	44.940,00		5.934,95		42.449,37
CASTROREALE	ORD	65.065,99	65.065,99	0,00				122.998,23
CATANIA	ORD	303.385,80	303.385,80	199.080,00		225.806,31		152.808,09
CATANIA	MSNA a € 45			0,00				10.290,47
CATANZARO	MSNA	65.700,00	65.700,00	0,00		87.600,00		0,00
CATTOLICA ERACLEA	ORD	55.455,45	55.455,45	0,00		135.386,14		23.554,46
CAULONIA	ORD	89.803,95	89.803,95	509.250,00		105.177,40		14.561,20
CELLATICA	ORD	107.748,00	107.748,00	107.100,00		224.758,84		6.685,16
CELLENO	ORD	76.650,00	76.650,00	96.250,00		95.100,62		7.099,38
CERCHIARA DI CALABRIA	ORD	42.330,00	42.330,00	0,00		17.325,51		39.114,49
CERIGNOLA	ORD	61.440,00	61.440,00	60.025,00		81.920,00		0,00
CERZETO	ORD	43.650,00	43.650,00	144.375,00		69.273,44		21.056,56
CESANO BOSCONI	ORD	65.147,34	65.147,34	87.640,00		86.863,12		0,00

CHIARAMONTE GULFI	ORD	110.250,00	110.250,00	187.250,00		101.570,43		45.429,57
CHIESANUOVA	ORD	65.760,00	65.760,00	64.260,00		119.600,00		0,00
CHIVASSO	ORD	57.600,00	57.600,00	51.450,00		73.421,32		3.378,68
CITTAREALE	ORD	48.946,50	48.946,50	76.650,00		65.174,00		88,00
CIVIDALE DEL FRIULI	ORD	74.637,57	74.637,57	144.375,00		65.514,04		34.002,72
CIVITA	ORD	65.700,00	65.700,00	0,00				90.592,83
CODROIPO	ORD	44.150,40	44.150,40	69.090,00		50.174,26		8.692,94
COLLEGIOVE	ORD	47.861,70	47.861,70	175.350,00				23.086,71
COMISO	ORD	49.725,00	49.725,00	146.265,00		209.940,00		0,00
COMISO	MSNA	86.025,00	86.025,00	70.140,00		79.462,02		35.237,98
COMITINI	ORD	52.074,15	52.074,15	96.600,00		55.166,24		14.265,96
COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	ORD	38.719,52	38.719,52	74.900,00		30.710,88		20.915,15
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	ORD	61.545,00	61.545,00	69.440,00		82.060,00		0,00
CONDOFURI	ORD	65.700,00	65.700,00	80.325,00		207.300,00		0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI BIELLA	ORD	62.673,75	62.673,75	51.450,00		78.609,68		4.955,32
CONZA DELLA CAMPANIA	ORD	130.759,89	130.759,89	140.280,00		163.639,74		10.706,78
CORATO	ORD	113.004,00	113.004,00	0,00		115.000,73		35.671,27
CORCHIANO	ORD	46.273,30	46.273,30	38.640,00		53.773,72		7.924,01
COSENZA PROVINCIA	ORD	107.681,10	107.681,10	115.500,00		110.710,07		32.864,73
CREMONA	ORD	130.878,37	130.878,37	111.475,00		30.562,25		143.942,25
CREMONA	MIN + MSNA a € 45	85.118,29	85.118,29	37.125,00				117.712,22
CROTONE	ORD	172.987,20	172.987,20	476.000,00		287.644,34		7.545,26
CROTONE PROVINCIA- comune Isola Capo Rizzuto	ORD			0,00		830.636,13		8.793,87
CROTONE PROVINCIA- comune Isola Capo Rizzuto	MSNA			0,00		204.400,00		0,00
CROTONE PROVINCIA - Comune Crotone	DM			0,00		223.088,00		0,00
DECOLLATURA	ORD	56.694,75	56.694,75	60.025,00		15.094,19		60.498,81
EBOLI	ORD	109.335,15	109.335,15	0,00		145.780,20		0,00
ERCOLANO	ORD	35.031,00	35.031,00	154.350,00				1.272,48
FABRIZIA	MSNA	48.180,00	48.180,00	0,00		38.650,84		25.589,16
FALERNA	ORD	69.120,00	69.120,00	80.535,00				153.521,87
FARA IN SABINA	ORD	45.990,00	45.990,00	65.940,00		52.060,55		9.259,45
FARDELLA	ORD	65.700,04	65.700,04	96.600,00				99.007,08
FERENTINO	ORD	152.973,36	152.973,36	142.310,00		160.165,92		43.798,56
FERMO PROVINCIA	ORD	87.488,04	87.488,04	139.440,00		151.451,84		5.098,89
FERRARA	ORD	216.986,10	216.986,10	171.360,00		289.314,80		0,00
FERRARA	DM	78.127,43	78.127,43	0,00		100.649,96		3.519,94
FIDENZA	ORD	126.322,29	126.322,29	267.750,00		207.712,76		616,96
FIDENZA	DM	28.907,87	28.907,87	0,00		38.543,83		0,00
FIRENZE	DM	70.954,50	70.954,50	0,00		94.606,00		0,00
FIRENZE	ORD	249.112,50	249.112,50	280.560,00		330.642,65		1.507,35
FIRENZE	MSNA a € 45			29.880,00		0,00		0,00
FIUMICINO	ORD	39.636,04	39.636,04	0,00		51.943,05		905,00

FLORIDIA	ORD	86.276,25	86.276,25	80.850,00		13.103,44		101.931,56
FOGGIA	ORD	74.445,00	74.445,00	90.160,00		63.925,55		41.844,45
FOGGIA PROVINCIA	ORD	45.435,00	45.435,00	51.450,00		28.871,79		31.708,21
FOLIGNO	ORD	114.975,00	114.975,00	0,00			146.271,27	7.028,73
FORLI'	ORD	60.356,84	60.356,84	90.720,00		99.035,47		61.240,32
FOSSACESIA	ORD	76.650,00	76.650,00	0,00		102.200,00		0,00
FRANCAVILLA FONTANA	ORD	87.243,27	87.243,27	0,00		23.159,13		93.165,23
FRANCOFONTE	ORD	102.015,30	102.015,30	404.040,00			128.693,14	7.327,26
GALATINA	ORD	52.560,00	52.560,00	167.475,00		80.930,00		0,00
GAMBATESA	ORD	65.660,00	65.660,00	191.625,00		71.345,80		16.200,87
GASPERINA	ORD	53.040,00	53.040,00	76.650,00		70.720,00		0,00
GELA	ORD	102.453,75	102.453,75	214.375,00		34.648,76		74.831,24
GENOVA	ORD	525.600,00	525.600,00	462.035,00		577.689,38		123.110,62
GENOVA	MIN + MSNA a € 45	120.163,20	120.163,20	49.275,00		152.851,86		7.365,74
GIOIOSA IONICA	ORD	87.930,00	87.930,00	535.500,00		88.551,89		28.688,11
GIOVINAZZO	ORD	56.502,00	56.502,00	0,00		48.391,98		26.944,02
GORIZIA PROVINCIA	ORD	74.414,72	74.414,72	45.080,00		158.287,29		52.652,33
GRAVINA DI PUGLIA	ORD	140.160,00	140.160,00	153.300,00		180.564,86		6.315,14
GRICIGNANO DI AVERSA	ORD	89.411,25	89.411,25	107.100,00		96.803,16		22.411,84
GROTTAGLIE	MSNA	73.719,83	73.719,83	67.375,00		148.277,21		7.975,90
GROTTAMMARE	ORD	64.803,15	64.803,15	135.135,00		102.487,57		23.816,63
GROTTOLE	ORD	61.800,00	61.800,00	51.450,00		64.559,44		17.840,56
GRUMO APPULA	ORD	106.778,92	106.778,92	187.250,00		1.486,41		140.885,49
GUGLIONESI	ORD	41.533,50	41.533,50	0,00		75.734,70		34.243,30
ISCA SULLO IONIO	ORD	57.600,00	57.600,00	68.600,00		26.082,38		50.717,62
ISPICA	ORD	81.660,00	81.660,00	68.600,00		64.806,91		44.073,09
ITRI	ORD	65.315,25	65.315,25	32.200,00		73.898,67		13.188,33
IVREA	ORD	81.000,00	81.000,00	59.920,00		104.144,79		3.855,21
JELSI	ORD	162.905,44	162.905,44	0,00			164.401,76	52.805,50
JOPPOLO GIANCAXIO	MSNA	63.368,30	63.368,30	0,00		84.491,07		0,00
LA SPEZIA	ORD	61.320,00	61.320,00	93.100,00		97.720,00		0,00
LAGANADI	DM	64.676,70	64.676,70	0,00		10.843,07		75.392,53
LAMEZIA TERME	MIN + MSNA a € 45	64.594,14	64.594,14	69.200,00		86.125,53		0,00
LAMEZIA TERME	ORD	88.526,79	88.526,79	77.000,00		100.949,05		8.686,67
L'AQUILA	ORD	54.278,25	54.278,25	73.500,00		192.071,00		0,00
LARINO	ORD	84.313,89	84.313,89	0,00			85.285,50	27.133,02
LATIANO	DM	52.794,94	52.794,94	0,00		27.037,56		30.475,69
LATINA	ORD	114.887,74	114.887,74	409.150,00		168.741,60		32.322,05
LATRONICO	ORD	65.700,16	65.700,16	0,00				89.167,12
LECCE	ORD	109.421,40	109.421,40	70.840,00		170.142,47		46.592,73
LEVERANO	ORD	81.060,00	81.060,00	80.325,00		108.080,00		0,00
LICATA	ORD	72.675,00	72.675,00	1.124.550,00		0,00		0,00

LIVORNO	ORD	59.941,04	59.941,04	19.320,00		28.888,38		51.033,00
LODI	ORD	87.450,00	87.450,00	77.000,00		116.394,74		205,26
LODI	MSNA a € 45			65.700,00		0,00		0,00
LUCCA PROVINCIA	ORD	96.852,75	96.852,75	102.200,00		121.584,20		7.552,80
LUCERA	ORD	49.115,25	49.115,25	45.080,00		65.487,00		0,00
LUCERA	MSNA a € 45			71.550,00		0,00		0,00
MACERATA	ORD	187.892,10	187.892,10	128.625,00		132.137,87		118.384,93
MACERATA PROVINCIA	ORD	114.442,50	114.442,50	152.775,00		114.662,03		37.927,97
MALNATE	ORD	60.599,28	60.599,28	74.970,00		57.557,50		23.241,55
MANFREDONIA	ORD	61.320,00	61.320,00	0,00		56.451,58		25.308,42
MANTOVA PROVINCIA	ORD	130.907,25	130.907,25	0,00		75.375,04		99.167,96
MANTOVA PROVINCIA	MSNA	85.611,92	85.611,92	0,00		114.149,22		0,00
MARSALA	ORD	432.580,53	432.580,53	516.810,00		32.207,88		394.766,16
MARSALA	MSNA neomag	66.897,27	66.897,27	65.470,00		89.196,36		0,00
MARSALA	MSNA a € 45					0,00		0,00
MARSCIANO	ORD	60.000,00	60.000,00	65.520,00		34.010,00		0,00
MARTINA FRANCA	ORD	93.075,00	93.075,00	396.025,00		124.100,00		0,00
MARUGGIO	ORD	106.472,82	106.472,82					145.250,93
MASCALUCIA	ORD	58.514,51	58.514,51	51.870,00		29.134,59		35.654,75
MASCALUCIA	MSNA a € 45			144.495,00		28.665,00		0,00
MASONE (COMUNITA MONTANA SOL)	ORD	49.055,70	49.055,70	70.140,00		132.087,03		29.920,57
MASSAFRA	ORD	42.498,05	42.498,05	45.080,00		55.132,18		1.531,88
MATERA	ORD	121.500,00	121.500,00	89.880,00		119.066,47		42.933,53
MAZZARINO	MSNA	104.886,00	104.886,00	193.830,00		9.598,90		130.249,10
MELICUCCA'	ORD	64.972,61	64.972,61	44.940,00		29.177,40		57.452,74
MENDICINO	MSNA	59.850,00	59.850,00	0,00		45.241,39		34.558,61
MESSINA	ORD	64.552,01	64.552,01	23.100,00		32.799,62		53.269,72
MIGLIERINA	ORD	59.962,80	59.962,80	57.750,00		79.950,40		0,00
MILANO	ORD	557.842,31	557.842,31	1.063.580,00		883.009,09		2.460,66
MILANO	DM	62.487,00	62.487,00	0,00		83.316,00		0,00
MILAZZO	ORD	59.886,00	59.886,00	177.520,00		126.628,21		1.099,79
MIRANO	ORD	53.169,75	53.169,75	57.750,00		30.730,01		40.162,99
MODENA	ORD	168.630,00	168.630,00	98.700,00		224.008,03		831,97
MODENA	MSNA a € 45			149.400,00		0,00		0,00
MODENA PROVINCIA	ORD	87.437,69	87.437,69	67.410,00		104.743,70		11.839,89
MODICA	ORD	53.835,00	53.835,00	0,00				138.021,70
MONTALBANO ELICONA	ORD	64.509,99	64.509,99	37.485,00		31.443,01		54.570,31
MONTALTO UFFUGO	ORD	98.741,10	98.741,10	112.350,00		76.365,95		55.288,85
MONTE SAN BIAGIO	ORD	78.278,36	78.278,36	0,00		103.371,14		1.000,00
MONTECILFONE	ORD	45.057,00	45.057,00	64.050,00		44.701,11		15.374,89
MONTEROTONDO	ORD	76.755,60	76.755,60	80.325,00		59.074,94		43.265,86
MONTEVAGO	ORD	49.396,26	49.396,26	283.500,00		62.608,64		3.253,04
MONZA	ORD	84.939,00	84.939,00	55.720,00		31.889,82		43.002,18

MURO LECCESE	ORD	54.451,80	54.451,80	103.040,00		72.602,40		0,00
MURO LUCANO	ORD	76.650,00	76.650,00	331.800,00		102.200,00		0,00
NAPOLI	ORD	235.839,92	235.839,92	514.500,00		356.075,55		54.137,67
NARNI	ORD	244.171,50	244.171,50	160.440,00		231.766,42		93.795,58
NARNI	MSNA	85.848,00	85.848,00	0,00		98.515,79		15.948,21
NARNI	DM	55.886,06	55.886,06	0,00		63.213,17		11.301,58
NARO	ORD	90.258,75	90.258,75	0,00		368.845,00		0,00
NEVIANO	ORD	80.454,60	80.454,60	161.000,00		231.799,78		4.273,02
NOVA SIRI	ORD	101.072,82	101.072,82	133.875,00				162.897,52
OSTUNI	ORD	66.690,00	66.690,00	34.440,00		2.323,02		86.596,98
PACHINO	ORD	65.164,34	65.164,34	162.750,00		75.341,44		11.544,34
PACHINO	MSNA	68.161,87	68.161,87	0,00		89.836,59		1.045,90
PADOVA	ORD	90.961,50	90.961,50	114.800,00		121.282,00		0,00
PADULA	ORD	109.475,91	109.475,91	0,00		143.802,93		2.164,95
PALAGIANO	ORD	53.343,00	53.343,00	173.250,00		99.863,86		19.140,14
PALERMO	ORD	319.203,90	319.203,90	383.250,00		268.936,75		156.668,45
PALERMO	MSNA	79.936,62	79.936,62	0,00		40.136,95		66.445,21
PALERMO	DM	25.799,40	25.799,40	0,00				39.007,91
PALMA DI MONTECHIARO	ORD	54.790,05	54.790,05	0,00		225.590,90		11.000,00
PANICALE	MIN + MSNA a € 45	60.093,60	60.093,60	0,00				126.640,97
PARABITA	ORD	52.074,16	52.074,16	103.040,00		69.432,22		0,00
PARMA	ORD	106.690,98	106.690,98	374.080,00		202.148,56		19.906,08
PARTANNA	ORD	73.512,83	73.512,83	0,00				20.165,72
PATERNO	MSNA	79.989,25	79.989,25	0,00		17.186,95	48.882,31	5.032,29
PAVIA PROVINCIA	ORD	80.471,39	80.471,39	229.320,00		153.812,53		1.362,66
PERUGIA	ORD	191.625,00	191.625,00	160.650,00		165.465,75		90.034,25
PESARO-URBINO PROVINCIA	ORD	166.118,06	166.118,06	128.520,00		176.657,48		44.833,27
PESARO-URBINO PROVINCIA	MSNA	85.805,08	85.805,08	0,00		88.736,71		25.670,06
PESARO-URBINO PROVINCIA	DM	87.534,30	87.534,30	0,00		60.851,25		55.861,15
PESCARA	ORD	43.200,00	43.200,00	0,00		57.600,00		0,00
PETILIA POLICASTRO	ORD	61.320,00	61.320,00	0,00		64.400,00		0,00
PETRALIA SOPRANA	ORD	284.029,77	284.029,77	0,00				443.397,39
PIACENZA	ORD	56.595,00	56.595,00	57.750,00		75.460,00		0,00
PIANA DEGLI ALBANESEI	ORD	76.650,00	76.650,00	308.000,00		84.023,60		18.176,40
PIAZZA ARMERINA	ORD	100.333,78	100.333,78	271.075,00		76.475,91		9.002,47
PIAZZOLA SUL BRENTA	ORD	52.257,75	52.257,75	57.750,00		22.021,28		47.655,72
PISTOIA	ORD	120.778,98	120.778,98	183.750,00		228.908,53		28.730,11
PLATACI	ORD	40.620,00	40.620,00	96.600,00		52.145,20		23.224,80
POLIA	ORD	55.590,00	55.590,00	29.890,00		38.926,03		35.193,97
POLIGNANO A MARE	ORD	56.502,00	56.502,00	0,00		75.336,00		0,00
POLLA	ORD	100.717,84	100.717,84	0,00		110.636,90		23.653,55
PONTECAGNANO FAIANO	ORD	109.475,91	109.475,91	0,00		53.641,28		92.326,60
PORDENONE	ORD	68.328,00	68.328,00	81.830,00		83.295,89		7.808,11
PORTO EMPEDOCLE	ORD	57.222,00	57.222,00	385.000,00		73.937,84		2.358,16
PORTO SAN GIORGIO	DM	54.578,91	54.578,91	0,00		34.649,07		38.122,81

PORTOCANNONE	ORD	41.145,00	41.145,00	51.450,00		39.250,78		15.609,22
POTENZA PROVINCIA	ORD	67.753,13	67.753,13	139.230,00		50.457,92		39.879,58
POTENZA PROVINCIA	MSNA	77.100,00	77.100,00	0,00		102.800,00		0,00
POZZALLO	ORD	65.681,18	65.681,18	44.940,00		2.247,83		85.327,08
PRATO	ORD	160.404,68	160.404,68	186.900,00		333.572,90		0,00
PRIVERNO	ORD	56.294,35	56.294,35	150.150,00		75.059,14		0,00
PUTIGNANO	ORD	113.004,00	113.004,00	127.750,00		35.411,66		115.260,34
QUARTU SANT'ELENA	ORD	68.328,00	68.328,00	42.840,00		30.704,41		60.399,59
RACALMUTO	ORD	76.040,24	76.040,24	318.500,00		91.342,81		10.044,17
RAFFADALI	ORD	57.710,30	57.710,30	96.600,00		76.947,06		0,00
RAFFADALI	MSNA	73.762,72	73.762,72	0,00		98.350,29		0,00
RAGUSA	ORD	74.400,00	74.400,00	95.200,00		299.250,35		-8.530,35
RAGUSA	DM	76.320,00	76.320,00	0,00				181.210,89
RAGUSA PROVINCIA	ORD	57.480,00	57.480,00	0,00		95.666,31		180.473,69
RAGUSA PROVINCIA	DM	118.650,00	118.650,00	106.400,00		158.200,00		0,00
RAMACCA	ORD	89.220,83	89.220,83	116.900,00				191.110,64
RAVENNA	ORD	187.799,33	187.799,33	154.350,00		244.594,31		5.804,80
REALMONTE	ORD	55.723,96	55.723,96	96.600,00		55.948,73		18.349,89
REGALBUTO	ORD	104.490,00	104.490,00	0,00				85.265,06
REGGIO EMILIA	ORD	106.518,90	106.518,90	115.920,00		142.004,69		20,51
RHO	ORD	92.997,49	92.997,49	67.375,00		116.045,88		7.950,78
RIACE	ORD	54.946,20	54.946,20	1.483.650,00		178.134,20		14.827,40
RIESI	ORD	89.367,75	89.367,75	0,00		71.577,34		47.579,66
RIETI	ORD	68.976,00	68.976,00	158.270,00		127.082,74		12.765,26
RIETI	MSNA	84.000,00	84.000,00	0,00		102.602,17		9.397,83
RIMINI	ORD	56.040,00	56.040,00	85.750,00		74.720,00		0,00
RIMINI PROVINCIA	ORD	57.431,55	57.431,55	89.425,00		62.728,64		13.846,76
ROCCA D'EVANDRO	ORD	48.946,50	48.946,50	86.625,00		58.990,24		6.271,76
ROCCABASCERANA	ORD	54.056,40	54.056,40	144.375,00				165.172,33
ROCCAGORGA	ORD	76.650,00	76.650,00	196.700,00				19.898,86
RODI' MILICI	ORD	64.242,79	64.242,79	80.325,00		30.143,30		55.513,76
ROMA	ORD	8.549.253,95	8.549.253,95			8.307.016,50		3.011.988,77
ROMA	MSNA	199.440,00	199.440,00	0,00		61.548,27		204.371,73
ROMA	DM	65.412,56	65.412,56	0,00		73.004,37		14.212,38
ROMA PROVINCIA	ORD	158.992,42	158.992,42	1.509.200,00		211.699,54		290,36
ROMA PROVINCIA	DM	65.700,00	65.700,00	0,00		87.600,00		0,00
ROMAGNESE	DM	87.578,10	87.578,10	0,00		46.724,86		70.045,94
ROSCIGNO	ORD	65.699,05	65.699,05	0,00				15.732,05
ROSETO DEGLI ABRUZZI	ORD	105.977,82	105.977,82	202.125,00		34.730,18		106.573,58
ROSIGNANO MARITTIMO	ORD	63.072,00	63.072,00	102.200,00		84.096,00		0,00
ROVIGO	ORD	60.312,60	60.312,60	81.830,00		54.916,78		25.500,02
ROZZANO	ORD	73.840,50	73.840,50	131.075,00		98.454,00		0,00
SALANDRA	MSNA	48.300,00	48.300,00	0,00		50.325,67		14.074,33
SALEMI	MIN + MSNA a € 45	69.695,67	69.695,67	32.850,00		92.927,56		0,00
SALERNO	ORD	34.380,00	34.380,00	64.400,00		27.979,72		17.860,28

SAMBUCA DI SICILIA	ORD	49.076,55	49.076,55	288.750,00		64.155,15		1.280,25
SAN BASILE	ORD	43.746,61	43.746,61	38.640,00		42.802,43		9.016,38
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ORD	82.715,48	82.715,48	96.250,00		93.179,68		17.107,63
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ORD			59.920,00		0,00		0,00
SAN CATALDO	ORD	83.721,00	83.721,00	0,00		126.065,50	21.262,50	0,00
SAN CHIRICO RAPARO	MIN + MSNA a € 45	76.500,00	76.500,00	0,00		102.000,00		0,00
SAN DONATO MILANESE	ORD	60.488,32	60.488,32	0,00		17.048,66	63.602,43	0,00
SAN GIORGIO A CREMANO	ORD	111.530,25	111.530,25	0,00		530.732,00		0,00
SAN GIORGIO A LIRI	ORD	46.546,50	46.546,50	86.625,00		105.207,07		4.734,93
SAN GIOVANNI GEMINI	ORD	90.351,30	90.351,30	0,00		228.355,90		0,00
SAN GREGORIO D'IPPONA	ORD	59.148,90	59.148,90	112.350,00		34.986,96		43.878,24
SAN NICOLA DELL'ALTO	ORD	48.532,50	48.532,50	115.500,00				79.738,93
SAN PIETRO APOSTOLO	MSNA a € 45	64.200,00	64.200,00	144.900,00		85.600,00		0,00
SAN PIETRO VERNOTICO	MSNA a € 45	54.720,00	54.720,00	70.875,00		72.960,00		0,00
SAN SEVERINO LUCANO	ORD	64.140,10	64.140,10	160.650,00		10.203,09		75.317,04
SAN SOSTI	ORD	44.100,00	44.100,00	45.080,00		34.115,06		24.684,94
SANNICANDRO DI BARI	ORD	107.781,22	107.781,22	161.000,00		90.020,60		53.687,69
SANREMO	DM	42.600,00	42.600,00	0,00		249,44		56.550,56
SANTA CATERINA DELLO IONIO	ORD	64.140,00	64.140,00	112.350,00		20.985,77		64.534,23
SANTA CRISTINA GELA	MIN + MSNA a € 45	38.061,29	38.061,29	23.760,00		50.748,38		0,00
SANTA CROCE DEL SANNIO	MIN + MSNA a € 45	115.080,25	115.080,25	91.530,00		144.919,11		8.521,23
SANTA ELISABETTA	ORD	54.403,50	54.403,50	225.400,00		70.287,19		2.250,81
SANTA MARGHERITA DI BELICE	ORD	49.522,92	49.522,92	144.375,00		64.628,85		1.401,71
SANTA MARIA CAPUA VETERE	ORD	89.441,25	89.441,25	74.900,00		69.249,15		50.005,85
SANTA MARIA DEL MOLISE	ORD	47.698,50	47.698,50	57.750,00		63.598,00		0,00
SANTA MARINA	ORD	65.685,55	65.685,55	0,00		87.580,73		0,00
SANTA MARINELLA	ORD	82.446,00	82.446,00	64.400,00		116.957,03		32.870,97
SANT'AGAPITO	ORD	48.046,50	48.046,50	57.750,00		83.468,55		12.513,45
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	ORD	65.090,36	65.090,36	44.940,00		18.279,07		68.508,07
SANT'ANDREA DI CONZA	MSNA	106.110,00	106.110,00	0,00		135.264,93		6.215,07
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	ORD	64.917,90	64.917,90	267.750,00		166.230,03		127,17
SANT'ANGELO DI MUXARO	ORD	51.000,00	51.000,00	0,00		149.455,99		15.494,01
SANT'ELIA A PIANISI	ORD	50.085,00	50.085,00	64.360,00		18.953,19		47.826,81
SANTORSO	ORD	93.112,13	93.112,13	120.050,00		123.468,12		681,38
SATRIANO	ORD	46.674,75	46.674,75	81.830,00			47.001,62	15.231,38
SAVELLI	ORD	45.967,50	45.967,50	312.375,00		37.760,77		23.529,23
SAVONA PROVINCIA	ORD	73.584,00	73.584,00	93.155,00		186.392,00		500,00
SCIACCA	MSNA	79.999,96	79.999,96	0,00		103.913,24		2.753,37
SCISCIANO	ORD	69.060,60	69.060,60	47.460,00		118.151,67	113.722,54	1.886,59
SENIGALLIA	ORD	42.099,93	42.099,93	102.900,00		56.133,24		0,00

SENISE	ORD	98.168,82	98.168,82	49.565,00				166.610,90
SERRADIFALCO	ORD	88.518,75	88.518,75	0,00		143.050,87		64.224,13
SERVIGLIANO	ORD	57.702,98	57.702,98	64.260,00		141.337,31		0,00
SESSA AURUNCA	ORD	52.560,00	52.560,00	64.360,00		61.894,87		8.185,13
SETTIME	ORD	51.206,51	51.206,51	51.450,00		68.275,34		0,00
SETTIMO TORINESE	ORD	188.903,37	188.903,37	516.350,00		251.871,16		0,00
SEZZE	ORD	94.750,88	94.750,88	214.375,00		115.805,85		10.528,65
SIENA PROVINCIA	ORD	52.560,00	52.560,00	70.140,00		61.362,69		8.717,31
SIRACUSA	ORD	298.560,07	298.560,07	0,00				408.141,03
SIRACUSA PROVINCIA	ORD	86.361,22	86.361,22	356.125,00		106.039,55		9.108,74
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	ORD	47.893,50	47.893,50	62.160,00		33.159,01		30.698,99
SOCIETA' SALUTE LUNIGIANA	ORD	57.487,50	57.487,50	74.970,00		151.260,43		5.189,57
SOCIETA' SALUTE PISANA	ORD	71.075,40	71.075,40	0,00		193.953,23		2.243,97
SOGLIANO CAVOUR	ORD	43.605,26	43.605,26	146.055,00		297.540,35		0,00
SOLARINO	ORD	87.600,00	87.600,00	462.070,00		65.797,77		51.002,23
SOLOPACA	ORD	84.754,50	84.754,50	74.900,00		79.195,86		39.235,14
SONDRIO PROV	ORD	52.942,20	52.942,20	51.450,00		57.529,94		13.059,66
SORA	ORD	95.812,50	95.812,50	341.635,00		127.750,00		0,00
SPOLETO	ORD	95.812,50	95.812,50	96.250,00		127.371,47		378,53
STIGNANO	ORD	47.448,00	47.448,00	144.375,00		63.264,00		0,00
STORNARA	ORD	37.875,00	37.875,00	64.050,00		47.173,79		3.326,21
SUCCIVO	ORD	87.611,25	87.611,25	96.250,00		84.051,56		32.763,44
SUTERA	ORD	63.135,00	63.135,00	128.800,00		67.053,53		17.126,47
TARANTO	ORD	55.188,00	55.188,00	19.320,00		29.020,00		44.564,00
TERAMO	ORD	182.908,76	182.908,76	579.250,00		112.163,86		131.714,50
TERMOLI	ORD	146.804,04	146.804,04	160.650,00		142.126,66		53.612,06
TERNI	ORD	190.880,40	190.880,40	171.500,00		215.081,30		39.425,90
TERNI	MSNA	85.848,00	85.848,00	0,00		107.052,91		7.411,09
TERNI	DM	54.695,25	54.695,25	0,00		65.571,95		7.355,05
TORINO	ORD	993.798,79	993.798,79	1.706.425,00		1.548.505,06		0,00
TORINO	MIN + MSNA a € 45	171.146,10	171.146,10	55.125,00		226.480,12		1.714,68
TORINO	DM	60.975,06	60.975,06	0,00		81.300,08		0,00
TORRE PELLICE	ORD	52.138,80	52.138,80	57.750,00		61.657,08		47.761,32
TORRE SANTA SUSANNA	ORD	56.567,64	56.567,64	0,00		52.230,52		23.193,00
TORRE SANTA SUSANNA	MSNA	71.201,28	71.201,28	0,00		71.931,32		23.003,72
TORRICELLA	ORD	65.700,00	65.700,00	0,00				111.983,24
TRAPANI	ORD	142.102,50	142.102,50	535.500,00		20.819,67		168.650,33
TRAPANI PROVINCIA	MSNA	98.077,50	98.077,50	0,00		60.192,23		70.577,77
TREBISACCE	ORD	49.932,00	49.932,00	96.250,00		39.954,61		26.621,39
TRENTO PROVINCIA	ORD	332.646,72	332.646,72	0,00		193.442,90		250.086,06
TRENTO PROVINCIA	MIN + MSNA a € 45	75.299,43	75.299,43	0,00		81.077,15		19.322,08
TREPUIZZI	ORD	52.560,00	52.560,00	109.900,00		275.005,00		0,00
TRIESTE	ORD	210.404,10	210.404,10	339.010,00		440.138,80		0,00
TRIESTE	DM	49.822,50	49.822,50	0,00		66.430,00		0,00
UDINE	ORD	115.632,00	115.632,00	186.655,00		148.332,58		5.843,42
UDINE	MSNA	52.560,00	52.560,00	0,00		51.475,52		18.604,48

UNIONE COMUNI ALTA SABINA	ORD	81.577,58	81.577,58	217.175,00		65.185,75		43.584,35
UNIONE COMUNI ANTICA TERRA LAVORO	ORD	80.085,94	80.085,94	305.375,00		80.243,16		26.538,10
UNIONE COMUNI BASSA SABINA	ORD	57.600,00	57.600,00	33.705,00		76.800,00		0,00
UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA	ORD	70.923,36	70.923,36	102.900,00		24.437,24		102.327,24
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	ORD	156.278,40	156.278,40	89.380,00		360.749,94		105.721,26
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	MIN + MSNA a € 45	85.848,00	85.848,00	26.910,00		110.376,28		4.087,72
UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	DM	87.600,00	87.600,00	6.440,00		24.329,52		92.470,48
UNIONE COMUNI UNION TRE	ORD	81.395,70	81.395,70	267.750,00		97.318,63		11.208,97
UNIONE COMUNI UNION TRE	DM	40.500,00	40.500,00	10.710,00		48.143,20		5.856,80
UNIONE COMUNI VALDERA	ORD	90.885,00	90.885,00	89.425,00		117.558,63		3.621,37
UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO	ORD	51.023,34	51.023,34	57.120,00		68.031,12		0,00
VALDERICE	ORD	83.835,00	83.835,00	321.300,00				113.859,73
VALENZANO	ORD	106.472,82	106.472,82	0,00				162.847,60
VARESE	ORD	74.244,82	74.244,82	74.970,00		95.124,11		3.868,98
VELETRI	ORD	177.268,61	177.268,61	0,00			53.267,64	53.093,53
VENEZIA	ORD	329.376,00	329.376,00	190.960,00		439.168,00		0,00
VENEZIA	MSNA a € 45			153.450,00		10.800,00		0,00
VERONA	ORD	61.423,52	61.423,52	261.730,00		77.098,38		4.799,64
VERONA	MSNA	72.927,00	72.927,00	0,00		87.091,50		10.144,50
VILLA SAN GIOVANNI	ORD	57.438,00	57.438,00	57.750,00		204.264,00		0,00
VILLASIMIUS	ORD	53.423,65	53.423,65	96.350,00		62.847,94		8.283,60
VITERBO	ORD	61.320,00	61.320,00	85.680,00		75.535,08		6.224,92
VITTORIA	ORD	125.829,77	125.829,77	235.620,00		238.003,93		9.569,09
VITTORIA	MSNA	63.336,00	63.336,00	0,00		49.977,98		34.470,02
VITULANO	ORD	53.880,00	53.880,00	0,00		173.086,00		11.104,00
VIZZINI	ORD	830.785,80	830.785,80	615.125,00		660.483,60		447.230,80
VIZZINI	MIN + MSNA a € 45	75.928,64	75.928,64	22.050,00		58.863,51		42.374,68
VIZZINI	DM	98.926,65	98.926,65	47.250,00				148.334,47
TOTALI		47.455.127,01	47.436.701,01	54.900.690,64	4.109.847,36	48.730.005,22	1.551.663,88	18.081.452,99

N.B. Impegno
pari a euro
48.790.341,51
non pagato co-
mune di
Caltagirone per
euro 60.336,29.

Allegato 6

**DIRITTO D'ASILO, LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE,
NAZIONALE E PROCEDURE ITALIANE**

DIRITTO D'ASILO, LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE, NAZIONALE E PROCEDURE ITALIANE

Sommario: 1. Premessa. - 2. Le convenzioni internazionali e la normativa europea sui rifugiati. - 2.1. La Convenzione di Dublino. - 2.2. La protezione temporanea. - 3. La legislazione italiana. - 3.1. Il d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, e la l. n. 189/2002. - 4. L'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. - 5. Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. - 6. La decisione della commissione territoriale. - 7. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. - 8. La protezione sussidiaria. - 9. Il ricorso giurisdizionale. - 10. L'accoglimento della domanda di asilo. - 11. Il ritorno volontario assistito. - 12. Procedura di infrazione Ue.

1. Premessa

Per affrontare i temi del diritto di asilo politico e dello statuto dei rifugiati è opportuno svolgere una breve disamina delle norme nazionali ed internazionali che definiscono lo specifico *status*.

Nel diritto internazionale lo *status* giuridico di “rifugiato” è riconosciuto alla persona che ha lasciato il proprio paese ed ha trovato tutela in uno Stato terzo. La relativa condizione è definita dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati, conosciuta anche come Convenzione di Ginevra, firmata nel 1951 e ratificata da 145 Stati membri delle Nazioni Unite⁴⁸.

Un richiedente asilo, invece, è una persona che, avendo lasciato il proprio paese, chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti in un determinato paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato), la persona è “richiedente asilo” e ha diritto di soggiornare regolarmente nel paese, anche se è arrivato privo di documenti d'identità ovvero in maniera irregolare.

Infine, il diritto comunitario ha introdotto la figura della “protezione sussidiaria”⁴⁹, che rappresenta una forma di tutela internazionale a carattere complementare rispetto a quella

⁴⁸ L'Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra con l. n. 722/1954.

⁴⁹ La direttiva n. 2004/83/Ce ha introdotto nel sistema europeo comune in materia di asilo la novità dell'istituto della protezione sussidiaria. Il concetto di protezione sussidiaria è innovativo e si è reso necessario per l'esigenza di soddisfare i bisogni di protezione diversi dalle ipotesi che danno luogo allo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, con la previsione di una nuova forma di protezione internazionale “complementare e supplementare” rispetto alla protezione dei rifugiati (considerando n. 24). La protezione sussidiaria non è, dunque, una protezione di seconda categoria o di carattere inferiore rispetto a quella garantita dalla Convenzione sullo *status* di rifugiato firmata a Ginevra nel 1951, ma riguarda semplicemente situazioni diverse dalla persecuzione individuale. Infatti, i suoi presupposti riguardano tutte quelle ipotesi in cui un soggetto non è qualificabile come rifugiato poiché la sua situazione personale non rientra nella c.d. clausola di inclusione prevista dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra del 1951.

dell'asilo politico. E' da considerarsi beneficiario di "protezione sussidiaria" il "cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno"⁵⁰.

Sarà, dunque, l'autorità competente all'esame della domanda a decidere se accordare l'uno o l'altro *status* sulla base dell'esame dei presupposti della specifica richiesta.

2. Le convenzioni internazionali e la normativa europea sui rifugiati

La Convenzione di Ginevra rappresenta il principale testo normativo di riferimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

L'art. 1 della Convenzione afferma che il rifugiato è colui il quale "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese".

Il rifugiato è anche colui che, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

2.1. La Convenzione di Dublino

La Convenzione di Dublino, ratificata dall'Italia con la l. n. 523/1992⁵¹, determina lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in ottemperanza alle statuizioni della Convenzione di Ginevra.

In particolare, gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo, loro presentata da parte di qualsiasi straniero, sia esaminata dallo Stato competente (i criteri di individuazione della competenza sono indicati dagli artt. 5-8 della Convenzione) in conformità alla propria legislazione ed agli obblighi internazionali.

⁵⁰ Art. 2, lett. g), d.lgs. n. 251/2007.

⁵¹ L. 23 dicembre 1992, n. 523, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Lo Stato competente ha l'obbligo:

- di accettare il richiedente asilo che abbia presentato domanda in altro Stato membro o di riammetterlo qualora si trovi irregolarmente in altro Stato membro;
- di condurre a termine l'esame della domanda.

Gli Stati membri hanno poi l'obbligo:

- di procedere a scambi reciproci riguardanti i dati statistici relativi al numero dei richiedenti asilo;
- di comunicare a qualsiasi altro Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per determinare lo Stato competente per l'esame della domanda e l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, ovvero (previo consenso dell'interessato) i motivi invocati dal richiedente a sostegno della domanda e della decisione presa nei suoi confronti.

Attualmente, è in vigore il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Dublino III (Regolamento n. 2013/604/Ue). Tale provvedimento ha sostituito il c.d. Regolamento Dublino II (Regolamento n. 343 del 2003) - che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Dublino del 1990.

Il principio generale alla base del Regolamento Dublino III è lo stesso della più remota Convenzione di Dublino del 1990 e del Regolamento Dublino II: ogni domanda di asilo dev'essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'istruttoria di una richiesta di protezione internazionale ricade *in primis* sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni (COM 2008/820, 3 dicembre 2008). La competenza è individuata attraverso i criteri "obiettivi" del Regolamento che lasciano uno spazio ridottissimo alle preferenze dei singoli richiedenti⁵².

⁵² Le principali novità della Dublino III sono state:

- 1) l'introduzione di nuove figure (parenti, rappresentante del minore non accompagnato, rischio di fuga);
- 2) l'obbligo di considerare sempre prioritario l'interesse del minore;
- 3) l'ampliamento delle possibilità di ricongiungimento familiare;
- 4) il divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che il medesimo possa essere a rischio di trattamenti inumani o degradanti;
- 5) l'obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti (sia prima che dopo l'eventuale decisione di trasferimento) e di ascoltarli con un colloquio personale prima della decisione di trasferimento;
- 6) la previsione di regole più chiare (ma più restrittive) sulla competenza in caso di "persone a carico";
- 7) la specificazione degli obblighi dello Stato competente;
- 8) l'introduzione di termini più stringenti per la procedura di presa in carico;
- 9) l'individuazione di maggiori garanzie, rispetto a Dublino II, in sede di ricorso contro una decisione di trasferimento (pur non automaticamente sospensivo);
- 10) l'introduzione di limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino;

Inoltre, nell'ambito europeo, negli ultimi anni, sono stati approvati i seguenti provvedimenti che si occupano della specifica materia:

- la direttiva qualifiche (direttiva n. 2011/95/UE);
- la direttiva accoglienza (direttiva n. 2013/33/UE);
- la direttiva procedure (direttiva n. 2013/32/UE);
- il regolamento Dublino III (Regolamento UE n. 604 del 2013);
- il regolamento Eurodac (Regolamento UE n. 603 del 2013).

Nel giugno 2011, poi, ha ufficialmente avviato i suoi lavori l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), Agenzia UE con sede a Malta. Tale ufficio ha il compito di favorire la corretta applicazione degli strumenti del Sistema europeo comune di asilo e la cooperazione e la solidarietà fra gli Stati membri.

Il diritto d'asilo assicura protezione a soggetti i cui diritti sono già stati compromessi o sono gravemente a rischio ed ha il suo *incipit* normativo soprattutto nell'ambito del diritto internazionale.

A livello dell'Unione europea sono state emanate una serie di norme specifiche nel rispetto dell'adesione ai trattati internazionali.

2.2. La protezione temporanea

L'Unione europea, con la direttiva n. 2001/55/Ce, del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle “Norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi”, ha emanato disposizioni comuni a tutti gli Stati membri⁵³ per la concessione della protezione temporanea alle persone che fuggono dai loro paesi.

La direttiva stabilisce *standard* minimi per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza.

11) la fissazione delle modalità e costi dei trasferimenti;

12) la previsione di scambio dei dati (anche sanitari) necessari a garantire un'assistenza adeguata ai fini della continuità della protezione.

⁵³ Tranne la Danimarca.

La protezione temporanea è uno strumento straordinario al quale gli Stati ricorrono per garantire una tutela immediata in caso di massicci afflussi di sfollati che rendono impraticabile l'esame individuale delle singole domande di protezione. La protezione temporanea può essere revocata quando è possibile il ritorno nel paese d'origine in condizioni sicure e stabili.

L'ambito di applicazione è riservato agli stranieri che hanno dovuto abbandonare il proprio paese ovvero sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione politica nel paese stesso.

La definizione di "sfollati" contenuta nella direttiva elenca due esempi: a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; b) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni.

L'esistenza di un afflusso massiccio è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

La durata della protezione temporanea è di un anno (rinnovabile fino ad altri due anni in caso di persistenza dei motivi) e tale riconoscimento non pregiudica la possibilità di chiedere protezione internazionale. Le persone protette hanno accesso ad una serie di diritti in materia lavorativa, sociale, sanitaria e ricongiungimento familiare.

Il Capo VI della direttiva è dedicato alla solidarietà che obbliga gli Stati membri ad indicare la propria capacità di accoglienza ed a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro (con il consenso delle persone interessate), con il conseguente trasferimento dell'obbligo di protezione al secondo Stato membro.

Va segnalato che la direttiva n. 2001/55/Ce, a tutt'oggi, non ha trovato ancora applicazione, in quanto il Consiglio dei ministri dell'Unione europea non ha ancora accertato afflussi massicci di sfollati.

3. La legislazione italiana

Sul piano del diritto interno, il tema dell'asilo politico trova il più importante referente normativo nell'art. 10 della Carta costituzionale, laddove è statuito che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Pur presentando profili di importante attualità, in Italia nell'ultimo ventennio si sono succedute numerose norme che hanno disciplinato, anche in emergenza, la materia del diritto di asilo. Comunque, la l. n. 154/2014, all'art. 7, ha delegato il Governo a emanare entro il 20 luglio 2019 un "testo unico" delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Ue in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea.

3.1. Il d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, e la l. n. 189/2002

Le modalità per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono principalmente contenute nel d.l. n. 416/1989⁵⁴. Tale legge ha abolito la riserva geografica che precedentemente circoscriveva il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai soli soggetti provenienti dall'Europa ed ha introdotto una programmazione degli ingressi in Italia per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari. Il relativo regolamento di attuazione è stato approvato con d.p.r. n. 136/1990⁵⁵.

Il d.l. n. 416/1989, che rappresenta la prima legge organica in materia di immigrazione e di asilo, è stato successivamente abrogato dalla l. n. 40/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ad eccezione dell'art. 1, tuttora parzialmente vigente.

La l. n. 40/1998⁵⁶ ha previsto ed istituzionalizzato i Cpta, Centri di permanenza temporanea e accoglienza, oggi chiamati Cie, Centri di identificazione ed espulsione, che devono accogliere tutti gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o respingimento.

Inoltre, con riguardo ai casi in cui ricorrano "gravi motivi", è stato introdotto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

⁵⁴ D.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (nota come legge Martelli), "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39".

⁵⁵ D.p.r. 15 maggio 1990, n. 136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, c. 2, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

⁵⁶ Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Nello stesso anno 1998 è stato emanato il d.lgs. n. 286, Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, che ha disciplinato il diritto dell'immigrazione nel suo complesso, definendo regole di ingresso, di soggiorno, di controllo e di stabilizzazione dei migranti, nonché la repressione delle violazioni a tali regole ed il diritto all'integrazione.

Norme regolamentari, di attuazione del testo unico, sono contenute nel d.p.r. n. 394/1999, come modificato dal d.p.r. n. 334/2004, emanato in attuazione della l. n. 189/2002.

Integrazioni al testo unico sono state apportate anche dalla l. n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

Il testo unico non è intervenuto in materia di diritto di asilo.

Va precisato che, fino al 1998, sia la disciplina dell'immigrazione, sia quella relativa al diritto di asilo erano contenute in un unico provvedimento normativo, ma, a partire da quell'anno, la normativa in materia di immigrazione si è consolidata nel testo unico, mentre il diritto di asilo ha continuato a trovare il suo fondamento normativo nel già citato emergenza d.l. n. 416/1989.

Quest'ultima legge è stata successivamente modificata dalla l. n. 189/2002⁵⁷. Tale provvedimento ha introdotto la procedura di asilo ed ha soppresso la corresponsione del contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell'interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 1, c. 7, d.l. n. 416). Esso ha introdotto (art. 1-*sexies* d.l. n. 416/1989) un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), costituito dalla rete degli enti locali che realizza progetti di accoglienza integrata.

Pertanto, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

Questo sistema di protezione consente agli enti locali di accogliere, nell'ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati, i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni (artt. 1-*bis* e 1-*ter*) di trattenimento nei centri di identificazione (c. 1).

La l. n. 189/2002, inoltre, ha operato una revisione della legge del 1998 ed ha integrato le disposizioni sul diritto di asilo contenute nel d.l. n. 416/1989, introducendo la previsione del trattenimento in appositi centri del richiedente asilo (art. 32).

⁵⁷ Nota come "legge Bossi-Fini", "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".

La legge succitata ha previsto specificamente:

- a) forme di sostegno finanziario, che devono essere apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo *ad hoc* (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) istituito dall'art. 1-*septies*;
- b) l'istituzione (ad opera del Ministero dell'interno) di un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza (cc. 4-6). Tale servizio è affidato all'Anci mediante apposita convenzione.

Si rinvia al capitolo apposito per una disamina completa dell'utilizzo delle risorse.

Il regolamento di attuazione della l. n. 189/2002, adottato con il d.p.r. n. 303/2004⁵⁸, ha disciplinato in modo dettagliato le procedure per l'esame delle domande ed ha istituito le commissioni territoriali.

Successivamente, il d.lgs. n. 25/2008, emanato a seguito della direttiva n. 2005/85/Ce (direttiva procedure), ha stabilito l'ampliamento del numero delle commissioni territoriali (dieci), rinominate Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e la soppressione dei Centri di identificazione (Cdi), che sono stati sostituiti dai Centri accoglienza richiedenti asilo (Cara).

L'art. 32, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008 ha introdotto, inoltre, il concetto di protezione umanitaria, prevedendo che la commissione territoriale, nei soli casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere comunque gravi motivi di carattere umanitario, può trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, c. 6, del Testo unico immigrazione. Quest'ultimo articolo prevede che "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano". La durata del permesso è di due anni.

⁵⁸ D.p.r. 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Tale legge ha, infine, subito modifiche e integrazioni con il d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159⁵⁹ e, da ultimo, con il d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2014, n. 146.

Il sistema nazionale di accoglienza ha trovato oggi il suo completamento con il d.lgs. n. 142/2015⁶⁰, di attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 1 della l. 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, delle due direttive europee in materia di protezione internazionale e cioè: a) la direttiva n. 2013/32/Ue (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale); b) la direttiva n. 2013/33/Ue (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).

4. L'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

Nel nostro paese lo straniero che fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha varcato le frontiere in modo irregolare ed è privo di documenti, può richiedere la protezione internazionale, intesa come categoria unica nella quale rientrano i casi di asilo politico e di protezione sussidiaria.

La domanda va presentata personalmente, ed in qualunque momento, alla polizia di frontiera o in questura, allegando, ove possibile, i documenti di riconoscimento (anche in fotocopia) o altro materiale disponibile.

L'ufficiale di polizia procede alla formalizzazione della domanda di protezione mediante la compilazione di un apposito verbale, il modello C3, di cui viene rilasciata copia al richiedente. Le autorità non possono sottoporre ad alcuna valutazione l'ammissibilità della domanda e sono, dunque, obbligate a riceverla e sottoporla alle commissioni territoriali, organi preposti all'accertamento della sussistenza del diritto alla protezione internazionale.

⁵⁹ In particolare il d.lgs. n. 159/2008, che fa parte del “pacchetto sicurezza”, ha introdotto restrizioni alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo nel caso di ricorso contro le decisioni di diniego di domande considerate manifestamente infondate; l'estensione del trattenimento obbligatorio dei richiedenti asilo che sono oggetto di un provvedimento di respingimento al momento del loro arrivo in Italia ed il dimezzamento dei termini di ricorso per i richiedenti asilo trattenuti.

⁶⁰ “Attuazione della direttiva n. 2013/33/Ue, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva n. 2013/32/Ue, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale”.

Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato⁶¹, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare che, nelle quarantotto ore successive, nomina un tutore. Quest'ultimo contatta la questura e dà conferma della domanda di protezione, consentendo la prosecuzione della procedura e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

5. Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Inizialmente l'organo preposto alla determinazione dello *status* di rifugiato era la Commissione centrale, disciplinata dalla l. n. 39/1990. In seguito, la l. n. 189/2002 decentralizzò la procedura, istituendo sette commissioni territoriali incaricate di esaminare le domande, il cui numero fu aumentato a dieci nel 2008 dal d.lgs. n. 25/2008 e quindi a venti con il d.l. n. 119/2014, convertito dalla l. n. 146/2014⁶².

A partire dal 2013⁶³ le dieci commissioni territoriali sono state affiancate da altrettante sezioni⁶⁴ (composte dai membri supplenti delle stesse), con un incremento fino al massimo di trenta per le sezioni.

⁶¹ I minori stranieri non accompagnati (Msna) sono quei minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

⁶² La legge interviene altresì in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione di soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale ed a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

⁶³ V. art. 30 della l. n. 97/2013, G.U. n. 194, 20 agosto 2013 ("legge europea 2013").

⁶⁴ Le dieci sezioni sono state istituite tra il 2013 e il 2014, nel numero di due a Roma, quattro a Siracusa, una a Torino, una a Bari, una a Crotone e una a Trapani, con operatività fino al 31 dicembre 2014. Il prospetto aggiornato delle commissioni territoriali e delle relative sezioni è reperibile sul sito ufficiale del Ministero dell'interno.

La funzione di coordinamento compete alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Quale organo di riferimento per le commissioni territoriali ha compiti di indirizzo, monitoraggio, formazione dei membri delle commissioni territoriali, nonché costituzione e aggiornamento di una banca dati sulle richieste di asilo.

Le commissioni territoriali sono di diretta nomina ministeriale e sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Unhcr. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile; per ciascun componente sono designati uno o più supplenti.

In un tempo relativamente breve (entro trenta giorni dal ricevimento della domanda) la commissione territoriale dovrebbe disporre l'audizione del richiedente tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

E' prevista la possibilità di un esame prioritario quando:

- a) la domanda è palesemente fondata;
- b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili⁶⁵;
- c) la domanda è presentata da un richiedente trattenuto in un Cie o in un Cara.

Durante il colloquio personale, che si svolge in seduta privata, il richiedente può farsi assistere da un avvocato e può esprimersi in una lingua a lui nota. Dell'audizione è redatto verbale, che è sottoscritto dall'interessato, a cui ne viene rilasciata una copia.

La commissione territoriale non procede all'esame della domanda e ne dichiara l'inammissibilità nei seguenti casi:

- a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione;
- b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine.

⁶⁵ Secondo il d.lgs. n. 140/2005 appartengono alla categoria di persone vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tortura, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o umanitaria.

La l. n. 146/2014, che ha dotato il sistema di strumenti idonei a sveltire le procedure d'esame delle domande di protezione internazionale, nel rispetto dei livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, ha disposto che le prefetture, sedi di commissioni territoriali, debbano fornire il supporto logistico e organizzativo⁶⁶ che in precedenza era garantito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Nell'attuale configurazione, tale dipartimento mantiene una funzione di coordinamento, mentre il nuovo ruolo assegnato alle prefetture favorisce il più sollecito esame delle domande.

Inoltre, sono previsti correttivi in materia di ripartizione della competenza delle commissioni territoriali a conoscere delle domande, onde attuare una distribuzione più equa delle stesse sul territorio nazionale.

La regola generale è rimasta, invero, quella della competenza della commissione che si trova nella circoscrizione in cui la domanda è stata presentata.

Infine, la legge ha soppresso la clausola di neutralità finanziaria, prevista dalla norma previgente⁶⁷, in relazione al funzionamento delle sezioni.

La competenza di uno Stato è verificata dall'Unità Dublino, un ufficio appositamente creato presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che decide se la presa in carico della domanda spetti all'Italia sulla base delle informazioni raccolte sul richiedente da parte della polizia. Infatti, già secondo il Regolamento Dublino II, competente ad esaminare la domanda è:

- il primo Stato nel quale il migrante sia entrato irregolarmente;
- il paese che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto di ingresso;
- il paese nel quale si trova regolarmente un familiare, se il minorenne è non accompagnato;
- il paese in cui si trova un familiare che sia stato riconosciuto rifugiato o che abbia fatto domanda di asilo.

⁶⁶ V. art. 5, c. 1, lett. a), n. 1, del d.l. n. 119/2014, che ha modificato l'art. 4, c. 1, del decreto Procedure.

⁶⁷ L'art. 2-bis del decreto Procedure stabiliva, infatti, che all'istituzione delle sezioni si provvedesse "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Tale clausola è stata soppressa dall'art. 5, c. 1, lett. a), n. 3, del d.l. n. 119/2014. Nella relazione tecnica annessa al disegno di legge, l'onere finanziario dell'istituzione di una nuova sezione è equiparato a quello di una commissione. In totale, per l'incremento delle commissioni e delle sezioni è stata autorizzata una spesa di oltre 10 milioni di euro per l'anno 2015.

A seguito dell'invio della domanda d'asilo al Ministero dell'interno, la questura deve rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno che, nel rispetto della Convenzione di Dublino, può avere validità di un mese (rinnovabile fino a quando non venga accertato che l'Italia è il paese responsabile per l'analisi della domanda) oppure validità di sei mesi (rinnovabile fino alla decisione della domanda da parte della commissione territoriale o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 19, cc. 4 e 5, d.lgs. n. 150/2011).

6. La decisione della commissione territoriale

Il d.lgs. n. 142/2015, modificando l'art. 27, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008, ha fissato in sei mesi, conformemente alla direttiva europea, il termine massimo per l'adozione della decisione da parte della commissione territoriale. Tale termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto, quando è presentato simultaneamente un numero elevato di domande e quando il ritardo è da attribuire all'inosservanza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi.

Le decisioni che la commissione territoriale possa prendere sono molteplici:

a) riconoscere e concedere lo *status* di rifugiato politico e, nel caso, rilascia un permesso di soggiorno che ha validità cinque anni ed è sempre rinnovabile;

b) riconoscere e concedere la protezione sussidiaria nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dello *status* di rifugiato, ma ritenga che esista comunque un rischio effettivo di pericolo in caso di ritorno nel paese di origine del rifugiato, pertanto rilascia un permesso che ha validità cinque anni ed è rinnovabile;

c) non riconoscere lo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma, ritenendo che esistano gravi problemi umanitari, raccomandare alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha validità di due anni;

d) non riconoscere lo *status* di rifugiato e rigettare la domanda;

e) rigettare la domanda, per manifesta infondatezza, quando ritenga palese l'insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, si reputa che l'istanza sia stata presentata con il solo obiettivo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento.

7. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

I richiedenti protezione internazionale hanno diritto a soggiornare sul territorio italiano per tutta la durata della procedura di riconoscimento, in condizioni di accoglienza volte a garantire loro un livello di vita dignitoso. Laddove il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento, o in alcuni casi stabiliti dalla legge, la questura accoglie la domanda di protezione ed attiva le procedure per assegnare al richiedente una struttura di accoglienza, inviandolo in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), in un centro appartenente al circuito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) o in alcuni casi in un Centro di identificazione ed espulsione (Cie).

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, bisogna sempre garantire l'accoglienza dando priorità al suo interesse superiore, assicurandogli un sereno sviluppo psicofisico in un ambiente sicuro e ospitale. Su disposizione del tribunale dei minorenni, viene disposta l'accoglienza del minore in uno dei progetti del sistema Sprar in quanto non può in nessun caso essere trattenuto presso un Cara e/o un Cie. L'accoglienza del minore titolare di protezione internazionale o umanitaria può estendersi ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età, ed oltre a questa sono previste eventuali proroghe per favorire percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.

8. La protezione sussidiaria

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 18/2014, anche al titolare di protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di cinque anni (in precedenza era della durata di tre anni). Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il beneficiario ha diritto a un titolo di viaggio per stranieri, quando sussistono fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto al consolato del paese di origine, nonché all'accesso al lavoro subordinato e autonomo e all'iscrizione agli albi professionali in condizioni di parità con il cittadino italiano. Il beneficiario ha diritto, altresì, al ricongiungimento familiare, alle condizioni previste per il rifugiato.

9. Il ricorso giurisdizionale

Nell'ipotesi in cui, come detto, la commissione territoriale rigetti la richiesta di asilo, il

diniego contiene il richiamo ai mezzi di impugnazione consentiti⁶⁸.

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione ed è competente il tribunale⁶⁹, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione Sprar ovvero trattenuti in un centro Cie, di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro⁷⁰. A fronte del mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato, questa Sezione ha richiesto al Ministero dell'interno la situazione complessiva dei giudizi pendenti e quelli già conclusi nell'ultimo quinquennio. Le tabelle che seguono evidenziano che soltanto il 17,45 per cento dei giudizi pendenti in Italia in primo grado è stato incardinato negli uffici giudiziari del centro-nord

⁶⁸ Disciplinato dal d.lgs. n. 25/2008, art. 35 mod. che rinvia all'art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 (come mod. da ultimo dall'art. 27 del d.lgs. n. 142/2015).

⁶⁹ Con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 7224 dell'8 ottobre 1999 si è affermato che "in relazione ad un rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra si verte in tema di diritti soggettivi, e pertanto, le controversie che ne riguardano il riconoscimento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario".

⁷⁰ Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Nei casi di procedure accelerate, cui all'art. 28-bis, c. 2, del d.lgs. n. 25/2008, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri Cie, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, c. 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 25/2008, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 25/2008, e successive modificazioni.

(3.595 su 20.599 giudizi). Si riportano i dati aggiornati dei contenziosi pendenti, alla data del 7 aprile 2015, che sono stati forniti dalle commissioni territoriali, suddivisi per aree geografiche (nord-est, nord-ovest, centro-Sardegna, sud, Sicilia).

Si sottolinea che il numero dei ricorsi dal 2010 al 2014 sia in costante aumento, verosimilmente non solo a causa dell'aumento del numero degli immigrati, ma anche perché, a termini di legge, l'instaurazione del contenzioso legittima l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale del richiedente asilo.

Tabella n. 13 - Contenziosi anni 2010-2015 (al 7 aprile)

COMMISSIONI TERRITORIALI (O SEZIONI) PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	1.392	1.415	4.150	4.042	6.559	3.041	20.599
	CONCLUSI	2.413	2.282	7.176	4.680	3.668	619	20.838
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	122	160	141	301	559	428	1.711
	CONCLUSI	404	532	764	724	447	112	2.983
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	2	2	5	3	3	1	16
	CONCLUSI	2	4	6	4			16

Tabella n. 14 - Contenziosi regioni del nord-ovest

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INTERNAZIONALE DI TORINO, MILANO E SEZIONE DATI RELATIVI ALLE REGIONI DEL NORD-OVEST								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	333	327	1011	655	439	337	3.102
	CONCLUSI	857	778	2404	932	866	83	5.920
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	51	47	44	193	188	208	331
	CONCLUSI	131	151	325	304	200	81	1.192
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI		1					
	CONCLUSI			1				

Tabella n. 15 - Contenziosi regioni del nord-est

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA DATI RELATIVI ALLE REGIONI DEL NORD-EST								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI		8	35	35	228	187	493
	CONCLUSI	429	300	721	410	215	6	2.081
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	2	6	7	15	73	37	140
	CONCLUSI	85	118	62	11	5		281
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	2	1		3			6
	CONCLUSI	2	4	4	4			14

Tabella n. 16 - Contenziosi regioni del centro e Sardegna

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RIC. DELLA PROT. INTERNAZIONALE DI ROMA, CAGLIARI, ANCONA, FIRENZE E SEZIONI DATI RELATIVI ALLE REGIONI DEL CENTRO E SARDEGNA								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	972	825	1254	1884	2135	631	7.701
	CONCLUSI	278	259	909	568	720	99	2.833
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI			1	8	60	37	106
	CONCLUSI	1	6	44	76	72	27	226
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI					3	1	4
	CONCLUSI							0

Tabella n. 17 - Contenziosi Regione Sicilia

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RIC. DELLA PROT. INTERNAZIONALE DI TRAPANI, CATANIA, SIRACUSA E SEZIONI DATI RELATIVI ALLA REGIONE SICILIA								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	23	37	158	420	1.420	739	2.797
	CONCLUSI	568	533	1.063	1.303	1.018	197	4.682
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	69	107	76	23	88	12	375
	CONCLUSI	96	179	185	210	94		764
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI			5				5
	CONCLUSI			1				1

Tabella n. 18 - Contenziosi regioni del sud

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RIC. DELLA PROT. INTERNAZIONALE DI BARI, FOGGIA, CASERTA E CROTONE DATI RELATIVI ALLE REGIONI DEL SUD								
DATI SUL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ANNI 2010-2015 - dati al 7.4.2015								
PRIMO GRADO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI	64	218	1692	1043	2337	1147	6501
	CONCLUSI	281	412	2079	1467	849	234	5322
APPELLO		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI			13	62	150	134	359
	CONCLUSI	91	78	148	123	76	4	520
CASSAZIONE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
	PENDENTI						--	0
	CONCLUSI							0

10. L'accoglimento della domanda di asilo

Nel caso in cui la commissione territoriale accolga la richiesta d'asilo internazionale, viene rilasciato un provvedimento comprovante il relativo riconoscimento ed il diretto interessato può ritirare il permesso di soggiorno presso la questura. Tutti i permessi di soggiorno (rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) sono convertibili alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

a) Lo *status di rifugiato* comporta il diritto di ottenere lo stesso trattamento e uno *status* giuridico uguale a quello di cui godono i cittadini italiani. Inoltre, il rifugiato ha una serie di diritti fra cui l'accesso al lavoro, il diritto al ricongiungimento familiare senza il soddisfacimento delle disponibilità di alloggio e reddito previste per gli stranieri, l'assistenza sociale e sanitaria con conseguente iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, un documento di viaggio e la possibilità di circolare nel territorio dell'Unione europea (Regno Unito e Danimarca escluse), l'istruzione pubblica, la cittadinanza italiana dopo cinque anni, la possibilità di contrarre matrimonio, partecipare all'assegnazione di alloggi pubblici e ottenere la patente di guida.

b) Il *titolare di protezione sussidiaria* può accedere al lavoro a condizione che il contratto non superi la durata del permesso di soggiorno, ha diritto al ricongiungimento familiare secondo i limiti di legge, all'assistenza socio-sanitaria, all'assegnazione degli alloggi pubblici e ad avere un documento di viaggio nel caso in cui non possieda un passaporto.

c) Infine, il *titolare di protezione umanitaria* può accedere al lavoro con un contratto che non superi la durata del permesso di soggiorno, ha diritto all'assistenza sanitaria e ad un documento di viaggio nel caso in cui non disponga di passaporto.

Per poter godere dei diritti sopra elencati, come la possibilità di contrarre matrimonio, l'ottenimento della patente di guida o l'inserimento nelle graduatorie degli alloggi pubblici, i titolari di protezione internazionale devono essere in possesso della residenza italiana. I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per asilo possono richiedere dall'11 marzo 2014 (con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 12/2014) il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.

11. Il ritorno volontario assistito

L'alternativa al ricorso, nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto il diniego, è il rimpatrio volontario e assistito, garantito dal Programma Rva (Ritorno volontario assistito), consistente nella possibilità che viene offerta ai cittadini dei paesi terzi presenti nei paesi Ue di ricevere aiuto per ritornare, in modo volontario e consapevole, nel proprio paese di origine, in condizioni di sicurezza e con un'assistenza adeguata.

L'istituto è previsto dalla direttiva Ue rimpatri del 2008 e in Italia dalla l. n. 129/2011 e relativo d.m. 27 ottobre 2011.

Il programma è rivolto a tutti i cittadini dei paesi terzi extracomunitari irregolari o a rischio di irregolarità, anche in situazione di vulnerabilità, cioè migranti che non potranno rinnovare, in prossimità della scadenza, il permesso di soggiorno a causa del venir meno delle condizioni per cui è stato rilasciato; i destinatari di provvedimento di espulsione che abbiano ricevuto un termine per la partenza volontaria (art. 13, c. 5 del Testo unico sull'immigrazione); i titolari di protezione internazionale o di protezione temporanea, che scelgono di rinunciare al loro *status*; i richiedenti asilo che rinunciano alla richiesta, oppure i denegati che hanno presentato ricorso.

Sono esclusi dal programma i cittadini comunitari, i migranti con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (ex carta di soggiorno), i migranti con doppia cittadinanza (paese Terzo ed Ue) in base all'art. 5 e 7 della citata direttiva Ue rimpatri.

Dal 2009 il programma Rva in Italia è attivo con il finanziamento del Fondo europeo rimpatri (Fr) 2008-2013.

12. Procedura di infrazione Ue

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia, contestando la violazione degli obblighi imposti dal diritto dell'Ue⁷¹, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

⁷¹ Previsti dalle direttive nn. 2005/85/Ce (direttiva "procedure"), 2003/9/Ce (direttiva "accoglienza"), 2004/83/Ce (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino").

In primo luogo, la Commissione europea ha addebitato all'Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda.

I rilievi evidenziano, in particolare:

- tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa;
- difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo, in mancanza di una prova specifica del soggiorno;
- criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte degli interessati in condizioni di detenzione all'interno dei Cie.

Riguardo a quest'ultimo profilo – secondo la stessa Commissione – i richiedenti asilo, trattenuti presso i Centri di identificazione ed espulsione (Cie), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo.

Infine, la Commissione europea ha contestato all'Italia una limitata capacità generale di accoglienza del sistema di asilo.

Con l'emanazione dell'art. 30⁷² della l. 6 agosto 2013 n. 97, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, tra l'altro, elevando il numero delle commissioni a dieci, successivamente aumentate a venti, si è data un'adequata risposta alla succitata procedura di infrazione della Commissione europea.

⁷² Art. 30, l. n. 97/2013, Modifica al d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione n. 2012/2189.

